

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

126° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 26 MARZO 2002

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 5
2 ^a - Giustizia	» 21
3 ^a - Affari esteri.....	» 44
7 ^a - Istruzione.....	» 46
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 55
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 63
11 ^a - Lavoro.....	» 67
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 76
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 84

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera).....	Pag. 3
---	--------

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 203
Schengen.....	» 206
Infanzia.....	» 207

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 208
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 212
4 ^a - Difesa - Pareri	» 213
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 214
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 224
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 225

CONVOCAZIONI	Pag. 226
--------------------	----------

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

20^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico a pubblicazione immediata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, e del sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, senatore Giuseppe Vegas, sulle prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio

Riprendendosi il dibattito sospeso nella seduta del 21 marzo scorso, interviene il senatore VIZZINI.

Il seguito del dibattito sull'audizione in titolo viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

118^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini e il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE comunica che l'Ufficio di presidenza che si è testé concluso ha definito il calendario della discussione generale sul disegno di legge n. 1206 e connessi, recante norme in materia di risoluzione di conflitti di interessi, che si svolgerà sull'arco delle sedute previste nel corso della settimana, sulla base dell'elenco degli iscritti a parlare. L'esame della proposta di indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 40 del 1998, in materia di immigrazione, è rinviato alla prossima settimana, in conformità con la richiesta presentata dai proponenti. Si è inoltre convenuto, su richiesta del senatore Kofler, di inserire nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione dalla prossima settimana il disegno di legge costituzionale n. 1238.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1206) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati

(9) ANGIUS ed altri. - Norme in materia di conflitto di interessi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra - l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(36) **CAMBURSANO.** – *Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità*

(203) **CAVALLARO ed altri.** – *Norme in materia di conflitto di interessi*

(420) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **MANCINO.** – *Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(1017) **RIPAMONTI.** – *Norme in materia di conflitto di interesse*

(1174) **MALABARBA ed altri.** – *Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi*

(1250) **ANGIUS ed altri.** – *Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi*

(1255) **VILLONE ed altri.** – *Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 marzo 2002.

Il senatore **BASSANINI** esprime l'auspicio che l'esame del disegno di legge consenta un confronto approfondito e la comprensione delle reciproche posizioni, nonché il raggiungimento di alcuni punti di convergenza fra le forze politiche.

Ricorda che molti paesi tradizionalmente hanno scelto di non disciplinare organicamente le situazioni di conflitto di interessi, nel presupposto che una diffusa etica civile consenta di evitare distorsioni nelle decisioni pubbliche, attraverso l'implicita sanzione che si determina allorché il corpo elettorale è chiamato a giudicare sull'operato dei governanti. Al contrario, altri ordinamenti (per esempio quello federale degli Stati Uniti d'America) regolano minuziosamente le ipotesi di conflitto di interessi, in modo da prevenire il loro verificarsi.

In Italia, dove storicamente il conflitto di interessi non è stato disciplinato, nella XII e nella XIII legislatura si sono esperiti diversi tentativi di definire regole idonee a evitare il verificarsi di situazioni non compatibili con il corretto svolgimento delle funzioni pubbliche, nella convinzione che, appunto, l'etica pubblica non sia automaticamente e di per sé sufficiente. L'argomento spesso utilizzato, secondo il quale il corpo elettorale nell'attribuire il potere di governo a una parte politica abbia implicitamente valutato ed escluso eventuali situazioni di conflitto di interessi, appare inconferente, specie se si considera che molte componenti dell'opinione pubblica sono poco avvedute rispetto alle distorsioni che possono scaturire da quelle situazioni.

L'obiettivo della disciplina in esame non è tanto principalmente quello di evitare che il cumulo di interessi pubblici e privati agevoli o favorisca un concorrente della competizione economica (principio cui sembra ispirarsi la scelta di affidare una serie di compiti di garanzia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato); non è obiettivo principale

neppure quello di evitare che vengano impropriamente favoriti interessi privati. Si tratta piuttosto di impedire possibili distorsioni nelle decisioni pubbliche, derivanti dal fatto che il titolare di cariche pubbliche è portato ad agire non già secondo l'interesse del bene comune o in base al programma di Governo, bensì anche con il fine di perseguire interessi propri.

In tale prospettiva, non è possibile distinguere, come si fa nel disegno di legge, fra posizioni identificate dalla funzione all'interno dell'impresa e quelle connesse al diritto proprietario, posizioni che al fine del conflitto di interessi risultano assolutamente omogenee e paragonabili.

Come in altri paesi, l'ordinamento italiano già prevede casi di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché di astensione dalle funzioni, seppure all'interno di normative non organiche e non esaustive.

Il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, invece, rappresenta una scelta irragionevole e sostanzialmente inefficace. Esso sanziona in modo incomprensibilmente diverse situazioni di conflitto di interesse omologhe, prevedendo sanzioni efficaci e preventive per quelle di minore rilievo e rinviando alla valutazione politica proprio le situazioni da cui potrebbero derivare maggiori distorsioni.

La sua parte politica potrebbe consentire a un modello di disciplina organica, come quello adottato negli Stati Uniti, che si basa essenzialmente sull'idea di rimuovere a monte le situazioni di conflitto di interessi, stabilendo per le nomine ministeriali il parere obbligatorio e vincolante dell'*Office of Government Ethics* e l'affidamento delle proprietà dell'interessato a un *blind trust* – meccanismo che peraltro non si applica formalmente a Presidente e Vice Presidente i quali, per prassi dichiarano unilateralmente di adeguarvisi – con mandato alla vendita.

Osserva infine che il richiamo all'articolo 42 della Costituzione, che ad avviso di alcuni comporterebbe l'impedimento costituzionale ad adottare soluzioni confliggenti con il diritto di proprietà, non è convincente, perché l'obbligo a vendere sussisterebbe solo laddove l'interessato voglia accedere alle cariche pubbliche. In ogni caso, l'adozione di soluzioni inidonee a impedire il conflitto di interessi violerebbe per converso il principio costituzionale della libertà di impresa.

Il senatore BORDON sottolinea che il disegno di legge sul conflitto di interessi riprende il suo *iter* in Senato in un momento assai delicato per le istituzioni, più volte invitate dal Capo dello Stato alla pratica tenace della prassi democratica.

Sarebbe pertanto opportuno uscire dal clima di scontro strumentalmente radicale che si è determinato alla Camera dei deputati con la decisione della maggioranza di approvare il testo attuale del disegno di legge. Anche il Governo e la maggioranza hanno ben compreso che esso è indifendibile, come testimoniano il tono imbarazzato con il quale il presidente Pastore ha illustrato il provvedimento e le dichiarazioni del ministro Fratini, il quale ha annunciato la disponibilità del Governo ad accogliere modifiche sostanziali.

Il disegno di legge, dopo aver precisato che la mera proprietà non costituisce motivo di incompatibilità e che le situazioni di incompatibilità non sussistono per le cariche e le attività svolte alla data di entrata in vigore, all'articolo 3 pone le condizioni che limitano l'individuazione di un conflitto di interessi: l'atto può essere censurato se ha incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare, se arreca danno all'interesse pubblico e se non riguarda una generalità o intere categorie di soggetti. Osserva, in proposito, che ben difficilmente un provvedimento normativo potrebbe essere di per sé qualificato come individuale e diretto a una situazione specifica, salvo forse il caso – ben noto – di un decreto-legge a suo tempo adottato proprio per assicurare la prosecuzione di attività d'impresa nel settore della comunicazione televisiva, preconstituendo una condizione di vantaggio insuperabile nei confronti di possibili concorrenti: quel decreto, infatti, è noto con il nome del suo beneficiario. Il contesto italiano, in effetti, è quanto mai singolare, come rileva autorevolmente sir Ralf Dahrendorf, esponente universalmente stimato della cultura liberale e democratica europea, che analizza il caso dell'onorevole Berlusconi, ricavandone la conclusione che il danno possibile alle istituzioni pubbliche e al funzionamento corretto del rapporto tra rappresentanza politica, responsabilità di governo e formazione dell'opinione pubblica, esige soluzioni non equivocate e di efficacia indefettibile.

Lo schema individuato dalle disposizioni dapprima citate, invece, deve giudicarsi non emendabile. Ritenendo che sia interesse della stessa maggioranza sgombrare il campo dalla questione del conflitto di interessi, l'oratore invita quindi il Governo a rinunciare al testo in esame, in modo da favorire l'apertura di una nuova fase in cui, attraverso un dibattito serio, si giunga finalmente alla definizione di una disciplina organica.

Il senatore CAMBURSANO dichiara che il testo licenziato dalla Camera dei deputati è inaccettabile per la sua parte politica. Ricorda che l'articolo 10 del testo unico delle leggi elettorali per la Camera dei deputati stabilisce già l'ineleggibilità per i titolari e i rappresentanti legali delle imprese concessionarie o altrimenti vincolate da rapporti con lo Stato, una disposizione interpretata sempre restrittivamente in sede di verifica dei poteri da parte delle Giunte delle elezioni.

Visto che l'Italia rimane uno dei pochi paesi in cui il controllo sulla validità delle elezioni è rimessa allo stesso legislatore al di fuori di qualsivoglia controllo giurisdizionale, il legislatore dovrebbe semplicemente estendere l'ineleggibilità a coloro che controllano le società o le imprese concessionarie o che risultino poterne disporre direttamente o indirettamente, o che possano determinarne le scelte o gli indirizzi, come il disegno di legge n. 36, di cui è proponente.

Il conflitto di interessi rappresenta un elemento che intossica la democrazia italiana e il testo licenziato dalla Camera finisce per aggravare la situazione. Si tratta di un testo inemendabile e indifendibile, che può solo essere ritirato da parte del Governo. In particolare l'articolo 3, stabilendo condizioni impossibili affinché si verifichi una situazione di con-

flitto di interesse e non prevedendo alcuna sanzione, salvo la comunicazione al Parlamento da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, costituisce una grossolana presa in giro e un insulto all'intelligenza degli italiani. Come è stato rilevato da più parti, l'onorevole Berlusconi controlla, direttamente o indirettamente, il 95 per cento dell'emittenza televisiva italiana, una soluzione intollerabile in uno Stato che si ispiri ai principi liberali. Si colloca in questo contesto l'inqualificabile messaggio diffuso dalla RAI a reti unificate, pronunciato dal Presidente del Consiglio dopo l'assassinio del professor Marco Biagi.

Il senatore CAVALLARO, presentatore del disegno di legge n. 203, già approvato da un ramo del Parlamento nella scorsa legislatura, osserva che l'obiettivo della disciplina organica delle situazioni di conflitto di interessi è la terzietà della politica. La questione è stata presente a tutte le democrazie, persino quelle embrionali, come la romana, dove le cariche pubbliche venivano considerate un *munus* incompatibile con altre attività. La società liberale dell'Ottocento, dove pure l'incidenza delle scelte della politica sull'economia era estremamente ridotta, continuò a considerare l'incarico politico come un onore.

Il problema del conflitto fra potere politico e attività economiche comincia a porsi con la società industriale; non è un caso che la disciplina più organica sia proprio quella degli Stati Uniti. Essa stabilisce rimedi endogeni al sistema industriale (le leggi *antitrust*) e rimedi esterni, volti ad impedire il cortocircuito fra politica ed economia.

Osserva che la nascita di un ceto politico professionale o paraprofessionale rappresenta una garanzia di terzietà e di indipendenza della politica, anche se evidentemente ogni rappresentante politico proviene dalla società civile e dal mondo dell'economia. È giusto che tutti possano aspirare alle cariche pubbliche, ma occorre salvaguardare il principio di uguaglianza e promuovere i criteri di imparzialità e di efficienza evidenziati anche nella Costituzione.

È necessario un sistema che impedisca strutturalmente e preventivamente la commistione negativa, in sintonia con la legislazione già vigente per i gradi minori dell'amministrazione. Al riguardo l'oratore evidenzia l'esigenza di ricorrere agli istituti della ineleggibilità e dell'incompatibilità e di prevedere metodi di rimozione delle situazioni di conflitto ritenendo che l'istituto del *blind trust*, contro il quale si è recentemente pronunciato il presidente emerito della Corte costituzionale Caianiello, sia pienamente compatibile con l'ordinamento civile e che possa essere applicato con eventuali aggiustamenti. Appare sconcertante, invece, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge, che esclude l'incompatibilità nel caso di mera proprietà di un'impresa o di azioni societarie.

Si tratta, in conclusione, di norme che devono essere respinte e combattute sia all'interno del Parlamento sia all'esterno.

Il senatore DEL PENNINO, rinviando l'esposizione delle sue considerazioni di merito a una successiva fase dell'*iter*, osserva che la condi-

zione posta dal senatore Bordon per lo svolgimento di un confronto aperto sul disegno di legge in esame, vale a dire il ritiro dello stesso da parte del Governo, rappresenta un grave ostacolo al lavoro della Commissione e introduce motivi di conflittualità con l'altro ramo del Parlamento.

Fermi rimanendo i legittimi argomenti di critica da parte dell'opposizione, auspica pertanto che detta condizione sia tempestivamente rimossa.

I senatori VILLONE e PASSIGLI sottolineano l'esigenza che il seguito del dibattito sui disegni di legge in titolo prosegua in presenza del ministro Frattini.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

(1211) Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo 2002.

Il senatore MONTI ritira gli emendamenti 1.1 e 1.2 riservandosi di presentarli eventualmente in sede di esame del provvedimento in Assemblea.

Il senatore VITALI dà per illustrati gli emendamenti all'articolo 5.

Il relatore MAGNALBÒ esprime parere contrario sugli emendamenti 01.2, 01.1 e 1.3. Sui rimanenti emendamenti si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario D'ALÌ annuncia la contrarietà del Governo a proposte emendative che incidano sul procedimento elettorale, ad eccezione di quelle recate dal disegno di legge. Esprime pertanto parere contrario sugli emendamenti 01.2, 01.1, 1.3, 3.0.1, 3.0.2, 4.0.1 e 5.2. Quanto all'emendamento 2.1 osserva che le misure per agevolare il voto per i portatori di *handicap* sono già previste dalla legge n. 15 del 1991. Invita pertanto i presentatori a ritirare la proposta e annuncia la disponibilità del Governo ad accogliere in proposito un ordine del giorno sostitutivo. Invita altresì a ritirare l'emendamento 5.1, ritenendo preferibile l'attuale formulazione dell'articolo relativo alla copertura degli oneri finanziari.

Il senatore MONTI ritira l'emendamento 2.1, in sostituzione del quale si riserva di presentare un ordine del giorno in sede di esame del disegno di legge in Assemblea.

Il seguito dell'esame del disegno di legge viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

119^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Saporito.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(1206) *Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati

(9) *ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(36) *CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità*

(203) *CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi*

(420) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(1017) *RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse*

(1174) *MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi*

(1250) *ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi*

(1255) *VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore VITALI ricorda che il Presidente, nella propria relazione, ha giudicato «rivoluzionaria» la parte del disegno di legge n. 1206 che attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una serie di funzioni in materia di conflitto di interessi, in particolare la comunicazione motivata al Parlamento a seguito degli accertamenti sulle situazioni

di incompatibilità. Tuttavia, il Presidente di detta Autorità, Tesauro, nell'audizione presso la Commissione ha espresso un giudizio complessivamente demolitorio della normativa, con osservazioni e critiche meritevoli di attenzione.

Anzitutto, egli ha eccepito la difficoltà che incontrerebbe l'Autorità di fronte al limite previsto dall'articolo 3, secondo il quale l'atto potrebbe integrare una situazione di conflitto di interessi solo laddove non riguardi la generalità o intere categorie di soggetti, nulla disponendo, peraltro, per il caso in cui una situazione di conflitto si determini in base a un comportamento omissivo. Analoga difficoltà incontrerebbe l'Autorità quando dovesse valutare l'incidenza specifica dell'atto sull'assetto patrimoniale del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

Una critica fondamentale all'impianto legislativo in esame, inoltre, riguarda il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 6, comma 5, sulle misure idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze pregiudizievoli del conflitto di interessi e a evitare che si ripetano casi analoghi, parere che, se fosse vincolante, non potrebbe distinguersi da un vero e proprio potere decisionale.

Si tratta evidentemente di osservazioni dirimenti che dimostrano l'assoluta inefficacia del provvedimento per gli stessi fini che esso si propone. Basti pensare all'esclusione della mera proprietà dai motivi di incompatibilità o alla scelta di limitare la valutazione sulle situazioni di conflitto di interessi agli atti o, infine, all'assenza di qualsiasi sanzione. In sostanza, in una condizione anomala per le democrazie occidentali, in cui il Presidente del Consiglio controlla le principali reti televisive private, il disegno di legge in esame ha l'effetto paradossale di legittimare la situazione in atto. La maggioranza e il Governo hanno scelto, fra le ipotesi esaminate dal Parlamento nelle passate legislature, quella peggiore, indifferenti alla circostanza che quello della comunicazione è un settore strategico nel funzionamento della democrazia liberale e che per esso il principio della separazione fra interessi pubblici e privati riveste un'importanza anche maggiore.

Si può discutere se sia più opportuno estendere alle situazioni di conflitto di interessi l'istituto della ineleggibilità ovvero introdurre un criterio di incompatibilità, ma è indiscutibile che l'ipotesi prescelta dal Governo è del tutto inefficace. Del resto, la disponibilità annunciata dal ministro Frattini ad apportare limitate modifiche al sistema sanzionatorio non sarebbe sufficiente a rendere valida una disciplina che stabilisce condizioni inaccettabili per la valutazione delle situazioni di conflitto di interessi.

Il senatore COLETTI ricorda l'iniziativa legislativa, da lui presentata, volta ad estendere ai parlamentari l'ineleggibilità prevista dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 276 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) per i cittadini condannati definitivamente per alcuni gravi reati e annuncia la presentazione di proposte emendative per introdurre una disposizione in tal senso nel disegno di legge in esame, ritenendo che le due questioni siano legate da una sostanziale affinità, riguardando in ogni caso

le condizioni di accesso e di esercizio per le critiche pubbliche più importanti nel sistema democratico.

Il senatore FALCIER sottolinea lo sforzo e la disponibilità del Governo in sede di esame del disegno di legge in Commissione e in Assemblea alla Camera dei deputati, dove sono state introdotte notevoli integrazioni al testo originariamente presentato. Ricorda, quindi, che una disciplina organica delle situazioni di conflitto di interessi non è stata approvata nella scorsa legislatura, quando i Gruppi dell'attuale opposizione ne avevano la possibilità, e si è preferito mantenere attuale l'argomento per farne oggetto di scontro politico.

La maggioranza e il Governo intendono affrontare il problema, riconsiderando situazioni di conflitto di interessi tradizionalmente ignorate o per le quali vi era il convincimento comune che i controlli politici e giudiziari fossero sufficienti ad assicurare il perseguimento degli interessi generali. L'argomento è stato lungamente dibattuto in campagna elettorale e i cittadini hanno deciso in maniera chiara. Il Governo si è assunto la responsabilità di una proposta e ha aperto un confronto con l'obiettivo di risolvere il problema, anche senza la speranza di soddisfare l'opposizione, che ha dimostrato di non avere alcun interesse a trovare una soluzione.

Dopo l'esame della Camera dei deputati, il disegno di legge si limita a disciplinare le situazioni di conflitto di interessi per i componenti del Governo e i sottosegretari, rinviando altri casi di incompatibilità e ineleggibilità alle cariche regionali alle norme di attuazione dell'articolo 122 della Costituzione.

Osserva che l'ingresso della società civile nella politica, piuttosto che un ostacolo da rimuovere, rappresenta una novità. Non può esservi dunque conflitto fra politica ed economia, fra chi è imprenditore e vuole fare politica e le istituzioni.

Dopo aver ricordato le norme e le disposizioni che affidano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'accertamento delle situazioni di incompatibilità e la loro rimozione con la promozione della decadenza dall'incarico e della sospensione del rapporto di lavoro, nonché la verifica degli effetti dell'azione del titolare della carica di Governo, osserva che i Gruppi di opposizione di fatto esprimono sfiducia nei confronti delle scelte del corpo elettorale nonché del Parlamento, cui viene affidato il compito di decidere in ordine alle segnalazioni effettuate dall'Autorità.

Il Governo ha annunciato ampia disponibilità a discutere su eventuali proposte di modifica del testo approvato dalla Camera. Vi sono dunque tutte le condizioni per un confronto di merito e per una collaborazione fra le forze politiche con l'obiettivo di approvare una buona legge.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene che l'argomento in discussione rappresenti un esercizio di filosofia della politica fra intelligenze tutte ben consapevoli dell'impossibilità di dare soluzione, attraverso una legge, a un problema che è sempre esistito.

Ricorda l'intervento del senatore Cavallaro, che ha ripercorso la vicenda storica della disciplina del conflitto di interessi; è mancata tuttavia un'analisi riguardo al modo in cui il problema è stato affrontato nell'esperienza marxista e dalla Chiesa. Commenta, quindi, gli interventi svolti dai senatori Bordon, Bassanini e Cambursano, i quali, pur con punti di vista diversi non hanno portato argomenti convincenti per una soluzione alternativa oggettivamente soddisfacente.

A suo parere, la valutazione sull'esistenza di un conflitto di interessi spetta ai giudici che dovrebbero applicare le leggi esistenti, mentre non avrebbe significato introdurre nuove figure di incompatibilità e ineleggibilità in un sistema già completo come quello italiano. Si tratta di una convinzione ben diffusa fra i cittadini, come si può verificare prendendo atto della distanza che si è determinata fra la classe dirigente dei Gruppi dell'opposizione e la loro base. Il popolo sa bene che il potere è fatto di mezzi e di uomini e che nessuno può dare una soluzione oggettiva; anche il professor Tesauro, nell'audizione presso la Commissione, molto correttamente non ha indicato ricette risolutive, pur evidenziando un certo disagio riguardo ad alcune disposizioni del disegno di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1094) Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

- e voto regionale n. 30 ad esso attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo 2002.

Il senatore VILLONE sottolinea l'opportunità di procedere a una serie di audizioni dei presidenti delle giunte e dei consigli regionali sulle disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo, considerato il rischio di una grave controversia su alcune norme.

Nel merito, esprime perplessità sull'istituto della incandidabilità, introdotto formalmente all'articolo 2 del disegno di legge, che a suo parere deve ritenersi una specificazione del più ampio concetto di ineleggibilità. Qualche dubbio suscitano anche i principi indicati dagli articoli 2 e 3 per l'attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione da parte delle regioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità, sui quali auspica una attenta riflessione, trattandosi di assicurare il principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 51 della Costituzione per l'accesso alle cariche elettive.

Ma l'argomento che sta determinando maggiori problemi è l'articolo 4, recante disposizioni di principio per la disciplina del sistema di elezione del presidente della giunta regionale e dei consiglieri, orientando di fatto la scelta statutaria. Infatti, l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, pur esprimendo preferenza per l'elezione diretta del presidente, non pone ostacoli a scelte eventualmente diverse da parte degli statuti e

dunque non lascia spazio alla legislazione, sia pure di principio, dello Stato, in particolare alla previsione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4, comma 1, che sembra postulare, quale soluzione ammissibile, solo l'elezione diretta del presidente.

In sede di esame del disegno di legge n. 1094, il legislatore dovrebbe comunque chiedersi se le disposizioni lasciano libere le regioni di adottare scelte diverse dall'elezione diretta e se i principi indicati pongono limiti alla potestà statutaria.

A tale riguardo, sottolinea che l'ampio spazio di autonomia riservato alle regioni in materia di forma di governo rappresenta un presupposto che favorisce, fra l'altro, un certo grado di competitività istituzionale che, a suo avviso, deve giudicarsi positivamente.

Il presidente PASTORE condivide alcune perplessità illustrate dal senatore Villone e ricorda che anche il relatore, senatore Falcier, ha espresso dubbi in ordine alla formulazione dell'articolo 4. Su indicazione del senatore VITALI, propone quindi che la Commissione convochi i rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome nonché quelli della Conferenza dei presidenti dei consigli regionali per una audizione sulle disposizioni del disegno di legge n. 1094, non appena possibile in base al calendario dei lavori del Senato. Propone, inoltre, di revocare il termine già fissato per la presentazione di eventuali emendamenti, ritenendo preferibile acquisire intanto le valutazioni provenienti dalle regioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 21,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1211**Art. 1.****01.2**

TURRONI

Prima dell'articolo, premettere il seguente:

«Art. ...

1. All'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero da ciascun Deputato o Senatore eletto al Parlamento".

b) al comma 5, dopo le parole "da un notaio" sono inserite le seguenti: ", da ciascun Deputato o Senatore eletto al Parlamento".

01.1

TURRONI

Prima dell'articolo, premettere il seguente:

«Art. ...

1. Dopo l'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 18-*ter*. 1. Sono esentati dalle sottoscrizioni previste dal comma 4 dell'articolo 18 e dal comma 1 dell'articolo 18-*bis* i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attra-

verso i propri eletti e relativamente alla lista presentata abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare"».

1.1

MONTI, STIFFONI

Sopprimere l'articolo.

1.2

MONTI, STIFFONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di rendere le operazioni di voto più rapide e trasparenti, è abrogato il decreto del Ministero dell'interno 2 aprile 1998, n. 117, recante i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni».

1.3

TURRONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9-bis. Sono esentati dalla sottoscrizione prevista dal comma 6, i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata, abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare"».

Art. 2.**2.1**

MONTI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «Le cabine», inserire le seguenti: «una delle quali è destinata ai portatori di handicap».

Art. 3.**3.0.1**

FASOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Le ore di mancata prestazione di lavoro, comprese nel periodo di cui al comma 1, sono considerate, a tutti gli effetti, ore di attività lavorativa.

3. Per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di cui al comma 1, i lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali, di cui al medesimo comma 1, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi. Qualora nei giorni predetti l'impegno del lavoratore presso il seggio abbia una durata inferiore ad una giornata lavorativa, la retribuzione aggiuntiva o il riposo compensativo saranno proporzionati alle ore di effettivo svolgimento delle funzioni.

4. Anteriormente all'inizio delle operazioni elettorali, le parti del rapporto individuale di lavoro concordano le specifiche modalità di attuazione del diritto di cui al comma che precede. Nell'ambito di tale accordo, il recupero del giorno di riposo settimanale avverrà con decorrenza immediatamente successiva alla conclusione delle operazioni elettorali"».

3.0.2

FASOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. È abrogato l'articolo unico della legge 29 gennaio 1992, n. 69».
-

Art. 4.**4.0.1**

MONTI, STIFFONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda elettorale, le parole "è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000", sono sostituite con le parole: "è punito con l'ammenda da 25,00 € a 258,00 €"».
-

Art. 5.**5.1**

VITALI

Dopo le parole «agli oneri derivanti dalla presente legge» inserire le seguenti: «quantificati in euro 40.400.000,00».

5.2

VITALI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136.».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

70^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il ministro della giustizia Castelli.**La seduta inizia alle ore 14,35.***IN SEDE REFERENTE**

(891-B) Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore Antonino CARUSO avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame del disegno di legge in titolo sarà limitato alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati salva la votazione finale. Passando a trattare il provvedimento in titolo, si sofferma innanzitutto sulla modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 1 con la quale il numero dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura (CSM) viene portato a ventiquattro, dei quali sedici togati e otto laici. Alla modifica all'articolo 1 è connessa quella al successivo articolo 5 – corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato – con la quale i componenti eletti dai magistrati vengono suddivisi, oltre ai due magistrati che esercitano funzioni di legittimità, fra quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero e dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero destinati alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario. La Camera ha poi soppresso l'articolo 3 del testo licenziato dal Senato. Si tratta di una scelta da condividere, anche se per motivazioni diverse da quelle sulle quali da alcune parti è stata richiamata l'attenzione. Non era e non è infatti vero che la disposizione in questione determinasse la paralisi del Consiglio Superiore della magistratura, implicando essa al massimo una possibile difficoltà di funzionamento e

doendosi ritenere palesemente infondata la tesi secondo la quale l'incompatibilità ivi prevista avrebbe riguardato tutti i componenti effettivi e supplenti della sezione disciplinare, e non soltanto i componenti della stessa che di volta in volta avessero partecipato alla decisione in ordine ad un caso determinato. Piuttosto, la soppressione della norma va condivisa in quanto essa appariva incompleta, stabilendo l'incompatibilità dei componenti della sezione disciplinare a prendere parte alle deliberazioni concernenti i trasferimenti ai sensi dell'articolo 2 della legge delle guarentigie, ma non considerando l'ipotesi inversa e cioè quella in cui il trasferimento ai sensi della legge sulle guarentigie avesse preceduto l'esame e le deliberazioni di competenza della sezione disciplinare.

All'articolo 7 del testo approvato dalla Camera dei deputati corrispondente all'articolo 8 del testo del Senato, è stato previsto che il numero di firme di magistrati presentatori non debba essere superiore a cinquanta, mentre al successivo articolo 15 è stata introdotta una disposizione transitoria – probabilmente pleonastica – con cui si prevede che le novità introdotte con il disegno di legge in esame non si applicheranno comunque al Consiglio superiore della magistratura attualmente in carica.

Si apre il dibattito.

Il senatore CONSOLO si dichiara assolutamente contrario alla modifica da ventuno a ventiquattro del numero dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, e ricorda come il Senato avesse attentamente valutato ed alla fine condiviso le ragioni a favore dell'abbassamento da trenta a ventuno del numero dei componenti. A questo riguardo la modifica introdotta dalla Camera dei deputati deve considerarsi o del tutto immotivata, ovvero dettata da considerazioni di carattere meta-giuridico – quali il voler favorire il raggiungimento di determinati equilibri fra le correnti – che egli giudica in contrasto con la *ratio* ispiratrice della legge e del tutto inaccettabile.

Il senatore ZANCAN sottolinea che, come non aveva compreso le ragioni a sostegno della scelta di ridurre i componenti elettivi del CSM da trenta a ventuno, così altrettanto oscure gli appaiono le ragioni della scelta di elevare tale numero da ventuno a ventiquattro. D'altra parte, non può non osservarsi come l'ampliamento da sette ad otto del numero dei componenti laici elettivi sia funzionale alle esigenze della maggioranza, in quanto è evidente che in tal modo il numero dei componenti del CSM eletti dalla maggioranza, rispetto alla soluzione precedente, passerà da quattro a cinque. Egli rimane della convinzione che il numero di trenta componenti elettivi rappresenti una soglia minimale al di sotto della quale non dovrebbe scendersi e, con riferimento poi alla modifica introdotta dall'articolo 7 del testo approvato dalla Camera corrispondente all'articolo 8 del testo del Senato, ritiene esiziale l'aver previsto un limite massimo al numero dei magistrati presentatori delle candidature, in quanto tale soluzione è contraddittoria rispetto alla finalità dichiaratamente perseguita di

far emergere ed agevolare candidature di singoli magistrati, al di fuori dell'apparato correntizio.

Il senatore CALVI, dopo avere richiamato le ragioni di contrarietà del gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo alle scelte di fondo che caratterizzano il disegno di legge in esame, sottolinea come le modifiche apportate dalla Camera dei deputati dimostrino in maniera inequivocabile che il disegno di legge stesso e la materia ad esso sottesa è stata esaminata in Senato in modo affrettato. Non può infatti non evidenziarsi come la scelta di elevare a ventiquattro il numero dei componenti elettivi del CSM sia stata dettata dal fatto che la previsione relativa alle incompatibilità determinava una estrema difficoltà di funzionamento del *plenum* del Consiglio superiore in materia di trasferimenti ai sensi dell'articolo 2 della legge sulle guarentigie, dovendosi sottrarre in tali ipotesi dai ventuno componenti elettivi i sei componenti della sezione disciplinare che avessero in precedenza già valutato il caso di specie di volta in volta in esame.

In conclusione ribadisce che il testo che la Commissione ed il Senato si apprestano a licenziare non può che essere oggetto di un giudizio negativo ed appare del tutto inadeguato rispetto alle finalità che lo stesso si prefigge.

Il senatore BOREA condivide le perplessità manifestate dal senatore Consolo circa la scelta della Camera dei deputati di portare da ventuno a ventiquattro il numero dei componenti elettivi del CSM, ma sottolinea come lo stato dell'*iter* dei disegni di legge sia tale che un'ulteriore modifica risulta di fatto impossibile.

Giudica invece sostanzialmente non comprensibili le considerazioni svolte dal senatore Zancan nel suo intervento.

Il senatore ZICCONI ritiene che non vi sia nulla di anormale nel fatto che la Camera dei deputati, in questo effettuando una valutazione di opportunità parzialmente diversa da quella fatta propria dal Senato, abbia ritenuto che esigenze tecniche legate al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura rendessero preferibile aumentare a ventiquattro il numero dei componenti elettivi dello stesso. Si tratta di un aggiustamento alla luce del quale egli ritiene che comunque non possa che ribadirsi una valutazione positiva sul disegno di legge nel suo insieme.

Il PRESIDENTE relatore dichiara chiuso il dibattito e, intervenendo in sede di replica, ritiene di dovere innanzitutto precisare che, a quanto gli risulta, l'aumento da ventuno a ventiquattro del numero dei componenti elettivi del CSM non è in alcun modo funzionale ad un migliore soddisfacimento degli equilibri delle diverse correnti in cui si articola la Magistratura associata.

Più in generale, sottolinea che il fatto che alla Camera sia stato possibile giungere alla soluzione in questione, mentre invece lo stesso non è avvenuto in Senato, trova la sua ragione nel fatto che durante l'esame

presso questo ramo del Parlamento vi è stato un atteggiamento di chiusura dell'opposizione ed anche della stessa magistratura associata all'esterno del Parlamento, essendosi entrambe limitate ad affermare la necessità che il numero dei componenti elettivi rimanesse attestato sulle trenta unità.

Conclude infine osservando come debba considerarsi priva di qualsiasi fondamento l'affermazione che la riduzione del numero dei componenti del Consiglio superiore si risolva in una delegittimazione dello stesso. A questo riguardo giudica significativo il fatto che lo stesso vice presidente del CSM abbia invece evidenziato come tale riduzione rafforzi la legittimazione di ciascuno dei componenti elettivi e quindi dell'organo nel suo insieme.

Condivide infine il giudizio del senatore Ziccone, secondo il quale l'aumento da ventuno a ventiquattro del numero dei componenti elettivi rappresenta un opportuno bilanciamento fra le ragioni ispiratrici della proposta di legge, da un lato, ed esigenze tecniche di più agevole funzionamento dell'organo, dall'altro.

Prende la parola il ministro CASTELLI, il quale giudica innanzitutto singolare il fatto che in questa sede la previsione di un limite massimo al numero dei magistrati presentatori di cui all'articolo 7 del testo approvato dalla Camera dei deputati sia avversata dal rappresentante del Gruppo dei Verdi - l'Ulivo, quando proprio tale parte politica si è fatta promotrice di tale emendamento presso l'altro ramo del Parlamento. Nel merito, si tratta di una previsione dettata esclusivamente da ragioni tecniche sulla base dell'assunto che qualsiasi normativa in materia elettorale prevede sempre un limite minimo ed un limite massimo al numero dei presentatori delle candidature, anche al fine di scongiurare l'ipotesi, peraltro sostanzialmente teorica, in cui, risultando il numero dei presentatori pari a quello degli elettori, potrebbe in concreto risultare impossibile procedere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore.

Più in generale, è priva di fondamento l'affermazione secondo la quale l'intervento legislativo in esame non sia stato accompagnato da un'attenta riflessione, mentre va precisato che, con particolare riferimento alla scelta della Camera dei deputati di sopprimere la disposizione in materia di incompatibilità, tale scelta è stata dettata esclusivamente dal fatto che questa disposizione è stata interpretata diversamente dall'altro ramo del Parlamento, ed il Governo ha quindi ritenuto preferibile una soluzione che sgombrasse il campo da qualsiasi dubbio.

Ugualmente priva di fondamento è la posizione di chi sostiene che una riduzione del numero dei componenti del Consiglio superiore potrebbe comprometterne l'efficienza. Basti pensare, al riguardo, che il risparmio di spesa che tale soluzione consentirà, permetterà di creare l'ufficio di assistente del Consigliere componente del CSM, il che non potrà che avere un ritorno positivo sul piano dell'efficacia.

In merito poi alla previsione di carattere provvisorio di cui all'articolo 15, sottolinea che si tratta anche qui di una previsione volta sostan-

zialmente a sgombrare il campo dalla possibilità di qualsiasi dubbio di natura interpretativa.

Gli sembra in conclusione che il Parlamento si appresti a licenziare un testo equilibrato e predisposto in assoluta buona fede, come dimostra tra l'altro il fatto che non tutta l'opposizione si è espressa in modo ad esso contrario alla Camera dei deputati, nonché la constatazione che l'opposizione stessa ha mantenuto per tutto il corso dell'esame un atteggiamento responsabile e non ostruzionistico.

Su proposta del PRESIDENTE relatore, la Commissione conviene di fissare alle ore 19 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

RELAZIONE SUL SOPRALLUOGO EFFETTUATO DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA IN ABRUZZO E MOLISE IN MERITO ALLA SITUAZIONE PENITENZIARIA IN TALI REGIONI

Il senatore ZANCAN riferisce sul sopralluogo effettuato in Abruzzo e Molise nei giorni dal 31 gennaio al 2 febbraio da una delegazione della Commissione composta dai senatori Cavallaro e Gubetti, nonché per il pomeriggio di venerdì 1° febbraio dalla senatrice Cinzia Dato nel corso del sopralluogo agli istituti penitenziari della Regione Molise.

Il sopralluogo ha avuto inizio con un incontro con il Presidente del tribunale di sorveglianza de L'Aquila.

Prendendo spunto dal fatto che nel carcere de L'Aquila si trova una significativa componente – circa settanta persone – sottoposta al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, componente per larga parte destinataria del regime in questione a partire da un periodo di tempo significativo, si è messo in rilievo che la mancanza di una chiara visione prospettica sulle intenzioni del legislatore circa la definitiva o meno acquisizione al sistema legislativo del regime di cui all'articolo 41-*bis* che, comunque, dopo successive proroghe verrà meno il 31 dicembre 2002, determina un non favorevole clima di incertezza nella magistratura di sorveglianza. Inoltre, poiché la materia è disciplinata dall'ordinamento penitenziario in maniera lacunosa, molto è lasciato all'attività di autointegrazione amministrativa, se non, talvolta, anche alla discrezionalità dei direttori di istituto, con ovvie differenze nell'applicazione a regime.

Alcuni possibili aspetti migliorativi dell'attuazione dell'articolo 41-*bis* sono stati messi in rilievo partendo dalla constatazione, verificata nella pratica, che i rigidi controlli praticati potrebbero essere sostituiti da tipologie altrettanto funzionali alla dissuasione del contatto con l'esterno, ma con caratteristiche meno afflittive.

In particolare si è detto che è vissuta in maniera particolarmente penosa la presenza del divisorio negli incontri con i figli minori, tanto che si è percepita la disponibilità dei detenuti a sottoporsi – in sostituzione – ad altro tipo di controllo anche audiovisivo e, comunque, il regime dell'articolo 41-*bis* pur se nella sua più rigida interpretazione, potrebbe pur sempre essere eluso determinandosi con opportuni accorgimenti contatti con l'esterno.

Si sono, poi, discusse alcune possibili modifiche legislative alle norme vigenti. Circa la possibile estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale, non si è riscontrata chiusura, essendosi ravvisato in tale misura comunque una forma di espiazione della pena. Sottolineandosi, piuttosto, che vi è una forte esigenza di potenziare il momento della sorveglianza rispetto all'applicazione della misura in questione.

Si è, poi, richiamata l'attenzione su alcuni profili che riguardano alcune specificità della magistratura di sorveglianza nell'economia complessiva del sistema giudiziario e penitenziario. È stata fortemente messa in rilievo la scarsa conoscenza del diritto penitenziario da parte dei magistrati giudicanti, aspetto da cui deriva la ridotta capacità di determinare e configurare la pena in funzione concreta della più idonea utilizzazione degli strumenti previsti dall'ordinamento penitenziario, principalmente le misure alternative alla detenzione. Inoltre, si è fatto rilevare l'esigenza di interrompere la prassi di coprire i posti della magistratura di sorveglianza prevalentemente con uditori giudiziari, che non hanno ovviamente l'esperienza necessaria per svolgere i propri compiti in situazioni di frequente caratterizzate da forti patologie nell'esecuzione della pena, intendendosi con ciò dire che spesso il tribunale di sorveglianza svolge compiti «rimediali» rispetto ad una non perfetta percezione da parte del giudice di cognizione degli effetti della pena irrogata. Anzi, al fine di una migliore conoscenza della situazione del soggetto in esecuzione pena, occorrerebbe che gli uffici di esecuzione facessero pervenire sia la sentenza che il titolo esecutivo.

Presso il dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (DAP) si svolgono periodiche riunioni dei presidenti dei tribunali di sorveglianza: si è osservato che a tali riunioni potrebbe essere utile partecipasse anche una componente parlamentare.

Perplessità si sono, poi, manifestate circa l'eventuale istituzione di un tribunale della pena, in considerazione del fatto che la fase della cognizione non conosce il contesto che ha portato il soggetto a delinquere. Altro aspetto da tenere presente è che la lentezza dei processi porta alla fase di esecuzione della pena quando è trascorso troppo tempo dalla commissione del reato. Ciò ha, da una parte, l'effetto di rendere la pena non dissuasiva e, dall'altro, di renderne improbabili gli effetti trattamentali.

In relazione all'esame, al momento del sopralluogo in corso al Senato, del disegno di legge n. 568 in materia di liberazione anticipata, il Presidente del tribunale di sorveglianza, sulla base dei dati statistici che ha ampiamente fornito alla delegazione, ha segnalato con favore l'ipotesi,

già prefigurata nel disegno di legge n. 4656 all'art. 11, c. 2, della XIII Legislatura, che provvedesse il magistrato di sorveglianza con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti: ciò alla luce della realistica constatazione che la percentuale di provvedimenti rigettati sul totale è sostanzialmente irrilevante.

Nel 2000 su un totale di 1611 richieste di liberazione anticipata, ne sono state concesse 1399 (87 per cento) e rigettate 212 (13 per cento). Nel 2001 per un totale di 1242 richieste, sono state 1099 (88 per cento) le liberazioni anticipate concesse e 143 quelle rigettate (12 per cento).

Piuttosto è stato rappresentato alla delegazione un fenomeno che è visto con preoccupazione per i suoi effetti finanziari sul bilancio dello Stato, vale a dire la presenza crescente e organizzata di giovani avvocati che si propongono al detenuto per officiare il procedimento di concessione della liberazione anticipata per la quale – occorre sottolineare – l'istanza è normalmente presentata dai servizi sociali e il cui onorario viene pagato – ricorrendone le condizioni – con i fondi destinati al finanziamento del gratuito patrocinio. Dato che la somma forfettaria liquidata è di 600 mila lire per istanza e che il tribunale de L'Aquila finalizza una media annua di duecento milioni al gratuito patrocinio, somma della quale circa l'80 per cento riguarda la concessione della liberazione anticipata è agevole prevedere che la proiezione di queste cifre sul complesso dei Tribunali di sorveglianza dell'intero territorio nazionale è suscettibile di determinare un onere complessivo più che ingente a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, seguono richieste di chiarimenti del presidente Antonino CARUSO e dei senatori MARITATI, CENTARO, BUCCIERO e CALLEGARO.

Per quanto riguarda, poi, l'affidamento in prova al servizio sociale – prosegue il senatore Zancan – il Presidente ha lamentato che, in concreto, costituisce un grosso problema l'eccessiva lunghezza dei tempi di attesa per ottenere le relazioni dai Centri di servizio sociale di alcune specifiche Regioni confinanti come la Campania o il Lazio, dalle quali, oltretutto, si segnala la più alta percentuale di provenienza della criminalità extraregionale, ma che rappresenta, a sua volta, la fetta più consistente del fenomeno criminale abruzzese.

Il Presidente ha quindi messo in rilievo l'esigenza di far svolgere quanto più rapidamente possibile i concorsi per l'assunzione dei nuovi magistrati e di incrementare il processo di depenalizzazione: nell'ambito delle condanne fino a tre anni, in particolare, non v'è certezza nell'applicazione della pena e, da questo punto di vista l'affermazione, provenendo dal tribunale di sorveglianza, ha una veste particolarmente qualificata.

Sotto il profilo della sanità in carcere non sono emersi elementi significativi e la situazione è stata descritta come abbastanza soddisfacente.

Nell'ospedale dell'Aquila, a circa tre chilometri dal carcere, sono in funzione stanze di degenza per i detenuti e il servizio dentistico, mentre per i detenuti cui è applicato l'articolo 41-bis funziona sempre la guardia medica.

Nel carcere di Sulmona vi sono alcuni detenuti affetti da AIDS e, talora, vi è qualche lamentela per l'approvvigionamento dei medicinali. Ma comunque, paradossalmente la buona qualità delle cure prestate in carcere fa sì che la salute di questi particolari malati migliori nel corso della detenzione e peggiori quando i medesimi scontano la pena all'esterno. La percentuale dei suicidi in carcere è bassissima, circa uno ogni due anni.

Come dato significativo viene, invece, riferita la mancanza di strutture idonee a gestire la situazione dei detenuti con problemi mentali, spesso dovuti a sindromi depressive. Il trasferimento temporaneo negli ospedali giudiziari (OPG) non dà risultati soddisfacenti e il rimedio è costituito solo dal ricorso agli psicofarmaci.

Per i detenuti con problemi di questo tipo la soluzione dell'OPG non viene considerata con favore e, anzi, sarebbe meglio che vi fosse all'interno del carcere una struttura *ad hoc*, con caratteristiche di flessibilità.

La regione Abruzzo presenta un basso tasso di criminalità. Gli istituti nel distretto interessato sono ad Avezzano, Chieti, L'Aquila, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo e Vasto. Vi sono due uffici di sorveglianza, cui sono preposti due magistrati ciascuno. Un Ufficio si trova a L'Aquila, con competenza sugli istituti penitenziari di Avezzano, L'Aquila e Sulmona e l'altro Ufficio ha sede a Pescara, con competenza per Chieti, Lanciano, Pescara, Teramo e Vasto.

La delinquenza in Abruzzo è legata allo spaccio di stupefacenti e ad una accentuata presenza di nomadi.

La questione dei detenuti extracomunitari è così rappresentata: ad Avezzano circa 50 per cento, all'Aquila 35 per cento e a Sulmona circa il 25 per cento. La nazionalità predominante è l'etnia albanese e si tratta della più violenta e inaffidabile. Seguono marocchini e tunisini. Il 95 per cento sembrerebbe non voler tornare al Paese di origine a scontare la pena.

Per questa fascia specifica di popolazione detenuta le possibilità di rieducazione e recupero sono molto compromesse dalla mancanza di radicamento sul territorio e dalla conseguente carenza di punti di riferimento familiari o altro cui riferire le eventuali attività trattamentali.

Sulla possibilità di intervenire sul fenomeno prevedendo l'espulsione come sanzione per scontare la pena nel Paese di provenienza, il Presidente del tribunale di sorveglianza si è dimostrato perplesso, dato che questo finirebbe per tradursi in una diminuzione delle garanzie dell'imputato mettendolo - di fatto - nell'impossibilità di difendersi.

Sempre nella giornata del 31 gennaio - prosegue il senatore Zancan - la delegazione ha incontrato i Rappresentanti della Regione Abruzzo, delle provincie di Chieti, Teramo, L'Aquila e Pescara e dei Comuni di Vasto, Avezzano, Lanciano, Pescara, Chieti, Sulmona e Teramo.

In generale, l'incontro ha evidenziato negli interlocutori una forte consapevolezza di come la collaborazione con l'istituzione penitenziaria sul versante della formazione e del reinserimento dei detenuti sia strumento indispensabile per un'effettiva riduzione dei comportamenti criminali. Sono state, localmente, segnalate alcune iniziative specifiche: a Vasto

– che si configura come una realtà di frontiera, caratterizzata in termini ricorrenti dal pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata proveniente dalle regioni confinanti tanto che a partire dal maggio di quest'anno è stato istituito un assessore alla sicurezza – è stata predisposta su un'area comunale una casa-famiglia gestita dal cappellano del carcere, utilizzata per dare alloggio ai familiari dei detenuti, di cui molti sono albanesi. Questa iniziativa ha sopito le crescenti tensioni tra gli extracomunitari in visita ai familiari detenuti e la popolazione locale che mal tollerava da parte dei primi il ricorso a forme di sistemazione temporanea tipo «accampamento» nomade. La provincia di Teramo sta realizzando, a sua volta, in collaborazione con il direttore del carcere di Teramo, un progetto per aderire ad una linea di finanziamento a carico di Fondi comunitari. A Chieti, il comune promuove nel locale carcere attività teatrali ed attività di formazione scolastica. Tuttavia il profilo più marcatamente funzionale del ruolo degli enti locali è stato individuato, oltre che nella capacità di assicurare un'efficace attività di formazione nel carcere, soprattutto nel fatto di garantire la serietà dell'offerta di lavoro rivolta dall'esterno ai detenuti, necessaria per l'inizio del processo di rieducazione: talora infatti sono stati registrati fenomeni estorsivi mascherati da offerte di lavoro a detenuti.

Conclusivamente, per tutte quelle misure che comunque consentono, anche parzialmente, una fuoriuscita dal carcere (quali permessi premio, ammissione al lavoro all'esterno, misure alternative alla detenzione), solo il rapporto fra realtà penitenziaria ed enti locali può sortire effetti concreti e disattivare in maniera operativa i circuiti in cui di preferenza si creano le condizioni dei fenomeni criminali.

Circa l'adeguatezza delle strutture carcerarie, viene ritenuta insufficiente la spesa pubblica in materia di edilizia carceraria: va con urgenza risistemato il carcere di Avezzano; il carcere di Pescara è considerato obsoleto e occorrono urgenti interventi di ammodernamento; medesime considerazioni valgono per il carcere di Chieti che, pur essendo di non risalente costruzione, ha bisogno di continui adeguamenti strutturali per corrispondere ai requisiti in tema di sicurezza. Il carcere di Vasto è sovraffollato e difficoltà derivano dal fatto che la struttura carceraria preesistente ha finito con il trovarsi inclusa all'interno di un'area destinata a riserva naturale.

È emersa una generalizzata preoccupazione per il sottodimensionamento degli organici del personale addetto, compreso quello magistratuale e per i turni disagiati che tale esiguità comporta: tuttavia il rapporto con la popolazione detenuta è considerato buono.

È infine emersa una forte propensione – espressa per bocca dei rappresentanti della provincia di Pescara e del comune di Pescara, con la contrarietà dei rappresentanti della provincia dell'Aquila – all'istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello dell'Aquila.

Infine, sono stati sollecitati stanziamenti per l'adeguamento della sede del tribunale di Chieti.

Il sopralluogo è proseguito incontrando a L'Aquila il difensore civico della Regione Abruzzo, in carica dal 18 novembre 1996. Il difensore ci-

vico ha sottolineato di non avere competenza istituzionale in materia penitenziaria. Peraltro, non sono mancate di giungere alla sua attenzione questioni attinenti a vicende giudiziarie che sono state da tale organo trattate in modo informale e in certi casi risolte, considerato che spesso il difensore civico è l'estrema risorsa cui ricorrono gli interessati quando vengono esperiti tutti i passabili previsti dall'ordinario circuito dei rimedi giurisdizionali ed amministrativi.

Ad avviso del difensore civico dell'Abruzzo occorrerebbe valorizzare l'istituto in questione attribuendogli attività di monitoraggio del sistema carcerario.

Ha fatto riferimento anche ad un disegno di legge (Atto Senato n. 3744) presentato nella XIII legislatura per l'istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale. Rispetto all'impostazione del predetto disegno di legge, che prevedeva un difensore civico di nomina parlamentare con poteri di ispezione ed accesso alle informazioni – in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per i minori, i centri di detenzione per immigrati, le caserme dei carabinieri e della guardia di finanza, nonché i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi sono camere di sicurezza – la posizione del difensore civico dell'Abruzzo rappresentava l'ipotesi di un ampliamento alla materia penitenziaria dei difensori civici regionali, con la creazione di una sorta di collegamento fra tutti i soggetti in questione, per ottenere la copertura di vigilanza su tutto il territorio nazionale. Alcuni esempi di attività, menzionati nella relazione introduttiva al disegno di legge in questione, possono chiarire l'importanza di tale funzione: abbreviazione dei tempi per un ricovero ospedaliero; dare informazioni per l'accesso al patrocinio gratuito per i non abbienti; sollecitare l'effettuazione dei lavori necessari per migliorare le condizioni igienico sanitarie dell'istituto; assicurare il rispetto dei diritti previdenziali del detenuto lavorante; garantire, tramite visite ispettive, una continua verifica del rispetto di standard minimi di trattamento; verificare la congruità e la compatibilità con la legge delle circolari ministeriali; monitorare i regolamenti interni, la loro compatibilità con condizioni dignitose di detenzione e con gli standard europei, i tempi dell'approvazione ministeriale, la loro fruibilità da parte degli extracomunitari; trasformare le sollecitazioni individuali in possibili miglioramenti globali delle condizioni di detenzione, anche, laddove necessario, a garanzia della riservatezza delle fonte informativa.

Purtroppo, la situazione italiana è lontana dal modello europeo e dal difensore civico dei diritti dei detenuti, che ha una funzione propositiva e di controllo. Peraltro, anche nel disegno di legge in questione vi era l'ipotesi – condivisa dall'interessato – della possibilità di apposite convenzioni fra il difensore civico delle persone private della libertà personale ed i difensori civici delle regioni o delle provincie autonome interessate.

Sempre nella giornata del 31 gennaio – aggiunge il senatore Zancan – la delegazione ha visitato la casa circondariale de L'Aquila.

Tale carcere si caratterizza per l'elevata presenza di detenuti stranieri, che rappresentano (al 31 gennaio 2002) circa il 50 per cento della popo-

lazione ristretta. In relazione a tali caratteristiche è stato intrapreso un programma di mediazione culturale cui hanno contribuito attivamente alcune cooperative, in particolare organizzando momenti di incontro comune con musica e cibi etnici.

Nel carcere vi è una percentuale di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario e la delegazione ha incontrato due di tali detenuti. Sono presenti le sale e le attrezzature necessarie per la partecipazione al dibattimento a distanza, ai sensi dell'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Le attrezzature specificamente dirette alla consultazione riservata fra il difensore presente nell'aula di udienza e l'imputato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 146-*bis* anzidetto, ricomprendono sia cabine che conchiglie di protezione. La qualità tecnica dei collegamenti è considerata soddisfacente dagli utenti. Vi sono, invece, alcune esigenze provenienti dagli imputati ai sensi dell'articolo 41-*bis* che sono state esposte dai rappresentanti dell'amministrazione dell'istituto penitenziario in questione. Come già segnalato nell'incontro con la locale magistratura di sorveglianza, vi è una indicazione contraria rispetto alla modalità di sicurezza – ai sensi dell'articolo 37, comma 5 del DPR n. 230 del 2000 – del doppio vetro nei colloqui, che è considerata inutilmente afflittiva (oltre che non sempre in grado di impedire forme di comunicazione con l'esterno) nella specifica situazione dei colloqui con i bambini di età superiore ai dieci anni, con i quali i detenuti vorrebbero avere una forma di contatto fisico. Preferirebbero, per ottenerlo, accettare di sottoporsi al controllo audio video.

Il carcere de L'Aquila è, inoltre, dotato di due cortili per lo svolgimento delle attività all'aperto e di una palestra. La delegazione ha preso atto dell'esigenza, al riguardo, di alcuni miglioramenti: in primo luogo, il fondo in cemento dei cortili è inadatto per le attività sportive svolte all'aperto e nel tempo crea problemi fisici alla pianta dei piedi, in secondo luogo occorrerebbe impedire il fumo in palestra.

Per quanto attiene all'attività culturale vi è una biblioteca – molto fornita e ben catalogata – di circa 4 mila volumi. L'attività di formazione prevede corsi di giardinaggio e un corso di informatica, che sarà avviato una volta avvenuta la riconversione – attualmente in atto – del laboratorio meccanico in dotazione.

La possibilità di lavoro nel carcere proviene prevalentemente dall'interno dell'amministrazione penitenziaria.

Sotto il profilo dell'assistenza sanitaria, è operante il servizio di guardia medica 24 ore su 24 e vi sono convenzioni che assicurano la copertura delle più significative specialistiche, tra cui il servizio di odontoiatrico. È stato segnalato altresì con soddisfazione il servizio di assistenza psichiatrica in atto.

Per quanto riguarda il vitto, il direttore ha messo in rilievo l'opportunità di una revisione dello stesso che, pur essendo preparato in ossequio al dosaggio e alla composizione decisi dall'Istituto per la nutrizione, ri-

sulta insoddisfacente per mancanza di una razione sufficiente di latte e per le eccessive dosi di riso.

Il giorno 2 febbraio la delegazione, dopo aver effettuato il sopralluogo in Molise, si è quindi spostata al carcere di Sulmona.

L'Istituto è il più grande del distretto. La direttrice del carcere ha prodotto alla delegazione una articolata serie di dati, non solo quelli richiesti dalla Commissione ma altresì ulteriori dati generali sull'istituto, su tutto il personale ivi operante con le relative qualifiche, l'organigramma della casa di reclusione, la consistenza del personale, i dati relativi all'area sanitaria, quelli di polizia penitenziaria sul nucleo traduzioni e piantonamento, i dati relativi all'area trattamentale complessivamente monitorata per l'anno 2001 e, infine, la situazione dei detenuti presenti alla data del 2 febbraio 2002. Si tratta di 406 detenuti, di cui la popolazione straniera è di 120 persone – pari al 34 per cento – mentre il numero dei condannati definitivi è di 360, pari al 95 per cento; infine sono stati forniti anche i dati relativi alla situazione delle presenze suddivisa per aree. Sotto tale profilo i detenuti comuni, su una capienza prevista di 200 unità, al 31 dicembre 2001 erano 210; per l'area di alta sicurezza, su una capienza prevista pari a 100, erano presenti 90 unità; per i detenuti sottoposti ad elevato indice di vigilanza, su una capienza prevista di 50 unità, ne erano presenti 27; per i collaboratori di giustizia su una capienza di 15 unità, ne erano presenti 9 e, infine, su una capienza di detenuti internati pari a 100 la presenza era di 76 unità. I tossicodipendenti complessivamente presenti raggiungevano il numero di 122; i detenuti extracomunitari erano invece 104.

All'interno del carcere di Sulmona è stata ricavata un'aula del tribunale di sorveglianza.

Per quanto riguarda la situazione sanitaria, l'infermeria è aperta 24 ore su 24, prestano la loro opera medici specialisti e vi è anche un presidio per le tossicodipendenze gestito dal SERT. L'assistenza odontoiatrica è assicurata. Come esigenza, il responsabile per l'area sanitaria, presente al sopralluogo, ha segnalato la necessità di sostituire la macchina per le radiografie, attualmente fuori uso. Come ulteriore esigenza vi è da considerare che attualmente i detenuti da ricoverare debbono esser indirizzati all'ospedale de L'Aquila, mentre non si è ancora potuto realizzare l'impegno dell'ASL di Sulmona che aveva preannunciato un reparto *ad hoc* da allestire nell'ospedale di Sulmona.

Circa le attività trattamentali si segnala che nell'istituto funziona una biblioteca, vi è una cappella che deve essere organizzata su fasce orarie perché non è sufficiente per tutti coloro che vi si recano e, fra l'altro, si stanno allestendo ambienti idonei allo svolgimento di pratiche di culto per religioni diverse. La presenza di soggetti appartenenti a religioni e culture diverse, determina anche l'esigenza di predisporre un tipo di vitto differenziato anche – molto richiesto – vegetariano e in questi termini è giunto un preciso appello da parte della direzione dell'istituto. Anche per il vitto ordinario la qualità è migliorata ma andrebbe aumentata la quantità.

Le lavorazioni che si svolgono all'interno del carcere, tutte finalizzate al soddisfacimento di bisogni interni all'amministrazione penitenziaria, consistono in un calzaturificio, una falegnameria – ampiamente dotata di macchinari – una sartoria. Vi è anche un ampio terreno per attività sportive.

Nella mattinata del 1° febbraio la delegazione – che si era spostata in Molise – ha incontrato a Campobasso il Presidente del tribunale di sorveglianza.

Il Presidente ha fornito alla delegazione i dati statistici relativi all'attività decisoria del tribunale e dell'ufficio di sorveglianza di Campobasso, che complessivamente assommano a 3956 provvedimenti nel 2001. Si tratta di un numero costante negli ultimi anni, anzi, si registra una leggera diminuzione, dovuta soprattutto alle competenze attribuite, dal nuovo regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario di cui al D.P.R. 30 giugno 2000, n.230, ai direttori degli istituti sulle istanze di prelievo di denaro dai fondi vincolati dei detenuti. Il Presidente ha poi fornito per iscritto i dati relativi all'organizzazione e funzionamento del tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza con riferimento anche alle innovazioni introdotte con la legge 27 maggio 1998, n.165, nota come «legge Simeone» e alla concreta attuazione delle misure alternative alla detenzione e alle altre riforme previste dalla legge 10 ottobre 1986, n.663 e successive modifiche.

L'applicazione della «legge Simeone» non ha creato – così come nei due anni di applicazione precedenti – problemi di allarme sociale: le richieste di immediata scarcerazione sono state 123 (l'anno precedente erano state 75) con 3 soli accoglimenti relativi all'applicazione immediata della detenzione domiciliare, misure ovviamente più restrittive rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale. Tuttavia, a proposito della «legge Simeone» permane, in campo nazionale, il grave problema di tutti i soggetti – anche pericolosi – che ottengono dai pubblici ministeri la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale e che restano, poi, in completo stato di libertà in attesa delle decisioni – che giungono a distanza di anni – in merito alle richieste di misure alternative dai competenti tribunali di sorveglianza. Considerato che tale fenomeno non riguarda il tribunale di Campobasso, ma è proprio soprattutto dei grossi centri estremamente gravati di lavoro, il Presidente ha considerato come estremamente necessario un aumento degli organici del tribunale di sorveglianza. Le concessioni di permesso premio assommano a 270 e a 75 quelli accordati per gravi motivi di famiglia; le richieste rigettate sono state complessivamente 313. Rispetto agli anni precedenti, le concessioni sono diminuite; ciò è dovuto in particolar modo alle aumentate presenze, negli istituti penitenziari, di soggetti che hanno una posizione giuridica non lieve, giacché condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Aumentate a 149 (l'anno precedente 125) le concessioni di misure alternative – anche per i tossicodipendenti – comprendenti affidamenti in

prova al servizio sociale, detenzioni domiciliari, semilibertà. Il Presidente ha segnalato il fattore positivo dell'instaurarsi di un maggior senso di responsabilità da parte dei fruitori delle misure alternative alla detenzione.

Nessuna richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena è stata accordata per malattia o tossicodipendenza e ciò nonostante le nuove norme più favorevoli.

Ad una specifica richiesta sulla percentuale di accoglimento delle istanze di liberazione anticipata, il Presidente ha osservato che gli ultimi dati sono di 378 liberazioni anticipate concesse e 36 parzialmente accolte, 141 respinte e 33 dichiarate inammissibili. In ogni caso si è segnalato che, a proposito di tale beneficio, il tribunale ha modificato la sua giurisprudenza negando la riduzione di pena a coloro che, condannati per un delitto previsto dall'articolo 4-*bis*, risultino in qualche modo collegati con la criminalità organizzata. Pendono comunque vari ricorsi in Cassazione avverso tali decisioni.

Su specifica richiesta ha altresì confermato che si è registrato un aumento dei casi di gratuito patrocinio per le richieste di liberazione anticipata.

Per quanto riguarda le misure alternativa alla detenzione, il Presidente ha segnalato il notevole aggravio di lavoro dovuto al crescente aumento di persone provenienti da altre regioni che scelgono di costituirsi in Molise, il che crea una notevole forbice fra il numero dei detenuti effettivi e il numero – che, diversamente, potrebbe apparire esorbitante – dei provvedimenti in materia adottati dal tribunale di sorveglianza.

Il Presidente – avuto riguardo ai dati riferiti all'anno 2000 – ha poi fatto osservare che a quella data il numero dei magistrati di sorveglianza era di 140 in tutta Italia a fronte dell'enorme carico di lavoro e della mancanza di collaboratori, richiamando l'attenzione sui profili – determinanti – del fatto che grazie all'opera della magistratura di sorveglianza e alla possibilità derivante di tenere fuori dal circuito penitenziario circa 37 mila persone, la situazione carceraria diventerebbe veramente esplosiva, con un numero di detenuti che, sommando detenuti e soggetti che godono di misure alternative, raggiungerebbe circa 100 mila condannati.

Il senatore Zancan aggiunge che, sempre nella giornata del 1° febbraio, si è svolto l'incontro della delegazione con gli esponenti degli enti locali.

I sindaci di Campobasso e di Isernia hanno voluto sottolineare il clima di forte collaborazione esistente con le locali strutture penitenziarie, compresa quella di Larino, collaborazione favorita anche dalla spinta propulsiva e dalla determinazione manifestata in tal senso dalle direttrici dei rispettivi istituti penitenziari.

Medesime positive considerazioni sono state esposte in merito all'azione del Provveditorato per l'amministrazione penitenziaria e rispetto alla collaborazione in atto con il tribunale di sorveglianza.

Per quanto riguarda, specificamente, il comune di Campobasso, è molto soddisfacente ed integrato il rapporto con le associazioni di volontariato che operano all'interno della realtà carceraria. Purtroppo è carente

la possibilità di finanziare iniziative di lavoro da sfruttare nel contesto del lavoro all'esterno dei detenuti, ovvero per concorrere alla predisposizione, in concreto, delle condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale, in considerazione degli impegni finanziari dovuti alla presenza di una significativa quota di lavoratori socialmente utili (LSU). Vi è però una cooperativa di *ex* detenuti che si applica al giardinaggio, che si è rivelata positiva e si pensa di estendere l'esperienza ad altri casi. Per quanto riguarda la Regione, la Giunta ha finanziato un progetto di recupero per formazione artistica e anche in questo caso vi sono altre iniziative *in itinere*.

Per quanto attiene più specificamente le strutture carcerarie a Campobasso, vi sono chiari elementi di sovraffollamento, ma mancano i fondi per procedere alla costruzione di un carcere più decentrato, anche se l'area a ciò finalizzata è già stata inclusa nel piano regolatore.

Si delinea con molta evidenza il più volte ricordato fenomeno della delinquenza «importata» dalle regioni viciniori, particolarmente Puglia e Campania, laddove la situazione dell'ordine pubblico locale è molto positiva ed integrata.

Dal punto di vista sanitario la situazione è positiva: non solo non vi è deficit di bilancio, ma lo stato di salute della popolazione sanitaria è considerato attestarsi su un livello superiore alla media.

Per quanto riguarda la provincia di Isernia, è stato evidenziato con preoccupazione l'aumento di criminalità di estrazione sia extra-regionale che di soggetti extracomunitari, nonché l'esistenza di un rapporto diretto fra la presenza di soggetti in visita ai detenuti delle sopra menzionate categorie e l'aumento della microcriminalità.

Sotto tale profilo si è delineata una certa contrapposizione fra tale tendenza, più caratterizzata verso gli aspetti di contrasto, e l'altra, espressa da altri partecipanti, che sembravano maggiormente inclini a praticare una cultura dell'accoglienza e del dialogo con queste realtà esterne. Rispondono a tale ultima filosofia talune iniziative intraprese dalla provincia di Campobasso, fra cui un programma di recupero scolastico delle bambine Rom attuato da alcuni direttori didattici locali.

Nel pomeriggio del 1° febbraio, la delegazione della Commissione, a cui si è aggiunta la senatrice Cinzia DATO, ha visitato la casa circondariale di reclusione di Campobasso. La direzione dell'istituto ha messo a disposizione della delegazione in forma scritta i dati relativi alla popolazione detenuta ed al personale impiegato.

I componenti della delegazione hanno constatato che la situazione dei detenuti comuni è nettamente al di sotto degli *standard*.

Nelle celle sono allocati fino a sei detenuti, sistemati con brande a castello, in camere che comunque ne possono ospitare due o al massimo tre. Lo stato dei bagni è insoddisfacente. L'area riservata ai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario è soddisfacente.

Il senatore Zancan, sottolinea con forza che nel complesso il giudizio unanime della Commissione è nel senso che, malgrado ogni impegno del

personale addetto, la situazione debba essere immediatamente modificata, essendo al di sotto di ogni minimo livello di civiltà. La più ovvia, anche se non sufficiente, misura dovrà essere nel senso di un immediato sfollamento sino a ridurre la popolazione carceraria a non più di tre detenuti per cella.

Il senatore GUBETTI manifesta disponibilità ad elevare, in casi eccezionali, il limite a quattro.

Successivamente, riprende il senatore Zancan, la delegazione ha visitato la casa circondariale di Larino.

L'istituto di Larino consta di quattro sezioni, due di reclusione a regime ordinario, una per detenuti imputati di reati gravi e quindi richiedenti una maggior sorveglianza, una adibita a custodia preventiva, più due reparti, uno funzionante come isolamento e l'altro predisposto dal Ministero per la custodia di detenuti parenti di collaboratori di giustizia. Alla data del 1° febbraio 2002 la situazione della popolazione detenuta era di 192 unità, su una capienza prevista di 94 detenuti. La direzione della casa circondariale ha fornito dati dettagliati in merito alla ripartizione dei detenuti, come richiesto dalla Commissione. Sono stati altresì messi a disposizione della delegazione i dati concernenti il personale addetto, sia civile (7) che di polizia penitenziaria (134).

L'attività lavorativa all'interno dell'istituto registra una pasticceria di buon livello che è gestita da una cooperativa.

Per quanto riguarda le attività trattamentali, all'interno del carcere è attivato l'insegnamento di scuola media superiore.

Il sopralluogo si è concluso nella giornata del 2 febbraio con l'incontro della delegazione con il Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e con tutti i direttori degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale della regione. Nel corso di tale incontro, il direttore del carcere di Chieti ha evidenziato la necessità di intervenire sulla struttura per adeguarla ai sopravvenuti *standard* qualitativi, cui essa attualmente non corrisponde, nonostante sia stata costruita piuttosto di recente, nel 1967. Nell'area sono attualmente presenti 130 detenuti, di cui 110 sono detenuti definitivi, vi è una casa per arrestati di circa 15 unità di capienza, non vi sono stanze singole, ma «camerotti» che possono ospitare 5 o 6 persone. Per quanto riguarda l'area sanitaria, l'assistenza medica è soddisfacente.

Relativamente all'area trattamentale, il personale non è sufficiente e manca lo psicologo presso il SERT.

Circa la configurazione dell'istituto penitenziario di Teramo – che è occupato da circa 300 detenuti ed è stato costruito nel 1986 – anche qui vi è un'esigenza di riallineamento agli *standard* previsti per tali strutture, che però non risulta tecnicamente fattibile per i criteri con cui la struttura è stata concepita. Gli effetti del sovraffollamento hanno determinato la necessità di utilizzare per due persone i locali che erano stati predisposti per ospitare una sola persona, il che ha determinato una riduzione, con

effetti del tutto insoddisfacenti, dello spazio minimo a disposizione dei detenuti.

Circa la configurazione dell'istituto, vi è una «sezione pedofili» ed un'altra sezione dove sono ospitati detenuti che hanno problemi di compatibilità con gli altri. Un aspetto messo in evidenza con particolare sollecitazione è quello dei gravi disagi psichici che affliggono una significativa percentuale – circa 20 – di questi detenuti. Infine, in merito alle dotazioni organiche, esse appaiono insufficienti in considerazione delle tipologie di restrizioni, particolarmente la massima sicurezza e la criminalità organizzata.

Per quanto riguarda il carcere di Avezzano, esso è caratterizzato dalla presenza di detenuti extracomunitari per circa il 50 per cento della popolazione. Le stanze sono di circa 35 metri quadri con 5 o 6 posti. L'istituto era stato dichiarato fuori norma anche se è ancora in uso a seguito di un apposito decreto dell'Amministrazione penitenziaria e si è in attesa di finanziamenti per la ristrutturazione. Il volontariato è molto attivo e presente; sono anche consistenti le donazioni effettuate e vi è da parte della comunità locale un'attenzione notevole alla realtà penitenziaria. Sotto il profilo della situazione sanitaria manca ancora, nonostante gli sforzi della direzione, una convenzione per l'assistenza psichiatrica e pertanto l'amministrazione è stata costretta a ricorrere a qualche iniziativa temporanea. È invece rischiosa la situazione della guardia medica, che non copre le ventiquattro ore.

Il carcere di Pescara ospita circa 200 detenuti, l'istituto si trova in una zona paludosa, infestata dalle zanzare ed è tuttora in una situazione di cantiere aperto. Il numero di detenuti per cella è di circa 2 unità, che possono anche arrivare a 3, e lo spazio vivibile a disposizione è di circa 14 metri quadri, compreso il bagno. Durante l'estate si verificano fenomeni di sovraffollamento che rendono la situazione ancora più problematica e si è costretti a collocare letti a castello. Naturalmente, gli sforzi della direzione sono sempre diretti a cercare di tenere sotto controllo la capienza.

Per quanto riguarda il carcere di Lanciano, si tratta di un carcere ad alta sicurezza con pochi locali, pochi tossicodipendenti, popolato soprattutto da detenuti per reati comuni. La capienza regolamentare è di 205 posti. La capienza possibile è di 265 posti, quella tollerabile è di 285. Viene messa con particolare enfasi l'accento sulla necessità di potenziare il personale per le attività trattamentali. Del ruolo degli educatori si sente un bisogno ancora più sostenuto degli appartenenti alla polizia penitenziaria.

Nel carcere di Vasto vi è un forte numero di stranieri, mentre per quanto riguarda il profilo sanitario è elevata la presenza di detenuti tossicodipendenti o affetti da AIDS. La capienza regolamentare è di 154 unità, mentre quella tollerabile può essere indicata in 170 unità.

Sono quindi intervenuti i responsabili dei CSSA dell'Aquila, che hanno evidenziato di seguire circa cento affidamenti nelle varie tipologie, con un organico di sette assistenti sociali, e che la maggior parte del numero di affidamenti viene dallo stato di libertà. Si è riscontrato un atteg-

giamento favorevole all'ipotesi di estendere la normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale, ed in tale eventuale prospettiva si è espressa la preferenza per la compilazione di un testo unico delle misure alternative, mirato anche a coordinare la normativa in questione ed a risolvere alcune incongruenze nella gestione e nell'affidamento delle diverse competenze. Anzi, a tale specifico proposito è stato consegnato alla Commissione un documento di studio predisposto dai responsabili in questione.

Per quanto riguarda il CSSA di Pescara, esso si compone di ventisette persone, di cui sedici assistenti sociali ed una psicologa in convenzione, nonché uno sportello informativo per l'avviamento al lavoro. È irrinunciabile l'esigenza di potenziare ulteriormente la struttura. Inoltre, la direttrice del centro servizi sociali di Pescara ha segnalato l'esigenza di inserire l'attività dei centri di servizio sociale nella proposta di «piano sociale» che è in corso di formulazione da parte della regione Abruzzo.

Il Provveditore regionale ha poi ricordato che l'amministrazione penitenziaria ha chiesto dati sulla capienza di ogni istituto penitenziario situato nel distretto, chiedendo altresì a tutti i direttori di esprimere la loro opinione circa il numero di detenuti da considerare a capienza tollerabile.

Infine, la delegazione ha ritenuto di dover sottolineare con particolare rilievo l'attitudine positiva di tutto il personale incontrato nel corso dei sopralluoghi, l'impegno, la diligenza e la particolare capacità di vigilanza. Non sono state rilevate lacune di sorta. Tuttavia resta innegabile la diversificazione fra le caratteristiche delle diverse strutture che talora oltrepassano i limiti della ragionevole accettabilità e, quando divengono eccessive, non può non ritenersi violata la parità di trattamento dei detenuti.

Si è ritenuto che, per quanto riguarda il numero dei detenuti ospitati, quattro unità debbano essere considerate un numero invalicabile, nemmeno in nome di una asserita situazione di emergenza.

Conclusivamente va messo in rilievo il potenziale e la valenza delle misure alternative alla detenzione e della connessa esigenza di valorizzazione del personale di supporto, anche eliminando le diseguaglianze nei percorsi di carriera e di retribuzione fra il personale civile e il personale di polizia penitenziaria, specificamente nelle figure apicali.

Per quanto attiene alle provvidenze urgenti da assumere – conclude il senatore Zancan – va richiamato con energia quanto segnalato rispetto alla inaccettabile situazione detentiva di sovraffollamento del carcere di Campobasso.

La seduta termina alle ore 16,10.

71^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(891-B) Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame).

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Si passa all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e degli emendamenti presentati.

Il senatore CALVI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, sottolineando come gli stessi siano volti a riportare a trenta il numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (CSM) e osservando che fino a questo momento sono rimaste prive di una concreta dimostrazione della loro fondatezza le affermazioni secondo le quali la riduzione del numero dei componenti si risolverebbe in una maggiore efficienza del Consiglio medesimo.

Sottolinea altresì che le modifiche proposte sono connesse, da un lato, ai successivi emendamenti a sua firma relativi all'articolo 5 e, dall'altro, all'emendamento 2.0.2 che ripropone il testo dell'articolo 3 del disegno di legge come approvato dal Senato. A quest'ultimo proposito evidenzia come la previsione dell'incompatibilità per i componenti della sezione disciplinare non avrebbe comportato alcun problema di funzionalità del Consiglio e ne avrebbe favorito una maggiore efficienza qualora il numero dei componenti elettivi dello stesso fosse rimasto invariato.

Il senatore DALLA CHIESA illustra l'emendamento 1.3, rilevando come lo stesso sia connesso con i successivi emendamenti 5.2, 5.3 e 5.5.

Più in generale, con riferimento al complessivo *iter* del disegno di legge in esame, manifesta le proprie perplessità per il fatto che la ridu-

zione a ventuno del numero dei componenti del CSM, giudicata un punto irrinunciabile dalla maggioranza in Senato, non sia stato più considerato tale durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Si sofferma quindi sul successivo emendamento 2.0.1 che tende a ripristinare la previsione in materia di incompatibilità per i componenti della sezione disciplinare, originariamente introdotta dal Senato.

Il presidente RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, rifacendosi alle considerazioni già svolte nella seduta pomeridiana odierna.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza del numero legale, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Posto ai voti è approvato l'articolo 1 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.0.1, di contenuto identico all'emendamento 2.0.2, con ciò intendendosi approvata la soppressione da parte della Camera dei deputati dell'articolo 3 del testo licenziato dal Senato.

Sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 5, 7 e 15 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione conferisce infine mandato al presidente relatore a riferire in senso favorevole sul testo del disegno di legge come modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta della Commissione già convocata per le ore 8,30 di domani mattina non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 21,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 891-B**Art. 1.****1.1**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo 1.**Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.*

1.2

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo 1.

1.3

DALLA CHIESA

Al comma 1, sostituire la parola: «sedici» con la parola: «diciotto» e la parola: «otto» con la parola: «nove».

Art. 2.**2.0.1**

DALLA CHIESA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (Procedimenti e deliberazioni cui non partecipano i componenti della sezione disciplinare) – 1. I componenti della sezione di-

disciplinare non prendono parte ai procedimenti e alle deliberazioni concernenti i trasferimenti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

2. La successiva numerazione degli articoli si regola in base a tale inserimento"».

2.0.2

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (*Procedimenti e deliberazioni cui non partecipano i componenti della sezione disciplinare*) – 1. I componenti della sezione disciplinare non prendono parte ai procedimenti e alle deliberazioni concernenti i trasferimenti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511."».

Art. 5.

5.1

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire la parola: «sedici» con la seguente: «venti» e al capoverso 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) in un collegio unico nazionale, per diciotto magistrati che esercitano funzioni di merito».

5.2

DALLA CHIESA

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire la parola: «sedici» con la parola: «diciotto».

5.3

DALLA CHIESA

*Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, al capoverso 2, lettera b),
sostituire la parola: «quattro» con la parola: «cinque».*

5.4

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, al comma 2, lettera c),
sostituire la parola: «dieci» con la parola: «quattordici».*

5.5

DALLA CHIESA

*Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, al capoverso 2, lettera c),
sostituire la parola: «dieci» con la parola: «undici».*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

42^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

(1218) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore FORLANI, sottolineando preliminarmente l'importanza dell'Accordo in ratifica nella prospettiva di un'intensificazione della cooperazione italo-russa nel settore spaziale, e più in generale nel campo dell'alta tecnologia, sia per ciò che attiene alla ricerca scientifica che per le applicazioni industriali. Per l'Italia, il rafforzamento della cooperazione spaziale con la Russia offre l'opportunità di accedere a tecnologie ed infrastrutture di straordinaria rilevanza, che possono trovare riscontro solo nella realtà statunitense, mentre da parte russa si fa affidamento sul maggior livello di modernizzazione che caratterizza l'industria aerospaziale italiana tanto ai fini della ricerca, che della fornitura di parti e macchinari che, infine, della produzione e commercializzazione congiunta di apparati ad alta tecnologia.

L'Accordo tende a sostenere, soppiantando un analogo strumento patrizio concluso nel 1988 tra l'Italia e l'Unione sovietica, le iniziative di ricerca relative allo spazio tra enti ed agenzie delle due parti contraenti, favorendo lo scambio di informazioni e la realizzazione di progetti comuni. Nel contempo, esso è diretto ad assicurare facilitazioni doganali e fiscali per i beni destinati alla ricerca e alla sperimentazione spaziale che saranno eventualmente trasferiti da un paese all'altro.

Passa quindi ad illustrare brevemente l'articolato, soffermandosi dapprima sulle disposizioni che tendono a definire gli obiettivi, le forme e gli strumenti della collaborazione (articoli 1-8, 10 e 13), quindi sugli articoli

11 e 12, che individuano meccanismi di agevolazione sul piano materiale e organizzativo delle attività di cooperazione e, infine, sugli articoli 9 – con il relativo Allegato – e 14, inerenti, rispettivamente, al trattamento della proprietà intellettuale e alla disciplina delle controversie.

In conclusione, auspica la sollecita conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Il PRESIDENTE, considerato che non sono pervenuti i prescritti pareri, rinvia il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

69^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Aprea e Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE**(998) ASCIUTTI. – Istituzione sperimentale del Servizio di psicologia scolastica**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BIANCONI, la quale ricorda come il disegno di legge in esame riprenda pressochè testualmente il testo elaborato nella precedente legislatura dalla Commissione speciale per l'infanzia. In merito a quel testo, che aveva registrato il consenso di tutte le forze politiche e che era frutto di un lungo lavoro originato da diverse iniziative legislative parlamentari, la predetta Commissione speciale aveva richiesto la sede deliberante. Tuttavia, a causa dell'esiguità delle risorse finanziarie destinate al disegno di legge, venne a mancare la necessaria convinzione per condurre l'*iter* legislativo sino al suo termine. Si ritenne, infatti, da parte di alcuni parlamentari che l'intervento operato da quel provvedimento, finanziato in maniera inadeguata, sarebbe stato scarsamente significativo e non risolutivo. La speranza pertanto è che il nuovo Parlamento possa dotare questo disegno di legge di un corredo finanziario più consono alle esigenze.

Illustrando poi il provvedimento nel merito, la relatrice evidenzia che esso conferma le scelte operate nella precedente legislatura lasciando alle regioni e all'autonomia scolastica la più ampia potestà di avviare o meno il Servizio di psicologia scolastica e quindi eventualmente di organizzarlo. Tale impostazione trova peraltro un fondamento ancora maggiore a seguito della intervenuta riforma del Titolo V della Costituzione.

Ugualmente confermata, inoltre, è la decisione di correggere finalmente a livello nazionale un equivoco risalente nel tempo, che ha determinato una lacuna gravissima – a livello nazionale e non semplicemente locale – a danno dei minori. La distribuzione delle risorse professionali seguita all'approvazione della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ha infatti penalizzato particolarmente il settore della psicologia scolastica, in quanto l'assistenza psicologica è stata soprattutto rivolta agli adulti, agli adolescenti e ai minori già diagnosticati come malati. Tale utilizzazione degli psicologi italiani è andata a discapito della prevenzione, proprio in uno dei settori dove la differenza dei costi fra prevenzione e cura è più macroscopica e nonostante tutte le ricerche a livello internazionale dimostrino che le malattie psichiatriche, criminali e tossicodipendenti possono essere evitate solo se i minori vengono messi in grado di elaborare psicologicamente in maniera precoce i loro problemi.

Ella dà poi conto dei singoli articoli del provvedimento, iniziando dall'articolo 1 che prevede la possibilità per le regioni di istituire il Servizio di psicologia scolastica, a livello sperimentale, per la durata di un triennio. Tale servizio viene considerato quale supporto all'attività delle singole istituzioni scolastiche e delle famiglie, avente lo scopo di contribuire al miglioramento della vita scolastica attraverso il sostegno allo sviluppo armonico dell'alunno e la prevenzione del disagio sociale e relazionale.

L'articolo 2 disciplina invece l'organizzazione del Servizio, prevedendo il ricorso a strutture specializzate o a singoli professionisti comunque iscritti all'ordine professionale degli psicologi. Viene inoltre riconosciuta alle istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, la facoltà di avvalersi dei Servizi di psicologia scolastica istituiti. Quanto all'articolo 3 del disegno di legge, esso precisa i compiti e le attività del Servizio sopra menzionato. Al riguardo, la relatrice si sofferma in particolare sull'attività di consulenza e sostegno ai docenti, agli alunni e ai loro genitori sia in forma collegiale sia individuale, sulla promozione di attività di formazione per gli operatori scolastici e sull'attività di orientamento e collegamento per e con i genitori finalizzata alla promozione e al coordinamento delle attività di orientamento scolastico e professionale, ricordando nel contempo il compito del Servizio di operare il collegamento con altri servizi territoriali, fatte salve le rispettive competenze.

La fase di sperimentazione del Servizio di psicologia scolastica è invece oggetto dell'articolo 4, che stabilisce che sia il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a coordinare e assicurare il monitoraggio della predetta sperimentazione per la durata di tre anni scolastici, in vista della realizzazione di almeno un Servizio permanente in ogni regione o provincia autonoma. A tale scopo, viene istituito con decreto ministeriale un comitato tecnico-scientifico, della cui composizione dà puntualmente conto la relatrice.

Infine, ella riferisce sull'articolo 5, relativo alla copertura finanziaria del provvedimento, per il quale vengono stanziati più di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1019) NANIA. – *Interventi per l'espansione dell'Università di Messina nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo*

(1020) TOFANI. – *Interventi per l'espansione dell'Università di Cassino nelle città di Sora e nella provincia di Frosinone*

(1175) PEDRIZZI e FORTE. – *Interventi a favore dell'Università pontina*

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore GABURRO riferisce in primo luogo sull'analogia che accomuna i tre disegni di legge in esame e che riguarda le risorse ad essi destinate, tutte esplicitamente indicate nelle finalizzazioni della manovra finanziaria per il 2002 relativamente agli accantonamenti volti a finanziare le leggi che verranno approvate nel corso dell'anno.

Egli si sofferma poi sulle differenze fra i provvedimenti in oggetto, sottolineando come per l'università di Messina e per quella di Cassino si tratti di prevedere una loro espansione in altre città, mentre gli interventi in favore dell'università Pontina sono diretti ad assicurarne il potenziamento senza procedere alla creazione di sedi decentrate.

In merito al disegno di legge n. 1019, in particolare, il relatore pone l'accento sulla necessità dell'espansione ivi prevista, dal momento che le città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo contano, rispettivamente, 45 mila e 32 mila abitanti circa e che intorno ad esse orbita un bacino di utenza di cinquanta comuni. Un'analogha esigenza di espansione vale per l'ateneo di Cassino – di cui al disegno di legge n. 1020 – che conta circa trecento docenti e altrettante unità di personale tecnico-amministrativo, al servizio di più di 12 mila studenti, e che anche quest'anno ha registrato 2.900 nuove immatricolazioni.

Diverso è il caso della sede decentrata dell'università «La Sapienza» di Roma, istituita a Latina da più di un decennio, e che forma oggetto del disegno di legge n. 1175. In tale sede, sin dal 1990, ha avuto inizio lo svolgimento di un corso di laurea in economia e commercio, a cui si sono affiancati negli anni successivi i corsi relativi ad alcuni diplomi universitari, che il relatore elenca puntualmente. Già con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, fu inoltre previsto di poter concedere al centro universitario di Latina il corso di laurea in giurisprudenza. Nel contempo è stata avanzata la richiesta per poter avviare altri corsi di laurea e per diplomi.

Attualmente l'ateneo di Latina costituisce ormai una realtà a sé, in applicazione del decreto ministeriale 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1998, relativo al decentramento dell'università «La Sapienza» di Roma. Le autorità accademiche competenti hanno quindi previsto uno sviluppo dell'università Pontina, che sarà possibile concretizzare in presenza di adeguati finanziamenti per l'edilizia. Al riguardo ne è stata già prevista la localizzazione in un ambito

territoriale particolarmente idoneo, sia in ordine agli aspetti funzionali, sia in relazione alla possibile integrazione con il contesto sociale, culturale e produttivo della provincia.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TESSITORE dichiara la propria contrarietà alle iniziative legislative in esame. A suo avviso, sono infatti eccessive le preoccupazioni per le difficoltà di trasferimento verso le sedi universitarie incontrate dagli studenti. La richiesta di apertura di nuove sedi universitarie dovrebbe invece essere supportata da una seria analisi sulla rete esistente dei licei e delle biblioteche; ma per i casi oggetto dei provvedimenti in titolo non risulta che tali reti siano così consistenti da giustificare la creazione di nuove sedi.

La questione sul tappeto non può essere affrontata secondo logiche riconducibili alla contrapposizione fra gli opposti schieramenti di maggioranza e di minoranza. Si tratta invece di agire nell'interesse del Paese, consapevoli dell'esistenza di ben settantadue atenei, certamente non tutti all'altezza del livello qualitativo che dovrebbe essere proprio di un sistema universitario. Al numero delle università ora ricordate corrispondono peraltro 2.900 corsi di laurea già attivati, ai quali dovranno essere aggiunti i corsi di laurea specialistica che, secondo logica, dovrebbe essere quantitativamente superiori. Ora, anche volendo calcolare due soli corsi di laurea specialistica per ciascun corso di laurea normale, ci si avvicinerebbe alla cifra totale di circa 10 mila corsi di laurea: questa proliferazione non risponde certamente agli interessi degli studenti, che ne verranno invece danneggiati. La responsabilità di tale evoluzione è piuttosto da ricercarsi nell'atteggiamento di autoreferenzialità dei docenti universitari.

Egli invita pertanto la Commissione a riflettere sulla opportunità di un aumento delle sedi universitarie che, oltre a dequalificare l'intero sistema nazionale, rischia di degradarlo al punto da non poter più essere riformabile. Non è rilevante del resto che le risorse finanziarie da destinare agli scopi di cui ai disegni di legge in esame siano già iscritte in bilancio. Sono stati infatti lamentati più volte i tagli consistenti operati a danno di vari settori rientranti nella competenza della Commissione istruzione, per cui quelle risorse sarebbe comunque utilizzabili in altro modo. Attivare nuovi corsi di laurea, piuttosto che procedere alla istituzione di nuove scuole medie e superiori, rappresenta solamente la scelta più facile da praticare e non la più adeguata alle esigenze del Paese.

Osserva poi come l'università sia essenzialmente costituita da insegnamenti, da biblioteche, da luoghi di ricerca e da laboratori, più che da strutture amministrative o da vertici accademici. Al riguardo, ritiene inopportuna l'individuazione degli immobili da destinare alla sede dell'Università pontina esplicitata nella relazione al disegno di legge n. 1175. Frutto di improvvisazione, le scelte operate in favore di determinate unità immobiliari possono ingenerare nei giovani studenti uno scarso rispetto per l'istituzione accademica.

Per le ragioni sopra enunciate, egli preannunzia il proprio voto contrario ai provvedimenti in titolo e si augura che il Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo si esprima conformemente. Si dichiara viceversa pronto a votare un provvedimento di analogo tenore laddove le università interessate presentino dei programmi seri che individuino sedi idonee alla loro espansione e dotate di adeguate strutture per l'attività di ricerca. E pur esprimendo rammarico per un intervento in senso contrario alle richieste avanzate da singoli atenei, afferma la propria coerenza anche rispetto alla sua precedente attività di rettore, nel corso della quale si è sempre opposto alla proliferazione delle sedi universitarie persino nel caso dell'ateneo di Napoli, le cui dimensioni avrebbero potuto giustificare il decentramento.

In conclusione, si augura che la Commissione possa svolgere al più presto una approfondita riflessione sui temi dell'università e in proposito anticipa sin d'ora la propria convinzione che i comitati di coordinamento regionale per l'università non abbiano adempiuto ai compiti di programmazione loro attribuiti e che pertanto debbano essere riformati.

Interviene nel dibattito il presidente ASCIUTTI, il quale ritiene che il Paese non presti la dovuta attenzione alle problematiche del mondo universitario. È pertanto interesse di tutte le forze politiche, al di là delle scelte legate ai singoli casi, approfondire la conoscenza delle questioni connesse al sistema universitario, al fine di impedirne uno scadimento della qualità arrecando con ciò un grave danno alla cultura nazionale. Occorre quanto prima assumersi le responsabilità e decidere sul futuro del sistema universitario italiano.

Egli dà quindi conto di alcune sue visite presso atenei della capitale, dove ha personalmente preso atto dello scarso interesse dimostrato dagli studenti per la cosiddetta formula del «3+2». Denuncia inoltre la proliferazione delle sedi universitarie, che determina fra l'altro un aumento dei costi di gestione del sistema, e indica come soluzione preferibile la creazione di *campus* che assicurino agli studenti anche il servizio di vitto ed alloggio.

Nel considerare condivisibili le opinioni espresse dal senatore Tessitore, egli invita le forze politiche ad abbandonare un atteggiamento di passività rispetto al problema e a procedere ad una verifica seria dello stato di attuazione della riforma universitaria. Al riguardo, cita a titolo esemplificativo l'esigenza di chiarire se la laurea dei tre anni abbia un valore proprio o sia da intendere solo in senso propedeutico alla laurea specialistica. Le stesse università del resto sono in difficoltà nell'interpretare la riforma nel suo significato più autentico ed è quindi opportuno che il Governo prenda spunto dai disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione per riconsiderare l'intera programmazione universitaria, eventualmente estrapolando casi specifici che siano meritevoli di interventi *ad hoc*.

Il senatore MONTICONE si associa alle considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, ma sottolinea nel contempo le differenze che distinguono i tre provvedimenti in esame, anche sotto il profilo delle motivazioni che sono alla base degli interventi proposti. L'università di Messina infatti presenta una reale esigenza di rafforzamento delle proprie capacità di assicurare un'adeguata offerta formativa, soprattutto in previsione della realizzazione del ponte sullo Stretto, che allargherebbe enormemente il bacino di utenza di quell'ateneo. Non si deve rimanere ancorati alla realtà attuale, ma occorre saper guardare al futuro e in tal senso una espansione dell'università di Messina potrebbe rappresentare un elemento di progresso per le regioni Sicilia e Calabria nell'ambito del processo di sviluppo dell'intero Mezzogiorno.

Viceversa, le motivazioni connesse agli altri due interventi normativi non appaiono sufficienti a sostenere le richieste di una espansione dell'università di Cassino e un ampliamento dell'ateneo pontino. Tali richieste non sembrano cogliere il carattere specifico non solamente delle esigenze proprie di una sede universitaria, ma neppure di quelle facenti capo alle città interessate.

Quanto al riferimento ai supposti disagi degli studenti, egli ricorda come il trasferimento nel capoluogo di regione o comunque nella città sede dell'università rappresenti per i giovani una straordinaria esperienza di aggregazione sociale con ricadute positive, al di là delle crescita personale, anche sulle famiglie di provenienza. Si esprime pertanto in favore di una diversa utilizzazione delle risorse già stanziare, nel senso di destinarle al rafforzamento delle strutture delle sedi universitarie già esistenti e all'agevolazione dei trasferimenti degli studenti.

La problematica che la Commissione si trova ad affrontare del resto non ha un carattere esclusivamente culturale, ma le va annesso al contrario un profondo significato sociale. Per questi motivi, egli auspica che la Commissione possa quanto prima riflettere sulle questioni universitarie, anche ricorrendo alla previsione di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, relativa alla discussione di affari assegnati. Un approfondimento in tal senso si rende peraltro particolarmente opportuno alla luce della recente riforma del Titolo V della Costituzione.

Il presidente ASCIUTTI, aderendo alla proposta testé formulata dal senatore Monticone, lo invita ad assumere formalmente un'iniziativa in tal senso.

Il senatore FORTE evidenzia le peculiarità dell'Università pontina rispetto alle altre realtà oggetto degli interventi contemplati dai provvedimenti in esame. Le problematiche dell'ateneo di Latina sono state infatti affrontate a più riprese sia in sede parlamentare, che a livello locale, dove notevoli sono stati gli oneri sostenuti dai comuni interessati e dalla stessa provincia di Latina. Egli si dichiara quindi perplesso di fronte alle richieste di riaprire il dibattito, proprio ora che, grazie all'individuazione di una

sede idonea da parte del comune di Latina, sembrava di essere finalmente prossimi alla soluzione del problema.

Il senatore COSTA sostiene che debba essere preliminarmente acquisita l'opinione del Governo sulle questioni in oggetto prima di sviluppare ulteriormente il dibattito. Nel registrare con favore gli intendimenti espressi dal ministro Moratti in direzione di una correzione della riforma universitaria, si augura tuttavia che un'iniziativa al riguardo non venga assunta con eccessivo ritardo. I singoli atenei infatti si stanno adeguando alla riforma con difficoltà e scarsa convinzione e perciò è bene intervenire tempestivamente.

Per quanto concerne il principio che deve ispirare l'azione del Governo e del Parlamento, a suo avviso esso deve essere assolutamente identificato nel diritto allo studio previsto dalla Costituzione. Non è compito delle università, invece, mettere in atto operazioni di *marketing*, allo scopo si assicurarsi il maggior numero possibile di iscrizioni: percorrere una strada di questo tipo non può che portare alla dequalificazione del sistema.

Soffermandosi infine sulla specifica realtà di Latina, egli ricorda di essersene personalmente interessato ed evidenzia come l'apertura di una sede periferica nella città pontina fosse apparsa come una soluzione al congestionamento dell'Università «La Sapienza» di Roma. Sta al Governo allora chiarire se il potenziamento ora proposto dell'università pontina sia ancora conforme a quella finalità o vada in altra direzione.

Prende la parola il sottosegretario CALDORO per precisare alcuni aspetti emersi dal dibattito. Nel dichiararsi convinto che il Governo si renderà disponibile per un'approfondita discussione in sede di Commissione sullo stato della riforma universitaria, egli ritiene che le esigenze poste da singoli atenei possano rappresentare un'utile occasione per ragionare sui malesseri che affliggono in via più generale il mondo universitario italiano.

Il rappresentante del Governo ricorda quindi che l'attuale Esecutivo ha adottato una scelta di continuità rispetto alla riforma varata nella precedente legislatura ed ha pertanto avviato la fase di programmazione del sistema universitario. Riconosce tuttavia valide le osservazioni del senatore Tessitore, sia in merito ai rischi che comporta l'eccesso di offerta formativa, sia in riferimento alle critiche rivolte all'operato dei comitati regionali di coordinamento, il cui ruolo è venuto meno poiché non sono stati in grado di tenere insieme e di governare le spinte locali.

Egli sottolinea inoltre come le singole università, nell'ambito della loro autonomia, abbiano la possibilità di effettuare specifici interventi sul territorio, anche in direzione – laddove lo ritengano necessario – di un riequilibrio dell'offerta formativa. Al Governo spetta invece il compito di far rispettare i principi di carattere generale e di garantire l'equilibrio complessivo del sistema. Ed è all'interno di questo ruolo di coordinamento e di controllo svolto dal Governo che possono acquistare maggiore valenza le richieste che emergono a livello locale.

In conclusione, il Sottosegretario concorda con le riflessioni svolte dagli intervenuti nel dibattito circa la necessità di tutelare il livello qualitativo del sistema universitario più che di aumentarne le dimensioni.

Intervenendo a sua volta in discussione generale, il senatore DELOGU si associa alle considerazioni espresse dal senatore Tessitore e dal presidente Asciutti. Alle richieste di espansione delle sedi universitarie infatti egli ritiene sia sotteso l'intendimento di aumentare le cattedre a disposizione dei professori ed eventualmente di conferire maggiore prestigio alle città che avanzano tali richieste, più che di andare incontro alle giuste esigenze degli studenti. Al riguardo, occorre impartire un'inversione di tendenza, che scongiuri il rischio di una dequalificazione del sistema universitario e conservi agli atenei il carattere di centri culturali di eccellenza. Anch'egli giudica pertanto preferibile una diversa utilizzazione delle somme già stanziare, al fine di consentire alle sedi universitarie già esistenti di essere maggiormente efficienti e di renderli più facilmente accessibili agli studenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano per l'ulteriore ripartizione di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 92)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ASCIUTTI, il quale ricorda come, lo scorso mese di febbraio, la Commissione abbia esaminato il piano di riparto generale, presentato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca alle Camere, delle somme destinate ad enti, istituti ed associazioni per l'anno 2002. Si trattava in verità di una prima ripartizione di massima delle somme stanziare dalla legge finanziaria 2002, fra settore dell'ex Pubblica Istruzione e settore dell'ex Università. L'accorpamento dei due settori in un unico Ministero rendeva infatti necessario, quest'anno per la prima volta, ripartire anzitutto i fondi complessivi fra le due finalità, onde poi procedere alle ripartizioni di dettaglio. Ciò era tanto più indispensabile in quanto i due settori (Pubblica istruzione e Università) procedono con meccanismi affatto diversi: la Pubblica istruzione ripartisce infatti i fondi di sua competenza attraverso un piano di riparto sottoposto al parere delle Camere, l'Università procede invece per bandi di concorso.

La prima ripartizione di massima sottoposta al giudizio delle Camere lo scorso febbraio riguardava dunque i 19.219.276 euro stanziare dalla legge finanziaria 2002, assegnandone 8.059.000 alla Pubblica istruzione e 11.160.276 all'Università.

Al riguardo, egli ricorda che – anche a seguito delle richieste di chiarimenti avanzate nel corso del dibattito parlamentare – è stato possibile accertare che la somma complessiva di 19.219.276 euro sconta sia la riduzione del 10,43 per cento operata dall'articolo 32, comma 3, della legge finanziaria, sia la rimodulazione operata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria stessa.

Conseguentemente, la Commissione bilancio manifestò un orientamento favorevole sulla ripartizione in questione.

La Commissione istruzione non espresse tuttavia, ricorda ancora il Presidente-relatore, il proprio parere al Governo in quanto, all'atto della votazione, mancò il numero legale prescritto dal Regolamento.

Ad essa fa ora seguito il riparto dettagliato degli 8.059.000 euro assegnati alla Pubblica istruzione, che vengono distribuiti fra gli enti e associazioni già compresi nella tabella A allegata al collegato alla finanziaria per il 1996 (che per la prima volta unificò in un unico capitolo di spesa le erogazioni disposte per legge in favore di istituti ed associazioni varie), cui si aggiunge il Museo internazionale delle ceramiche di Faenza, inserito nella tabella 1 allegata alla legge finanziaria 2002: a detti enti viene confermato il contributo erogato nel 2001, proporzionalmente ridotto a seguito delle decurtazioni imposte dalla legge finanziaria.

Il Presidente relatore segnala che l'unica differenza rispetto agli anni passati pare essere l'assegnazione di un contributo unico in favore delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, da ripartire successivamente sulla base delle spese sostenute ed opportunamente documentate. Al riguardo sottolinea peraltro che nella documentazione trasmessa dal Ministero, gli unici materiali assenti sono proprio i preconsuntivi 2001 di tali istituti. Gli anni passati invece nel riparto erano puntualmente indicate le somme destinate ai singoli istituti.

Conclude osservando che viene invece confermata la scelta, operata a partire dal 1999, di destinare una parte delle risorse ad associazioni professionali per discipline, da assegnarsi successivamente sulla base di progetti che saranno presentati dalle singole associazioni dopo un'opportuna valutazione delle finalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

52^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 14,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario MAMMOLA risponde all'interrogazione n. 3-00037 sottolineando che nella stagione estiva 2001 la società Alitalia ha operato il collegamento Cagliari – Roma con otto voli giornalieri nei mesi di aprile e maggio. Nel mese di giugno è stata aggiunta una nona frequenza operata con aeromobile MD82 a 163 posti con partenza da Roma alle ore 20.40 e ritorno alle ore 22.20.

La soppressione del volo delle ore 07.15 sulla tratta Cagliari – Roma è avvenuta, come riferisce la società Alitalia, per ragioni tecnico-operative, legate alle esigenze di flotta e del personale navigante. Alitalia aveva in ogni caso programmato una decima frequenza, con partenza da Roma alle ore 07.00 e da Cagliari alle ore 08.55, da operarsi con aeromobile A321 da 187 posti che è il più ampio velivolo, quanto a capacità unitaria, disponibile nella flotta di breve-medio raggio della società.

Fa presente che, per effetto dell'immediata operatività nel sistema giuridico italiano dei Regolamenti CEE n. 2408/92 e n. 2409/92, entrambi del 28 luglio 1992, esiste tra i vettori comunitari, un regime di libera concorrenza nella determinazione dei voli che abbiano origine e destinazione in punti all'interno dell'Unione Europea rispetto al quale il potere di intervento dei singoli Governi è di fatto impedito in quanto le competenti autorità, a termine della citata normativa comunitaria, non possono interferire con le determinazioni dei vettori sia per quanto attiene alle rotte da effet-

tuare che alla quantificazione delle tariffe. Peraltro, l'esplicazione di detto principio ha determinato la presenza, sulla tratta in questione, di un vettore concorrente, «Volare», che ha effettuato tre frequenze giornaliere, una delle quali in partenza da Cagliari per Fiumicino, alle ore 07.20, con aeromobile A320. A definizione delle problematiche, sottolinea che, in attuazione della procedura degli oneri di servizio, la linea Cagliari - Roma è stata affidata alla società Alitalia. La medesima società, a partire dal 31 dicembre 2001, opera in base ai vincoli imposti dai suddetti oneri i quali prevedono, sulla tratta Roma - Cagliari - Roma almeno otto frequenze giornaliere nella stagione invernale, con l'obbligo sulla tratta Roma - Cagliari di due voli nella fascia oraria 13.00-16.00 e di due voli nella fascia oraria 21.00-23.00; mentre sulla tratta Cagliari - Roma sussiste l'obbligo per la medesima società, di due voli nella fascia oraria 06.15-17.45, di due voli nella fascia 13.00-15.30 e di due voli nella fascia 20.00-22.00. L'orario estivo della medesima società prevede, invece, sulla medesima tratta Roma-Cagliari-Roma, almeno undici frequenze giornaliere nella stagione cosiddetta di spalla (Aprile, Maggio ed Ottobre) e tredici frequenze giornaliere nella stagione estiva di picco e nel periodo 21 dicembre - 7 gennaio. Comunica, infine, che l'ENAC sta verificando la possibilità di incrementare le frequenze sulle tratte assoggettate ad oneri di servizio pubblico in relazione al prevedibile aumento della domanda nel periodo estivo, compatibilmente con la normativa che disciplina l'affidamento delle tratte soggette ad oneri di servizio pubblico.

Il senatore DELOGU si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo anche in relazione al fatto che il volo da lui ricordato nell'interrogazione è stato ripristinato.

Il sottosegretario MAMMOLA risponde quindi all'interrogazione n. 3-00127 facendo presente che l'Ente Nazionale per le Strade ha portato a conoscenza che la progettazione dell'adeguamento a norma della Galleria di Tenda lungo la Strada Statale n. 20 risulta inserita nel Piano triennale ANAS 2001-2003, con una stima di costo complessivo pari a Euro 5.681.000,00 (11 miliardi di lire) per opere di impiantistica di sicurezza e di consolidamento. I relativi fondi risultano stanziati dalla legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001). Il progetto suddetto, riguardante opere di impiantistica di sicurezza e di consolidamento all'interno della galleria Tenda, prevede:

l'adeguamento degli impianti esistenti alla normativa recentemente emanata, la realizzazione di un impianto antincendio, con vasca di accumulo da 120 mc. e doppie manichette di attacco (italiano e francese), la realizzazione di un impianto controllo video a circuito chiuso con registrazione, la realizzazione di una pista di atterraggio di elicotteri, la realizzazione di una nuova cabina di gestione e controllo con trasmissione dei dati e il coordinamento dell'impiantistica a gestione italiana con quella francese.

A seguito di un recente incontro tra l'ANAS e l'Amministrazione francese competente (*Direction des routes du Ministère de l'Équipement*) è emersa l'esigenza di armonizzare lo svolgimento dei lavori di impiantistica da realizzarsi all'interno della galleria, sia attraverso l'approvazione di un unico progetto definitivo, valido per l'Italia e la Francia, sia attraverso lo studio di nuove modalità di appalto che possano consentire la realizzazione degli impianti stessi in maniera uniforme.

Conseguentemente, è stata disposta la sospensione dell'appalto cui verrà dato seguito all'esito delle predette condizioni. Relativamente, infine, alla messa in sicurezza e la ricostruzione del tunnel stradale, l'ANAS informa che la CIG (Commissione Intergovernativa) delle Alpi del Sud ha deciso, dopo aver esaminato varie ipotesi, che la soluzione più idonea, sotto il profilo della sicurezza e circolazione e dei costi, è rappresentata dalla costruzione di una galleria monodirezionale collegata alla galleria esistente mediante *by-pass*.

Il senatore MENARDI si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo facendo peraltro presente che, al momento, le vie di comunicazione con la Francia nella provincia di Cuneo sono sostanzialmente inagibili e che per arrivare nel paese confinante è necessario allungare il percorso passando da Ventimiglia. Dato che la spesa per dare agibilità ai valichi di frontiera in questa provincia non è poi così alta, ritiene che la volontà politica del Governo nel risolvere i problemi di questi valichi debba essere più forte.

Il sottosegretario MAMMOLA risponde quindi all'interrogazione n. 3-00057 rispetto alla quale l'ANAS fa preliminarmente presente che essa si riferisce alla galleria «Vaglio» ricadente sulla Strada Statale n. 63 del Valico del Cerreto i cui lavori (lotto variante di Casina) furono appaltati con i fondi stanziati per le Colomiane.

Il tratto Bocco-Canala, di cui è parte la galleria di Vaglio, fu però stralciato dal lotto principale, Variante di Casina, per mancanza di fondi mentre erano in corso i lavori. Il competente Compartimento ANAS di Bologna ha agli atti il progetto esecutivo dei lavori di completamento di questo tratto Bocco-Canala dell'importo di 50 miliardi di lire che la Regione Emilia Romagna aveva individuato al 12° posto tra gli interventi prioritari da realizzare sulla rete statale in attuazione del Programma triennale 2000-2002. Il progetto è completo dei relativi pareri ad eccezione di quello relativo ai Beni Ambientali Culturali, ad oggi non ancora espresso. A causa delle esigue risorse finanziarie assegnate alla Regione Emilia Romagna non è stato, però, possibile inserire l'opera in questione nel Piano Stralcio 2000 né nel Piano Triennale 2001-2003 approvato in data 25 maggio 2001.

Il senatore GIOVANELLI si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo che si limita a riportare dati burocratici e ricostruire soltanto la situazione esistente a lui nota senza nulla indicare riguardo le in-

tenzioni del Governo in relazione al piano triennale dell'Anas. Ricorda quindi che l'opera in questione ha titoli di priorità dato che da tempo è stata iniziata e non ha mai avuto termine per mancanza dei finanziamenti necessari al suo compimento.

Il sottosegretario MAMMOLA risponde all'interrogazione n. 3-00153 facendo presente che il progetto definitivo della Pedemontana Veneta è stato predisposto dall'ANAS ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 144 del 1999. L'infrastruttura progettata è del tipo autostradale con sistema di esazione aperto, a due corsie più una di emergenza per senso di marcia. Il tracciato si sviluppa tra la A31 in prossimità di Thiene e la A27 nei pressi di Spesiano per una lunghezza complessiva di 60 chilometri circa. L'importo del progetto è stimato in circa 1500 miliardi di lire. Il finanziamento disponibile è pari a 600 miliardi di lire come stabilito con la legge n. 448 del 98.

Successivamente l'articolo 45, comma 75, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) ha previsto la possibilità di realizzare l'infrastruttura come superstrada a pedaggio. La decisione di procedere con la realizzazione di una superstrada a pedaggio è stata assunta il 30 marzo 2001 con apposita Conferenza dei Servizi tenutasi a Castelfranco Veneto. Il citato articolo 45 prevede che alla realizzazione della superstrada a pedaggio si applichino le norme di cui all'articolo 21 della legge n. 340 del 2000, con ricorso alla procedura del *Project Financing* prevista dall'articolo 37 *bis* e seguenti della Legge Quadro sui lavori pubblici. L'Anas ha quindi provveduto a dare comunicazione, a mezzo stampa, di avviso al pubblico per la presentazione di eventuali domande da parte di promotori.

Alla data del 30 giugno 2001, termine fissato per la presentazione di eventuali domande, è pervenuta una nota della Società Brescia-Padova che si è dichiarata disponibile ad assumere il ruolo di promotore ed a presentare, in fase successiva, la documentazione prevista dalla normativa vigente. In base all'accordo quadro sottoscritto il 9 agosto 2001 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Presidente della Regione Veneto, il Governo si è impegnato a proporre in sede di legge finanziaria 2002 il trasferimento delle risorse stanziare con la Finanziaria 1999 per la realizzazione della Pedemontana est alla Regione.

La Regione Veneto, da parte sua, si è impegnata ad attivare le procedure per la realizzazione di una superstrada a pedaggio, provvedendo, in sede di Finanziaria regionale 2002, ad integrare gli stanziamenti pubblici eventualmente necessari. L'articolo 73 della legge n. 448 del 2001 (Finanziaria 2002) ha quindi assegnato i fondi alla Regione Veneto. Come previsto dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Veneto ed Anas, l'ente stradale è in procinto di trasmettere il progetto dell'autostrada Pedemontana Veneta alla Regione.

Il senatore FABRIS si dichiara insoddisfatto della risposta che arriva con molti mesi di ritardo quando ormai la situazione è in parte cambiata. Ritiene inoltre necessario un approfondimento del problema del trasferimento di una parte del patrimonio stradale dell'Anas alle Regioni e quello del trasferimento di risorse necessario affinché questi soggetti possano operare sulle strade trasferite. In particolare, riguardo all'opera richiamata nell'interrogazione l'insoddisfazione è ulteriormente legata alla possibilità che il progetto sia ancora una volta modificato e che ciò possa comportare un ulteriore ritardo dei tempi di attuazione dell'opera stessa.

Il sottosegretario MAMMOLA risponde infine all'interrogazione n. 3-00322 che fa riferimento all'asta di svincolo che collega l'Autostrada A3 con la città di Cosenza, costruita in sede di primo impianto a due corsie per ogni senso di marcia e successivamente raddoppiata, stante il volume di traffico da e per Cosenza. L'Ente Nazionale per le Strade - ANAS - assicura di avere curato gli interventi di manutenzione ordinaria, tra cui si segnalano quelli di rafforzamento della sovrastrutture stradale dell'asta principale e sulla pavimentazione stradale. L'ammodernamento dello svincolo di Cosenza rientra tuttavia nei lavori straordinari di ammodernamento della A3, nel cui ambito è previsto l'adeguamento a norme CNR 80 tipo A1. La relativa gara d'appalto è stata già esperita ed è attualmente in fase di aggiudicazione. Nelle more di esecuzione di detti lavori, è stato disposto un ulteriore intervento manutentorio sulla pavimentazione del suddetto svincolo. La segnaletica installata sul tratto stradale è pienamente in regola con quanto disposto dal Codice della Strada, con limitazione di velocità a 40 km/h sullo svincolo della A3 e sull'asta di raccordo con Cosenza. Lo svincolo è inoltre dotato di impianto di adeguata illuminazione a servizio della sua intera estesa e dell'asta di raccordo nonché di *display* luminoso all'ingresso sul lato Cosenza al fine di fornire le informazioni in tempo reale sulla transitabilità della A3.

L'Ente Nazionale per le Strade assicura, infine, che lo stato di manutenzione del tratto è da considerarsi soddisfacente, ribadendo pur tuttavia che le condizioni di sicurezza sono imprescindibilmente collegate a condotte di guida rispettose della segnaletica e dei limiti di velocità.

Il senatore FABRIS, ringraziando il Governo della risposta, si dichiara soddisfatto per gli interventi che saranno effettuati sulle tratte autostradali ricordate al fine di renderle meno pericolose nella loro percorribilità.

IN SEDE REFERENTE

(1268) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CHIRILLI, illustra il provvedimento in esame volto a recuperare all'Erario crediti di imposta concessi negli anni 1990,

1993 e 1994 agli autotrasportatori al fine di evitare una doppia condanna da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE. Le agevolazioni fiscali a favore degli autotrasportatori concesse dallo Stato negli anni sopra ricordati sono state infatti dichiarate dalla Commissione europea illegittime e incompatibili con la disciplina comunitaria già nella decisione del 9 giugno 1993. Successivamente, lo Stato italiano non avendo provveduto tempestivamente a intraprendere tentativi di recupero delle somme illegittimamente erogate è stato condannato con sentenza del 29 gennaio 1998 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che ha dichiarato inadempiente la Repubblica Italiana agli obblighi incombenti dal trattato. Ha quindi successivamente respinto il ricorso proposto dalla Repubblica Italiana sulle agevolazioni concesse nel 1993 e nel 1994. Appare pertanto necessario adempiere a quanto richiesto dalla Comunità secondo le norme stabilite dall'articolo 1. È infatti da ricordare che nell'ordinamento nazionale non esiste una disciplina dedicata a regolare l'azione degli organi amministrativi deputati a dare esecuzione a decisioni delle autorità comunitarie. L'Esecutivo ha pertanto deciso di procedere al recupero, presso i singoli beneficiari, delle somme di denaro erogate, e riconosciute poi come forme di aiuto illegittimo, facendo ricorso al sistema dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, individuando i soggetti passivi delle attività di recupero delle somme, maggiorate degli interessi.

Il presidente PEDRAZZINI dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DONATI esprime in linea di principio un giudizio favorevole sul provvedimento in esame non solo perché finalizzato ad evitare una doppia condanna in sede europea ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, ma anche perché questo può rappresentare il primo passo per un'azione corretta nei confronti del problema dell'autotrasporto in generale. Ritiene tuttavia necessario porre all'attenzione della Commissione che il sistema dell'ordinanza-ingiunzione adottato nel decreto legge pone in essere una procedura di recupero dei crediti che potrebbe essere definita «dolce» rispetto ad una procedura di natura tributaria che imporrebbe un immediato pagamento da parte degli autotrasportatori delle somme dovute ed una eventuale restituzione delle stesse qualora risultassero vittoriosi all'interno di un eventuale ricorso giurisdizionale. Chiede pertanto se non sia possibile mettere in atto un meccanismo, come quello da ultimo ricordato, al fine di avere una certezza della restituzione, da parte degli autotrasportatori, delle somme derivanti dalle agevolazioni che la Comunità ha definito, appunto, illegittime e incompatibili con la disciplina comunitaria stessa. Pur non avendo una posizione pregiudiziale su questo punto ritiene tuttavia necessaria un'aperta riflessione da parte di tutti i membri della Commissione e dell'Esecutivo.

Il senatore SCARABOSIO ritiene invece che il provvedimento che pone in essere una procedura di ordinanza-ingiunzione sia apprezzabile so-

prattutto in relazione ai piccoli autotrasportatori che, certamente consigliati dai loro commercialisti, hanno proceduto ad un recupero dei crediti secondo quanto stabilito dalle leggi ricordate dal relatore. Per questi soggetti non sarebbe infatti agevole un pagamento secondo le procedure previste dal diritto tributario che obbligherebbe ad un pagamento immediato. Va poi ricordato che il recupero di imposta lo hanno effettuato sulla base di leggi che in quel momento avevano il crisma della legittimità. Ritiene pertanto che la via seguita dal provvedimento sia ampiamente apprezzabile in quanto potrà consentire tempi meno stretti per l'eventuale restituzione delle somme dovute allo Stato dagli autotrasportatori.

Il senatore VERALDI ricorda che il settore dell'autotrasporto è sempre stato considerato con particolare attenzione sia dal Parlamento che dall'Esecutivo. La procedura dell'ordinanza-ingiunzione sembra pertanto congrua sia al fine di evitare la doppia condanna ricordata dal relatore da parte della Corte di giustizia europea sia al fine di non mettere gli autotrasportatori di fronte ad una situazione difficile per la restituzione delle somme percepite con le agevolazioni fiscali. Esprime quindi un giudizio favorevole sul provvedimento che a suo parere merita di essere approvato nel testo presentato dal Governo.

Il senatore CICOLANI ritiene che il provvedimento rappresenti un atto dovuto in relazione alle decisioni dell'Unione europea. Ritiene tuttavia che la questione dell'autotrasporto debba essere affrontata senza rigidità data la grande diversificazione dei soggetti che fanno parte di questa categoria che, nel suo insieme, ha avuto una particolare attenzione da parte di tutti gli Esecutivi che si sono succeduti fino ad oggi. Giudica pertanto la procedura individuata dal provvedimento una buona mediazione tra le due esigenze. Ritiene anzi che sarebbe forse da valutare l'opportunità di presentare emendamenti che estendano i tempi del possibile recupero dei crediti da parte degli autotrasportatori e che individuino un luogo di compensazione, prima dell'accesso alle formali procedure, al fine di consentire a questi soggetti la possibilità di presentare osservazioni e problematiche connesse al pagamento da effettuare, una volta che il Governo avrà accertato quanto da ciascuno dovuto. Ciò consentirebbe infatti di ulteriormente attenuare l'impatto di questa restituzione.

Il senatore Paolo BRUTTI fa in primo luogo presente come non sia ascrivibile al precedente Esecutivo la responsabilità di agevolazioni riconosciute a soggetti che hanno ricevuto grandi attenzioni anche dal Parlamento nelle precedenti legislature. Le procedure previste dal provvedimento in esame appaiono tuttavia piuttosto farraginose. Ritiene pertanto che alcuni emendamenti finalizzati ad un miglioramento del testo potrebbero considerarsi certamente degni di attenzione anche nel senso indicato dal senatore Cicolani, ovvero nel senso della individuazione di un possibile luogo di compensazione che potrebbe rappresentare una soluzione in-

dolore sia per lo Stato italiano nei riguardi dell'Unione europea sia per gli autotrasportatori.

Il senatore GUASTI, pur ritenendo il decreto legge un atto dovuto da parte dell'Esecutivo, ritiene che la ricerca di soluzioni volte ad agevolare, in tempi ragionevoli per gli autotrasportatori, il recupero dei crediti da parte dello Stato e l'individuazione di un possibile luogo di compensazione dei problemi connessi alla restituzione, potrebbe certamente rappresentare una soluzione del problema. Invita pertanto il Governo a riflettere sulla possibilità di perseguire questa strada.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

50^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario DOZZO risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-00337 del senatore Piatti ed altri e n. 3-00363 della senatrice De Petris, sottolineando come la vicenda legata all'utilizzo dell'aggettivo «fresco» nella commercializzazione del latte trae origine da quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Attività produttive del 2 agosto 2001 n. 167, con la quale il citato Ministero precisa di voler fornire «informazioni per la corretta applicazione delle norme in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari allo scopo di assicurare trasparenza commerciale e la tutela dei diritti dei consumatori»: con tale circolare si vorrebbe chiarire che, in applicazione della normativa europea sull'etichettatura dei prodotti, le disposizioni previste dalla normativa nazionale (legge 3 maggio 1989, n. 169) sulla durabilità al consumo del latte non sono applicabili ai prodotti commercializzati in Italia, ma trasformati e confezionati in altri Paesi dell'Unione europea nel rispetto delle normative nazionali vigenti in detti Stati.

Ritenendo tale interpretazione non solo in contrasto con la normativa nazionale, ma anche con alcune disposizioni di rilievo comunitario, i produttori di latte italiani hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, che, nell'udienza del 15 novembre 2001, ha accolto la domanda cautelare presentata, ritenendo di poter ragionevolmente prevedere un esito positivo del ricorso «nella parte in cui si consente di etichettare come "latte fresco"

prodotti, di importazione comunitaria, aventi un termine di scadenza superiore a quello di quattro giorni stabilito dall'articolo 5 della legge 3 marzo 1989, n. 169». Contro tale sospensiva il Ministero delle Attività Produttive ha proposto appello al Consiglio di Stato che, con ordinanza in data 15 gennaio 2002, ha accolto l'appello.

Precisa al riguardo che, nel settore del latte alimentare solo l'Italia (a differenza degli altri Paesi dell'Unione ove non esiste una specifica legislazione) ha adottato con la legge n. 169 del 1989 una normativa con cui (articoli 4 e 5) sono disciplinate in modo chiaro ed univoco le denominazioni commerciali del latte ed in particolare quelle relative al «latte fresco pastorizzato» e «fresco pastorizzato di alta qualità» unitamente ai relativi parametri di qualità e modalità di lavorazione. In particolare, per quanto concerne i parametri qualitativi, la norma (articolo 4) prevede che il latte da denominarsi «latte fresco pastorizzato» provenga dalle stalle crudo allo stabilimento di confezionamento e che sia sottoposto entro le 48 ore dalla mungitura ad un solo trattamento termico di pastorizzazione blanda e precisa anche le caratteristiche del prodotto al consumo.

La citata legge (all'articolo 4) prevede altresì – prosegue il rappresentante del Governo – che il «latte fresco pastorizzato» può essere definito «latte fresco pastorizzato di alta qualità», qualora (oltre a rispondere a particolari requisiti igienico-sanitari e di composizione) presenti al consumo un contenuto in siero proteine solubili non denaturate non inferiore al 15,50 per cento delle proteine totali; al successivo articolo 5, comma 3 viene inoltre indicato che, per tali tipologie di latte alimentare, il termine di consumazione non può superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento.

Al fine di favorire la corretta informazione e tutela dei consumatori l'Unione europea – ritenendo il rispetto di tale principio prevalente su quello della libera circolazione delle merci e del mutuo riconoscimento – ha introdotto, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, una norma, da ultimo codificata nella direttiva 2000/13 (peraltro ancora non recepita nell'ordinamento italiano), che prevede (articolo 5, comma 1, lettera c)) – che «in casi eccezionali la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione, quando il prodotto che esso designa si discosta talmente dal punto di vista della composizione o della fabbricazione dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione». A tale riguardo fa osservare che alcuni dei latti prodotti in altri Paesi dell'Unione, attualmente commercializzati in Italia con una durata superiore al termine previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 169 del 1989 (i quattro giorni successivi a quello del confezionamento), subiscono un trattamento di risanamento sanitario, denominato microfiltrazione, non previsto dalla normativa italiana per le categorie di latte da denominarsi «fresco», non autorizzato da normative europee e non codificato nei paesi di produzione e confezionamento del prodotto. Informa che su tale ultimo aspetto relativo alla tecnica denominata «microfiltrazione» con decreto ministeriale 13 marzo 2002 è stata costituita una apposita Commissione tecnica con il compito di valutare la

compatibilità di detta tecnica con le previsioni della citata legge n. 169 del 1989: le conclusioni della Commissione potrebbero consentire di avere idonei elementi di valutazione per assumere specifiche iniziative in ambito comunitario. Richiama quindi alcune considerazioni sulla etichettatura con particolare riferimento a una sentenza della Corte di Giustizia del 12 settembre 2000, che ha precisato che la normativa comunitaria in materia di etichettatura non osta «ad una normativa nazionale la quale prevede che l'etichettatura dei prodotti alimentari e le relative modalità di realizzazione non devono indurre in errore l'acquirente o il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche di tali prodotti»: dall'esame di detta decisione risulta la piena compatibilità della legge n. 169 del 1989 con la normativa comunitaria in materia di etichettatura. Ribadisce conclusivamente che deve ritenersi che – anche a garanzia del consumatore – in Italia la denominazione di «latte fresco» può essere riservata solamente al latte rientrante nelle caratteristiche previste dalla legge n. 169 del 1989, e pertanto che detta denominazione non può essere usata per il latte (anche prodotto in altri paesi dell'Unione) che non corrisponda alle prescrizioni della legge in argomento sia per le caratteristiche della materia prima utilizzata che per i processi tecnologici impiegati: in applicazione della normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle merci tale ultimo latte può essere liberamente commercializzato in Italia, sempre che per esso non venga usata la denominazione di «fresco», essendo tale «qualificazione» riservata al latte che risponde alle caratteristiche ed ai processi produttivi di cui alla legge n. 169 del 1989. Ribadisce infine che la legge n. 169 del 1989 risponde in maniera assolutamente moderna alle esigenze del consumatore che – sempre più attento a effettuare scelte consapevoli – deve essere messo in grado di scegliere responsabilmente il prodotto che intende consumare senza che l'etichettatura lo tragga in inganno sulle caratteristiche del prodotto e del processo che il medesimo ha subito.

Informa conclusivamente che sono in corso attivi e frequenti contatti fra il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle politiche agricole, ribadendo che il Dicastero parte dall'irrinunciabile assunto della piena vigenza della citata legge n. 169.

Il senatore PIATTI, dichiarato di replicare oltre che per l'interrogazione di cui è primo firmatario, anche in relazione all'interrogazione n. 3-00363 della senatrice De Petris (cui ha già dichiarato di apporre la propria firma), si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, in quanto è emersa una precisa volontà politica del Ministero delle politiche agricole in relazione alle gravi questioni sollevate con tali interrogazioni. Ribadisce l'esigenza di assicurare sia la piena tracciabilità dei prodotti alimentari, sia un'informazione trasparente in relazione ai profili di sicurezza e di igiene alimentare degli alimenti destinati al consumo. Deve però prendere atto che la situazione si presenta ancora grave per il mondo produttivo, in seguito alla nota iniziativa assunta dal Ministero

delle attività produttive che, con l'adozione della nota circolare (alla «cheticella» nel mese di agosto) avrebbe realizzato un vero e proprio «colpo di mano». Ritiene importante che – se sono sul tappeto effettive novità scientifiche – queste siano vagliate proprio sul piano tecnico-scientifico dagli organismi competenti ed in tale senso è condivisibile la scelta di costituire un apposito Comitato per l'approfondimento della nuova tecnica della microfiltrazione, pure se dagli ambienti scientifici sembra già emergere una valutazione sulle notevoli differenze fra il latte fresco e il latte commercializzato come fresco in base alla predetta circolare, che ha provocato la reazione delle aziende di produzione (ricordando che per ammissione degli stessi vertici della medesima azienda di commercializzazione, il latte così microfiltrato non è latte italiano).

Conclusivamente, nel dichiarare di condividere il giudizio formulato dal rappresentante del Governo in ordine alla modernità della legge n. 169 citata, ribadisce l'esigenza di non abdicare alla difesa dei produttori italiani, e pur apprezzando i tentativi e le iniziative concrete messe in atto dal MIPAF, prende atto che le Attività produttive tuttora mantengono l'originario orientamento, invitando comunque a tenere conto anche delle inevitabili ripercussioni sul piano occupazionale della situazione in atto, rispetto alla quale deve ancora registrare la carenza di una efficace istanza di coordinamento tra le posizioni divergenti emerse nella compagine governativa.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

62^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici

(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici

(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la tutela dei lavori «atipici»

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

In apertura di seduta il PRESIDENTE, considerata la fase interlocutoria in cui si trova attualmente il dibattito sulla riforma del mercato del lavoro e in attesa dell'esito degli incontri formali ed informali che si stanno svolgendo ai vari livelli nel tentativo di rafforzare i segnali di disponibilità alla riapertura del dialogo tra il Governo e le parti sociali, propone di rinviare di un giorno il seguito dell'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 848.

Il senatore Tommaso SODANO, nel dichiararsi d'accordo con la proposta di rinvio formulata dal Presidente, ritiene necessario soffermarsi brevemente sull'esito insoddisfacente dell'odierna discussione in Aula, nel corso della quale la sua parte politica ha, tra l'altro, sollecitato la presenza del Presidente del Consiglio, invitandolo a prendere le distanze dalle affermazioni gravi ed inusitate rese nella giornata di ieri da due ministri e dal sottosegretario Sacconi, secondo le quali vi sarebbe contiguità tra gli am-

bienti sindacali e quelli in cui è maturato l'omicidio del professor Marco Biagi, le cui origini andrebbero ricercate nel mondo del lavoro. Anche le notizie di agenzia odierne non mancano di destare gravi preoccupazioni e ciò concorre a rendere più difficile la ripresa del dialogo. A fronte delle dichiarazioni del Sottosegretario, inoltre, occorre anche una riflessione sulla opportunità che egli mantenga la delega conferitagli in materia di ordinamento del mercato del lavoro.

Il senatore BATTAFARANO condivide la proposta di sospensione dei lavori ma ritiene al tempo stesso necessario riflettere sugli eventi di questi giorni e, in particolare, sottolinea l'esigenza che il Sottosegretario chiarisca le ragioni che lo hanno indotto a formulare, in un'intervista rilasciata ieri ad un autorevole organo di stampa, gravi ed incomprensibili affermazioni, consistenti, in sostanza, nell'accusa di contiguità con il terrorismo rivolta alla CGIL. In tale grave affermazione, peraltro, il Sottosegretario si trova in compagnia di due ministri della Repubblica. Si verifica pertanto l'incredibile situazione per cui, nello stesso momento, da un lato il Presidente del Consiglio invita le organizzazioni sindacali a sedersi al tavolo della trattativa, e dall'altro, da parte di autorevoli membri del Governo si ventila l'ipotesi di una collusione di una parte rilevantissima dello stesso movimento sindacale con il terrorismo. C'è da chiedersi con quale spirito il Sottosegretario possa sedersi al tavolo delle trattative insieme ad una organizzazione sindacale nei confronti della quale nutre così gravi sospetti. Questi ultimi, peraltro, sono ancora più sconcertanti se si considera la storia politica dell'onorevole Sacconi e la sua provenienza dalle fila del Partito socialista, al quale si ispira una corrente sindacale operante all'interno della stessa CGIL. Giova richiamare in proposito quanto il senatore Del Turco ha ricordato oggi, nel corso della discussione in Assemblea, sull'impegno profuso dalla CGIL nella lotta contro il terrorismo, impegno giunto, nel corso degli anni Ottanta, ad organizzare veri e propri turni di vigilanza per difendere le aziende contro le quali le organizzazioni terroristiche avevano preannunciato azioni dimostrative.

Non è chiaro se il Governo voglia realmente realizzare le condizioni del confronto ovvero intenda persistere in un atteggiamento conflittuale: quello che è certo è che un sincero desiderio di dialogo presuppone il rispetto dell'interlocutore. Purtroppo, le interviste di questi giorni sono sintomatiche dello stato di confusione in cui versa l'Esecutivo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene, nell'ambito della quale, peraltro, va sottolineata la maggiore ponderatezza delle opinioni manifestate da Alleanza Nazionale e dal Gruppo dell'UDC. Sembra però prevalere un altro orientamento, che potrebbe finire con l'alimentare ulteriori tensioni nel Paese e con l'impedire l'adozione delle soluzioni che tutti auspicano in ordine ai gravi problemi del lavoro. Un indice significativo dell'aumento della confusione all'interno della maggioranza è offerto anche dal surrogato tentativo di introdurre una modifica all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori posto in essere ieri dal senatore Salerno, relatore sul disegno di legge n. 1180, di conversione del decreto-legge n. 12, nell'ambito di un

emendamento riferito alla normativa sull'emersione del lavoro irregolare. Si tratta di una scorciatoia impropria, forse suggerita dal Governo, rispetto alla quale lo stesso proponente ha prospettato, inopportuno, ulteriori ipotesi di riformulazione. Su tale questione, sarebbe opportuno conoscere l'avviso del senatore Tofani, relatore sul disegno di legge n. 848.

Il senatore DI SIENA, nel dichiararsi d'accordo con i rilievi mossi negli interventi che lo hanno preceduto, sottolinea l'esigenza di comprendere i motivi per i quali si è pervenuti alle affermazioni di ieri e all'odierna discussione. Ritiene pertanto che si debba andare oltre il mero ribadimento di giudizi politici condivisi, e manifesta sentimenti di stima per il sottosegretario Sacconi e di rispetto per la sua storia politica, ricordando che in essa si esemplifica uno degli esiti più significativi della diaspora dell'area socialista. Occorre infatti, in generale, abbandonare la deprecabile «sindrome del tradimento», più volte richiamata in questi giorni, e prendere atto della variabilità e della diversità dei percorsi politici individuali e collettivi in una società sottoposta ad un continuo ed accelerato mutamento. D'altra parte, non si può neanche prescindere dal dramma umano di una persona che ha vissuto un rapporto di contiguità politica e di amicizia personale con il professor Biagi e, anche per questo motivo, il senatore Di Siena esprime la sua personale solidarietà al sottosegretario Sacconi.

Non si può negare, però, che il conflitto sociale è attualmente particolarmente aspro e che la maggioranza ed il Governo hanno commesso un grave errore imboccando la strada della modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in connessione ad un progetto generale di riforma del mercato del lavoro, perché, così facendo, sono state poste le premesse di una contrapposizione acuta, ancora oggi difficilmente riconducibile ad una dimensione di dialogo. In tale situazione, non si comprende per quale motivo si sia voluto introdurre in un rapporto già complesso tra avversari, un elemento così grave di sospetto, di per sé lesivo di un clima di reciproca legittimazione che costituisce la premessa per la gestione democratica del conflitto in essere. Le affermazioni sulla contiguità tra gli ambienti sindacali ed il terrorismo obbligano chi le formula a circostanziare nomi e fatti e a procedere alle relative denunce. Se invece tali affermazioni sono formulate in base a valutazione di carattere sociologico e politico, si perviene alla costruzione di teoremi accusatori che sono il segno di una leggerezza politica grave, soprattutto per autorevoli esponenti del Governo. Il chiarimento si rende quindi necessario per ricostruire, pur in una fase di conflitto politico aspro, un quadro di reciproco rispetto che è stato immotivatamente leso dalle recenti dichiarazioni del Sottosegretario e dei due ministri già ricordati.

Il senatore RIPAMONTI dà preliminarmente atto al Presidente del suo costante impegno volto ad assicurare un clima civile e democratico di confronto, e condivide la proposta di rinvio. Peraltro, è evidente che nella maggioranza persiste un notevole tasso di confusione poiché, a

fronte dello sforzo di alcuni, di non inasprire i toni del dibattito, altri ripropongono iniziative poco opportune, destinate a rinfocolare il conflitto. Tra tali iniziative, va richiamato l'emendamento all'articolo 3 del decreto legge n. 12, in materia di emersione del lavoro sommerso, già ricordato dal senatore Battafarano, con il quale il senatore Salerno, in qualità di relatore sul relativo disegno di legge di conversione, ha improvvidamente riproposto il tema della riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Le dichiarazioni apparse ieri su alcuni organi di stampa, oggetto della discussione odierna, - prosegue il senatore Ripamonti - non hanno carattere di estemporaneità, dato che provengono simultaneamente da tre autorevoli esponenti del Governo e muovono tutte nella stessa direzione: stabilire un collegamento esplicito tra il conflitto sociale e la denuncia di un ruolo incostituzionale del sindacato, che impedirebbe al Governo di attuare il programma approvato dalla maggioranza dei cittadini. Non è difficile obiettare che la modifica dell'articolo 18 non figura nel Libro Bianco del Governo, né è in alcun modo parte nel programma sottoposto al vaglio degli elettori dall'attuale maggioranza. D'altra parte, anche le affermazioni del sottosegretario Sacconi, sulla differenza tra la CGIL degli anni Ottanta, sicuro baluardo contro il terrorismo, e la CGIL di oggi, non intenzionata a porre argini alla propria sinistra, non tiene nel dovuto conto la diversa situazione politica e sociale e la totale assenza, oggi, di atteggiamenti di connivenza con il terrorismo all'interno delle forze politiche di sinistra. È pertanto auspicabile che il rappresentante del Governo chiarisca il suo pensiero e offra in tal modo un contributo al ripristino di un clima di reciproco rispetto e fiducia.

Il senatore TREU concorda con la proposta di rinvio dell'esame formulata dal Presidente e nel contempo esprime l'esigenza di pervenire ad un chiarimento sulle recenti dichiarazioni di alcuni esponenti del Governo, auspicando che il dibattito odierno prosegua nel clima di civile e pacato confronto che ha costantemente caratterizzato l'attività della Commissione.

Il momento attuale è grave e drammatico per tutti, e in particolare per il sottosegretario Sacconi, legato al professor Marco Biagi da un rapporto di personale amicizia.

Non si può, però, sottovalutare la gravità delle oscillazioni politiche che hanno caratterizzato la condotta del Governo nella gestione del dibattito sul disegno di legge n. 848. Purtroppo, negli ultimi giorni si sono aggiunte anche oscillazioni verbali, anch'esse piuttosto preoccupanti. Il tragico omicidio del professor Biagi avrebbe dovuto ispirare in tutti un maggior senso di equilibrio, e un più deciso impegno ad abbassare i toni della polemica e a riprendere il confronto. In tale quadro si inseriva opportunamente anche la proposta, avanzata di più parti, di ripartire dai principi enunciati nel Libro Bianco del Governo, tra i quali non si può certo annoverare la modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Purtroppo, si è registrata invece una recrudescenza del contrasto politico, alimentata

da dichiarazioni gravi, inaccettabili e sorprendenti di alcuni esponenti del Governo. Proprio per l'apprezzamento da tutti dovuto nei confronti della competenza e dell'impegno del sottosegretario Sacconi, è quanto mai opportuno che questi chiarisca il senso delle sue affermazioni e, più in generale, gli orientamenti del Governo in ordine alla prosecuzione del confronto sulla riforma del mercato del lavoro.

Secondo il senatore FLORINO le dichiarazioni eccessivamente polemiche dei rappresentanti dei Gruppi politici dell'opposizione non tengono conto in misura adeguata del dramma umano e politico che ha coinvolto tutti, ma che ha toccato in modo particolare il sottosegretario Sacconi, anch'egli nel mirino del terrorismo. Occorre ricordare che dopo l'omicidio del professor D'Antona, le forze politiche di maggioranza e di opposizioni trovarono validi motivi di convergenza sia nell'esigenza immediata di contrastare unitariamente la recrudescenza terroristica sia nell'analisi delle motivazioni che avevano portato a quel tragico evento. In tale frangente, le forze politiche del centro-destra, allora all'opposizione, mantennero un comportamento moderato e non vollero rilevare gli atteggiamenti elusivi del ministro Bassolino, né insistettero sugli effetti di scompaginamento dei tradizionali assetti della sinistra derivanti dalle riforme intese ad introdurre elementi di flessibilità nel mercato del lavoro.

L'attacco odierno nei confronti del sottosegretario Sacconi appare ingiusto e immotivato, così come è fuori di luogo la richiesta rivoltagli di denunciare pubblicamente nomi e fatti. In realtà i Gruppi politici dell'opposizione sembrano interessati solo apparentemente ad un ridimensionamento dei toni della polemica, dato che i loro accenti critici sembrano piuttosto orientati a rinfocolarla.

Il senatore MORRA osserva che la proposta di rinvio formulata dal Presidente è un segnale della volontà della maggioranza di riprendere il dialogo con le forze sociali, nel pieno rispetto del ruolo e della storia del sindacato. La sua parte politica non ha mai formulato ipotesi di contiguità tra il movimento sindacale e il terrorismo e riconosce pienamente la legittimità democratica dell'azione delle organizzazioni dei lavoratori. Il rispetto invocato da più parti deve però essere manifestato anche nei confronti del Sottosegretario, al quale il senatore Morra esprime piena fiducia.

Il senatore VANZO ritiene improprio l'atteggiamento dei Gruppi politici dell'opposizione, che accreditano l'idea di una maggioranza poco democratica, travisando la realtà dei fatti. L'inasprimento del conflitto sociale, infatti, è stato voluto dalla CGIL, che ha propagandato un messaggio equivoco su una presunta libertà di licenziare chiamando in piazza pensionati e lavoratori stabili, che sono i meno interessati agli effetti derivanti da una modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Al di là delle affermazioni di principio, è evidente che alla base di tali comportamenti vi è la volontà di accrescere e non di ridurre la tensione sociale.

Il senatore TOFANI, relatore, osserva che la proposta di rinvio del Presidente deve essere intesa come un ulteriore messaggio rivolto dalla Commissione al Governo e alle parti sociali affinché sia ripresa la strada del dialogo, rispetto al quale le sedi parlamentari devono porsi come momento di sintesi e come garanti dell'efficacia del confronto sui temi della riforma del mercato del lavoro. È pertanto auspicabile che le intenzioni da più parti manifestate di abbassare i toni della polemica e riaprire il dialogo si concretizzino in comportamenti coerenti, per i quali, peraltro, è necessaria una maggiore capacità autocritica da parte di tutti e la rinuncia di ciascuno ad arroccarsi sulla propria posizione. Come relatore, egli ha profuso un notevole sforzo per pervenire a mediazioni accettabili, ma tale impegno, che in una situazione di maggiore serenità avrebbe forse conseguito qualche apprezzamento, si è scontrato il più delle volte con atteggiamenti di chiusura. Gli interrogativi sulla direzione di marcia da intraprendere per la prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 848 vanno quindi posti non solo al Governo e alle forze politiche di maggioranza, ma anche ai Gruppi politici dell'opposizione. Da parte della maggioranza vi è un'esplicita apertura al dialogo ed è auspicabile che le forze politiche del centro sinistra vogliano dare atto di tale volontà.

Sulla personale iniziativa adottata dal senatore Salerno, richiamata dal senatore Battafarano e dal senatore Ripamonti, occorre precisare che il Gruppo di Alleanza nazionale, al quale il senatore Salerno appartiene, non ne condivide lo spirito e ritiene che essa costituisca una scorciatoia di non particolare utilità. Non vi sono difficoltà, pertanto, a riconoscere l'esistenza di un dissenso su tale questione.

Il senatore Tofani, avviandosi alla conclusione, esprime l'augurio che la sua franca ammissione venga apprezzata, soprattutto in un momento come l'attuale, dove sono necessari un vivo senso dell'autocritica e una forte consapevolezza dell'esigenza di ripristinare le condizioni del confronto democratico – del quale le organizzazioni sindacali sono una componente essenziale – a fronte di toni e dichiarazioni spesso eccessivi.

Il PRESIDENTE, dopo avere ricordato di avere già espresso una chiara opinione sui temi oggetto del dibattito odierno nel corso della discussione svoltasi nella seduta di mercoledì 20 marzo, sottolinea che la proposta di rinvio da lui formulata e da tutti i Gruppi accolta, intende esprimere, in una sede autorevole come quella odierna, la comune volontà di mantenere aperta la possibilità del confronto e del dialogo, politico e sociale. Esprime quindi sentimenti di stima e di solidarietà nei confronti del sottosegretario Sacconi, coinvolto profondamente nella tragica morte del professor Biagi, per la vicinanza professionale ed umana che lo univa all'illustre scomparso.

Il sottosegretario SACCONI, nel ringraziare tutti i senatori intervenuti nella discussione, osserva che è stato opportunamente posto il problema di un chiarimento sulle sue recenti dichiarazioni alla stampa, al quale si accompagna, a suo avviso, la necessità di un approfondimento sulle temi-

che da lui sollevate, talora in forme non del tutto proprie. Non intende chiamare a giustificazione l'emozione personale derivante dall'amicizia che lo legava al professor Biagi. Quest'ultima ha influito per un solo profilo: il desiderio che la morte del professor Biagi non sia vana e che non venga abbassata la guardia nei confronti del terrorismo, la cui pericolosità non è stata valutata con la dovuta attenzione, soprattutto nelle vicende successive all'omicidio del professor D'Antona, vicende oggetto di una recente comune riflessione proprio con Marco Biagi, sull'identità degli assassini e sul profilo politico e professionale dei possibili obiettivi.

Il dibattito successivo all'ultimo drammatico fatto di sangue è apparso invece eccessivamente rituale e, a parte l'unanime condanna del terrorismo, poco utile a comprenderne le dinamiche e individuare gli ambiti nei quali può essere maturato un fenomeno certo più isolato rispetto a quanto avvenne negli anni Ottanta, ma non per questo meno pericoloso. In particolare, appare limitativa la tesi, avanzata anche dal senatore Treu, che individua nel Ministero del lavoro uno dei luoghi di riferimento del rinato brigatismo. È comprensibile l'intento di ricercare un nesso con l'individuazione dell'obiettivo da colpire, ma l'Amministrazione del lavoro presenta caratteristiche di apertura e trasparenza tali da rendere inconferente quella tesi. Occorre invece considerare l'ipotesi che il fenomeno trovi un insediamento nell'ambito del circuito lavoristico: in tale direzione indirizzano, secondo il Sottosegretario, sia il tono del comunicato di rivendicazione, sia una riflessione sulle connessioni tra vecchi e nuovi brigatisti. Nelle dichiarazioni di questi giorni, egli ha inteso sottolineare l'esigenza di non chiudere frettolosamente il dibattito sul nuovo terrorismo, e di guardare con attenzione al sopracitato circuito lavoristico, che costituisce un ambiente sociale particolarmente politicizzato. Si tratta di un ambiente nel quale, peraltro, opera un adeguato controllo sociale, dovuto in larga misura alla robusta rappresentatività degli attori sociali. Chi ha vissuto l'esperienza degli anni Ottanta sa bene che la denuncia di situazioni anomale non implica di certo un'imputazione di responsabilità nei confronti delle organizzazioni sindacali, ma ha piuttosto il senso di un appello alle parti sociali affinché vengano segnalati segmenti atipici all'interno del mondo del lavoro, tenendo conto della realtà di situazioni di rischio ben note. Non si tratta quindi di fare nomi e di evocare fatti, ma di richiamare l'attenzione su anomalie, non immediatamente riconducibili al terrorismo, ma ad un'area di confine, ambigua nei confronti della cosiddetta lotta armata e propensa a favorire una sorta di neutralità, quale quella sintetizzata nello slogan degli anni Ottanta «né con lo Stato né con le brigate rosse».

Personalmente, egli non ha mai ipotizzato nei confronti della CGIL una accusa di continuità, di collusione o di ambiguità nei confronti del terrorismo. Il ragionamento svolto sul ruolo del sindacato aveva piuttosto come punto di riferimento la riflessione sull'argine da elevare nei confronti di un certo tipo di estremismo e di radicalismo, sul quale il Sottosegretario ritiene del tutto lecita la discussione. Su tale argomento, egli, pochi giorni prima dell'omicidio del professor Biagi, aveva chiarito il

suo pensiero in un'intervista rilasciata ad un quotidiano nazionale: in effetti, la successiva intervista, dopo l'attentato terroristico, è risultata forse meno chiara. È bene pertanto ritornare sull'argomento per chiarire che non era sua intenzione parlare di ambiguità della CGIL verso il terrorismo.

Il sottosegretario Sacconi prosegue osservando che, anche per esperienza personale, egli ha avuto modo di constatare l'efficacia dell'azione svolta dalla CGIL, negli anni Ottanta, per isolare le posizioni politiche più radicali, non direttamente coinvolte con il terrorismo ma ritenute suscettibili di indebolire lo sforzo per isolare il terrorismo medesimo. In tale attività, la CGIL operò con un'intensità e un convincimento maggiore di quello di altre organizzazioni sindacali. Proprio per la sua conoscenza della storia della CGIL, egli ha ritenuto di riproporre il tema della differenziazione rispetto ad alcune formazioni più radicali ed estremiste – che peraltro costituiscono un arcipelago estremamente articolato – proprio in considerazione della rilevanza della manifestazione di sabato scorso, del suo carattere democratico e dell'elevato grado di partecipazione civile espresso in tale occasione.

Unità e vigilanza democratica contro il terrorismo – tale era la terminologia, ancora attuale, adottata venti anni or sono – sono ancora necessarie poiché nell'azione di contrasto, le attività investigative e di *intelligence*, pur necessarie, devono essere sostenute dall'appello all'intelligenza collettiva delle organizzazioni sociali, che sono le prime ad essere danneggiate dall'azione criminale di quanti sono impegnati ad impedire con la violenza il normale svolgimento del dialogo sociale. La persistenza di minacce e di intimidazioni, rivolte ultimamente anche contro la persona del Ministro del lavoro, è un dato di fatto, che può coinvolgere singoli lavoratori, ma dal quale non può derivare in alcun modo una criminalizzazione del movimento sindacale.

Tale è il senso delle opinioni espresse in questi giorni: in esse, dunque, non vi è alcun riferimento a qualunque legame di contiguità tra la CGIL e il terrorismo.

Occorre aggiungere che il Governo è intenzionato a riprendere il dialogo sociale sulle riforme, in un contesto che ribadisca i valori democratici comunemente condivisi e ricollochì all'interno di essi le differenze, pur rilevanti, sul riordino del mercato del lavoro. Occorre, in altri termini, ritessere il filo del dialogo in un contesto eccezionale, quale quello designato dal terrorismo, che costituisce un pericolo persistente per la democrazia. L'invito rivolto da più parti a ripartire dal Libro bianco implica in primo luogo una riconsiderazione dei suoi principi di fondo e, in un simile quadro, non è impensabile che il Governo possa giungere a relativizzare il significato attribuito alla modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Indubbiamente, l'azione terroristica può nell'immediato rendere più difficile una modifica delle rispettive posizioni, poiché nessuna parte intende riconoscere una implicita efficacia ad un atto di violenza. Ciò non significa però che, decantati alcuni momenti di tensione, ferme restando le legittime differenze, non si possa lavorare a delineare soluzioni adegua-

tamente condivise. Rispetto a tale obiettivo, lo sciopero generale deve essere considerato come un evento fisiologico, che non compromette la possibilità di una ripresa del dialogo. Si tratta infatti di un'iniziativa che concorre a dimostrare come la criminalità terroristica non può inibire il normale svolgimento della vita democratica. Allo stesso modo, la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 848 non soltanto non è in contraddizione con la ricerca di una soluzione sui punti più controversi nell'ambito del dialogo sociale, ma può anzi agevolare una verifica circa la possibilità che soprattutto sulle prime parti del provvedimento, riferite alla tutela del mercato del lavoro e alla riforma degli ammortizzatori sociali, si possano registrare le prime significative convergenze. È un auspicio, questo, che egli esprime sia a nome personale sia a nome del Governo.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

43^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Interviene il senatore FASOLINO prospettando l'opportunità di procedere nel più breve tempo possibile al completamento dell'*iter* procedimentale, in ordine ai disegni di legge attinenti alla materia degli informatori scientifici del farmaco (A.S. 336, 398, 404 e 630).

Il presidente TOMASSINI fa presente che la Commissione potrà continuare l'esame dei sopracitati disegni di legge quando il Comitato ristretto – istituito per l'esame congiunto dei provvedimenti in questione – avrà concluso i propri lavori. Precisa che la volontà della Presidenza è orientata nella direzione del completamento dell'esame dei suddetti testi, nel più breve tempo possibile.

Interviene il relatore designato senatore COZZOLINO, evidenziando che il Comitato ristretto sta assistendo con tempestività ai suoi compiti. Precisa a tal proposito che le audizioni previste per la giornata di domani sono state rinviate, vista l'anticipazione della seduta della Commissione plenaria alle ore 14, anziché alle ore 15 come originariamente previsto.

Il senatore MASCIONI prospetta la possibilità di accelerare ulteriormente l'*iter* dei disegni di legge sugli informatori scientifici del farmaco, precisando che la volontà dell'opposizione è orientata in tale direzione.

Il senatore CARELLA auspica il completamento in tempi brevi dell'esame dei disegni di legge in questione, evidenziando che la procedura ha subito dei ritardi in conseguenza della presentazione del disegno di legge n. 630 e della successiva decisione della Commissione di congiungere l'esame dello stesso a quello degli altri disegni di legge attinenti alla materia degli informatori scientifici del farmaco.

Il senatore MAGRI ritiene opportuno che il senatore Fasolino fornisca dei chiarimenti politici in ordine ai rapporti con l'opposizione, per quel che concerne i disegni di legge in questione.

Il PRESIDENTE rileva che le problematiche analizzate nel corso della presente discussione non rivestono una valenza politica, precisando altresì che è stato riconosciuto all'esame dei disegni di legge in materia di informatori scientifici del farmaco un carattere prioritario.

Il relatore COZZOLINO interviene per una precisazione, evidenziando che l'istituzione del Comitato ristretto è stata deliberata dalla Commissione e che qualora la stessa non ritenga più utile proseguire in tale direzione, rimetterà l'incarico al Presidente.

Il senatore MASCIONI nell'esprimere la massima fiducia in ordine all'attività che il senatore Cozzolino sta espletando in sede di Comitato ristretto, auspica tuttavia che l'esame dei provvedimenti in questione si concluda entro la fine di aprile.

Interviene il senatore LONGHI chiedendo informazioni in ordine al percorso procedurale dei disegni di legge relativi alla Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale.

Il PRESIDENTE auspica la rapida conclusione dell'*iter* in Assemblea dei disegni di legge citati dal senatore Longhi, preannunciando che inoltrerà alla Presidenza del Senato un sollecito orientato in tale direzione.

Esprime inoltre fiducia ed apprezzamento per l'operato svolto dal relatore Cozzolino in relazione ai disegni di legge sugli informatori scientifici del farmaco, ritenendo altresì che è ragionevole ipotizzare la conclusione dell'*iter* procedimentale in Commissione entro aprile.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 89)

(Parere al Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo 2002.

Il presidente TOMASSINI dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore MASCIONI, il quale nell'esprimere un giudizio complessivo favorevole sull'atto in titolo, prospetta tuttavia l'opportunità di approfondirne le singole voci.

Non essendo state formulate ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dà la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per gli interventi in sede di replica.

Il RELATORE rinuncia all'intervento in sede di replica.

Il RAPPRESENTANTE del Governo prospetta l'opportunità di effettuare gli approfondimenti suggeriti dal senatore Mascioni.

Il presidente TOMASSINI invita il relatore ad illustrare alla Commissione la proposta di parere in ordine all'atto governativo in esame.

Interviene il senatore CARELLA ritenendo preferibile che il relatore formuli la proposta di parere dopo aver acquisito le osservazioni da parte della 5^a Commissione.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità che si proceda all'illustrazione della proposta di parere nella presente seduta, essendo comunque possibile introdurre eventuali integrazioni alla stessa prima della votazione finale, qualora le osservazioni della 5^a Commissione nel frattempo intervenute, rivestano una valenza concreta pregnante rispetto al documento in esame.

Il relatore SALINI illustra la seguente proposta di parere:

«La 12^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 89), rileva che:

le misure di riparto ivi previste sono conformi agli impegni finanziari di natura internazionale;

la quota residua di risorse è destinata – in coerenza con la normativa vigente – alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

La Commissione esprime quindi sul medesimo schema, parere favorevole».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(810) COSTA. – *Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale*

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – *Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di Down o altra disabilità generica o portatrici di altro handicap e a sostegno del volontariato*

(Esame del disegno di legge n. 810, congiunzione con il disegno di legge n. 3 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3, congiunzione con il disegno di legge n. 810 e rinvio)

La relatrice BAIO DOSSI, nell'illustrare alla Commissione il disegno di legge n. 810, evidenzia preliminarmente che sono pervenute diverse rimostranze da parte dei familiari di disabili intellettivi, dovute non tanto ad una carenza normativa quanto alle divergenti linee attuative adottate dalle varie ASL in ordine all'articolo 97 della legge finanziaria 2001 in merito ai cittadini affetti da gravi forme di *handicap* fisiche o mentali. Precisa a tal proposito che la scienza medica consente di accertare in maniera definitiva la situazione di disabilità intellettiva grave, atteso che la stessa riveste una valenza irreversibile, con conseguente inutilità della ripetizione periodica di visite mediche preordinate a tali accertamenti.

La relatrice passa quindi all'esame dei singoli articoli del disegno di legge in titolo.

Gli articoli da 1 a 3 riconoscono di diritto ai soggetti aventi disabilità intellettiva e relazionale, accertata dalle commissioni mediche delle ASL, come integrate ai sensi dell'art. 3, comma 2, in esame, la condizione di *handicap* grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'accertamento della disabilità avviene al momento della nascita o a seguito di malattie o eventi traumatici, su richiesta di chi esercita la patria potestà o di un responsabile del servizio sociale, come dispone l'articolo 3, comma 1 del disegno di legge in esame.

L'articolo 4, commi 1 e 2, del disegno di legge attribuisce ai soggetti summenzionati (in sostituzione dei trattamenti previsti dalla normativa vigente) provvidenze in misura non inferiore a quelle spettanti ai ciechi assoluti, in modo tale da evitare possibili situazioni di disparità di trattamento tra questi ultimi e i disabili intellettivi.

La relatrice sottolinea la sussistenza di qualche profilo non del tutto chiaro in relazione alla disciplina sulle pensioni ai superstiti, contenuta nel comma 3 del medesimo articolo 4. Ricorda altresì che le provvidenze in esame non sono nella disciplina vigente reversibili, in quanto esse hanno natura assistenziale e sono quindi connesse a una condizione soggettiva del titolare e non ad una posizione contributiva.

Ai sensi dell'articolo 5, la misura della compartecipazione alle spese per i servizi erogati è determinata in base al reddito del solo soggetto e al rapporto fra le ore della giornata coperte dal servizio e quelle in cui l'assistenza è prestata dalla famiglia. Dal computo del reddito sono escluse le provvidenze summenzionate.

L'articolo 6, comma 1 riconosce ai genitori dei soggetti in questione un'anzianità contributiva aggiuntiva di 5 anni ai fini pensionistici. Il comma 2 fa riferimento a possibili interventi della regione in favore dei medesimi genitori.

L'articolo 7 disciplina la rappresentanza legale dei soggetti in esame. La relatrice ricorda che è stato approvato dal Senato un disegno di legge, che introduce la figura dell'amministratore di sostegno, del quale va tenuto conto, anche ai fini dell'esame dei testi normativi in titolo.

L'articolo 8 prevede il riconoscimento come ente morale di rilievo nazionale dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS) nonché l'estensione alla medesima di benefici già operanti per altre associazioni.

L'articolo 9 demanda ad un regolamento governativo l'attuazione delle presenti norme.

La relatrice propone infine la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 3 – iniziato nella seduta del 19 febbraio – con quello del disegno di legge n. 810.

La Commissione concorda.

La relatrice BAIÒ DOSSI prospetta l'opportunità di procedere al coordinamento dei testi presentati, in modo tale da poter valutare adeguatamente anche i profili attinenti al nuovo riparto delle competenze legislative conseguenti alla modifica del Titolo V della Costituzione. A tal proposito evidenzia che la materia inerente alla tutela della salute è stata attribuita alla potestà legislativa concorrente mentre quella assistenziale è stata attribuita alla potestà legislativa regionale, fatti salvi i profili attinenti alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza, di competenza statale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1040) COLETTI ed altri. – *Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il relatore DANZI rileva che il disegno di legge n. 1040 concerne le malattie rare e i relativi farmaci (cosiddetti «farmaci orfani»), ad eccezione degli articoli 6 e 7 che riguardano in generale i soggetti con *handicap* o quelli con *handicap* grave. Il relatore ricorda che, nella normativa vigente, il novero delle malattie rare è individuato dal decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279. Per le malattie così individuate, si ha diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dal medesimo decreto ministeriale n. 279.

Il disegno di legge in esame all'articolo 1, comma 1, definisce come malattie rare tutte le patologie che presentino un'incidenza complessiva di circa 1:1000 nati e la cui prevalenza individuale si aggiri invece su un caso ogni 200 mila abitanti.

Il relatore sottolinea la sussistenza di profili non del tutto chiari in riferimento alla soglia dei 20.000 abitanti, citata nel testo.

Evidenzia inoltre che entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'Istituto superiore di sanità integra, sentite le associazioni italiane presenti sul territorio, che raggruppano i malati e le loro famiglie, il Registro nazionale delle malattie rare, articolo 4, comma 1. Il Registro è successivamente aggiornato ogni anno, come previsto dal comma 2, dell'articolo 4 citato.

Il relatore osserva tuttavia che il Registro, ai sensi del suddetto articolo 3, del decreto ministeriale n. 279 raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai fattori di rischio e agli stili di vita dei soggetti affetti da malattie rare, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico, mentre l'elenco delle malattie rare medesime è definito dall'articolo 4 e dal relativo allegato 1 del decreto ministeriale n. 279.

Il relatore sottolinea che non risulta del tutto chiaro se il disegno di legge intenda estendere l'applicazione del decreto ministeriale n. 279 – e quindi del diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria – alle malattie rientranti nella definizione di cui al suddetto articolo 1, comma 1, e non comprese nel suddetto allegato 1 del decreto ministeriale n. 279. Peraltro, tale estensione comporterebbe un onere finanziario, mentre l'articolo 9, relativo alla copertura finanziaria del disegno di legge non prende in considerazione il presente articolo 4. Il relatore osserva inoltre che il riferimento alle associazioni, da consultare ai fini dell'integrazione del Registro, appare poco preciso.

Fa altresì presente che viene adoperata la denominazione «Registro nazionale delle malattie rare e genetiche», anziché quella di «Registro nazionale delle malattie rare», di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 279.

Evidenzia, sempre in riferimento all'articolo 4 del disegno di legge in titolo, che l'articolo 8 del decreto ministeriale n. 279 prevede un aggiornamento con cadenza almeno triennale del contenuto del medesimo regolamento, mentre il citato articolo 4, comma 2, richiede un aggiornamento annuale del Registro.

In riferimento all'articolo 1, commi 2 e 3, e all'articolo 3, comma 1, il relatore rileva che ai soggetti affetti dalle malattie rientranti nella definizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 sono riconosciuti la situazione di *handicap* grave nonché tutti i diritti e i benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni nonché l'indennità di accompagnamento concernente gli invalidi civili totali impossibilitati a deambulare autonomamente.

L'articolo 2 del disegno di legge formula una definizione definisce come «farmaci orfani» quelli innovativi o risolutivi per malattie rare o genetiche che si manifestano con una rarità tale da non consentire che i costi di sviluppo e commercializzazione dei farmaci stessi siano recuperati con le probabili vendite.

L'articolo 8 concede un'agevolazione fiscale pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la ricerca e la produzione dei medesimi, demandando ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri interessati, la disciplina attuativa.

Il relatore evidenzia che non appaiono del tutto chiare la natura dell'agevolazione fiscale nonché l'applicabilità del parametro del 30 per cento. Osserva a tal proposito che una definizione più precisa sarebbe opportuna, anche alla luce del fatto che non è posto, almeno esplicitamente, un limite all'onere finanziario derivante dall'incentivo.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, i familiari entro il secondo grado di minori con *handicap* hanno diritto ad un adeguato e tempestivo sostegno psicologico e informativo fin dalla nascita del bambino. Il nucleo familiare ha altresì diritto, su richiesta, ad un'assistenza domiciliare gratuita, fornita da apposite cooperative di servizio, che stipulano una convenzione con le Aziende sanitarie locali ai sensi del comma 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, il Ministro della salute stabilisce i criteri di scelta delle cooperative abilitate a fornire il servizio nonché le modalità della convenzione fra queste ultime e le Aziende sanitarie locali.

Il relatore rileva che le norme di cui all'articolo 9, sulla copertura finanziaria, non prendono in considerazione le disposizioni di cui al presente articolo 5.

L'articolo 6 prevede che le persone con *handicap* abbiano diritto, dal momento della diagnosi della malattia, a un protocollo personalizzato di presa in carico da parte dei servizi riabilitativi, sociali e assistenziali, che indichi i percorsi riabilitativi, terapeutici e di sorveglianza dello sviluppo necessari.

Le Aziende sanitarie locali sono tenute a dichiarare il nominativo del responsabile della tenuta del protocollo, che coordina gli interventi e fornisce risposte e motivazioni per iscritto in ordine a difficoltà di assicurare il completo percorso. Al suddetto responsabile è presentata la richiesta relativa all'assistenza domiciliare da parte dei genitori della persona con *handicap* – o di chi altri ne abbia la rappresentanza qualora la persona sia minore, incapace o interdetta – ovvero da parte del soggetto stesso.

Il relatore anche in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo 6, rileva che alle stesse non si fa riferimento nel successivo articolo relativo alla copertura finanziaria, ossia nell'articolo 9.

L'articolo 7 sembra riguardare tutti le situazione di grave *handicap* relative a bambini di età da zero a tre anni. Ad essi viene attribuito un diritto di precedenza e l'inserimento gratuito, negli asili nido, con adeguate figure di sostegno.

Il relatore sottolinea la sussistenza di profili non del tutto chiari in riferimento all'ambito di applicabilità dell'articolo in questione, in particolare per quel che concerne l'estensibilità o meno di tale disciplina anche agli asili nido diversi da quelli pubblici.

Il relatore anche in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo 7, rileva che alle stesse non si fa riferimento nel successivo articolo relativo alla copertura finanziaria, ossia nell'articolo 9.

L'articolo 9 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 3 e 8, quantificati rispettivamente nella misura di 3.100.000 e in 2.100.000 euro annui.

Ad essi si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero della salute del Fondo speciale per le spese di parte corrente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

97^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Corsi e per l'ambiente e tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1121) Disposizioni in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.

Il presidente NOVI, dopo aver ricordato che nelle precedenti sedute si è svolta l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, avverte che, prima di procedere alle votazioni, il relatore ed il rappresentante del Governo esprimeranno i relativi pareri.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il relatore, senatore MANFREDI, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.6, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale, posto ai voti, la Commissione approva l'emendamento 3.6.

La Commissione respinge, quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Posto ai voti, la Commissione approva poi l'articolo 3 nel suo complesso, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Il relatore MANFREDI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3, ad eccezione degli emendamenti 3.0.15/1 e 3.0.15 per i quali chiede l'accantonamento al fine di verificare se è possibile una loro riformulazione.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere conforme a quello formulato dal relatore, salvo che per l'emendamento 3.0.16, per il quale chiede l'accantonamento.

Posti ai voti, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11 e 3.0.12.

Il presidente NOVI dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 3.0.16, 3.0.15/1 e 3.0.15. Ricorda altresì che l'emendamento 3.0.14 era stato ritirato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il relatore MANFREDI esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12 e parere favorevole sugli emendamenti 4.2 e 4.14.

Ritira quindi l'emendamento 4.13.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere conforme a quello formulato dal relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 4.15.

Posti ai voti, la Commissione respinge l'emendamento 4.1, mentre approva l'emendamento 4.2.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5 – di contenuto sostanzialmente identico agli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 – 4.11 e 4.12.

Posti ai voti, con separate votazioni, risultano poi approvati gli emendamenti 4.15 e 4.14.

La Commissione quindi approva l'articolo 4, nel suo complesso, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il relatore MANFREDI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1, di contenuto identico agli emendamenti 5.12, 5.2, 5.3 e 5.4, mentre formula parere contrario sugli emendamenti 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10. Esprime parere contrario, inoltre, sugli ordini del giorno nn. 5 e 6.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere conforme a quello del relatore ed esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 5.12.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.12, interamente suppressivo dell'articolo 5 ed identico agli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. Risultano quindi preclusi gli emendamenti 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10, nonché gli ordini del giorno nn. 5 e 6.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Il relatore MANFREDI ritira gli emendamenti 6.7 e 6.18, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 6.300.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere favorevole sull'emendamento 6.19, mentre si conforma al parere espresso dal relatore su tutti gli altri emendamenti, salvo che sull'emendamento 6.300 sul quale esprime avviso contrario.

Posti ai voti, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8 – identico agli emendamenti 6.9, 6.10 e 6.11 – 6.300, 6.12 – identico all'emendamento 6.13 – 6.14, 6.15 – identico all'emendamento 6.16 – mentre approva l'emendamento 6.19.

La Commissione approva quindi l'articolo 6 nel suo complesso, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

Il relatore MANFREDI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 mentre esprime parere contrario sugli emendamenti, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.6.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti ai voti, con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 6.0.1 – identico all'emendamento 6.0.2 – mentre respinge l'emendamento 6.0.3. Risulta quindi precluso l'emendamento 6.0.4.

La Commissione respinge poi l'emendamento 6.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il relatore MANFREDI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 7.3, 7.4, 7.6.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1, 7.8 e 7.7, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.6.

Posti ai voti, con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 7.1, respinge gli emendamenti 7.3 e 7.4, approva l'emendamento 7.8, respinge l'emendamento 7.6 ed approva l'emendamento 7.7.

La Commissione approva quindi l'articolo 7 nel suo complesso, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 8.

Il relatore MANFREDI e il sottosegretario TORTOLI esprimono quindi parere contrario sull'emendamento 8.1.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 8.1 ed approva l'articolo 8 nel suo complesso.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8.

Il senatore MARANO aggiunge la propria firma all'emendamento 8.0.1.

Il relatore MANFREDI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.0.1 e sull'emendamento 8.0.4, limitatamente al comma 1, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 8.0.2.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere favorevole a quello del relatore.

La Commissione, con separate votazioni, approva gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.4, limitatamente al comma 1, mentre respinge l'emendamento 8.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il relatore MANFREDI ritira l'emendamento 9.1 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con separate votazioni, respinge quindi l'emendamento 9.2, identico agli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, ed approva l'articolo 9 nel suo complesso.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Il relatore MANFREDI esprime parere contrario sull'emendamento 10.1, e parere favorevole sull'emendamento 10.2.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere contrario sull'emendamento 10.1 e parere favorevole sugli emendamenti 10.3 e 10.2.

La Commissione, con separate votazioni, respinge l'emendamento 10.1 ed approva gli emendamenti 10.3 e 10.2.

La Commissione approva quindi l'articolo 10 nel suo complesso, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 11.

Il senatore MULAS aggiunge la propria firma all'emendamento 11.3.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.2, 11.3 e 11.4, che era stato da lui presentato su richiesta del senatore D'Andrea ed altri.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.2, 11.3 e 11.4, mentre chiede una riformulazione dell'emendamento 11.1 nel senso di ricomprendervi anche i siti «Laghi di Mantova e polo chimico» e «Orbetello area *ex* SITOCO». Esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno n. 10.

Il RELATORE riformula l'emendamento 11.1, recependo le osservazioni formulate dal sottosegretario Tortoli.

Posti ai voti, con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 11.1 (nuovo testo), 11.2, 11.3 e 11.4, nonché l'ordine del giorno n. 10.

Risulta quindi approvato l'articolo 11 nel suo complesso, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Il RELATORE ed il sottosegretario TORTOLI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 11.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 11.0.1, 11.0.3, 11.0.4 e 11.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.3, mentre invita i presentatori a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 12.0.4, 12.0.5 e 12.0.6.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Posti ai voti, con separate votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5 e 12.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 13.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 13.15, 13.13, 13.14, 13.19, 13.24, 13.50, 13.51, 13.52, 13.53 e 13.54, mentre ritira gli emendamenti 13.39 e 13.43. Esprime poi parere contrario sull'ordine del giorno n. 1 e parere favorevole sull'ordine del giorno n. 4.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, salvo che per l'emendamento 13.49, identico agli emendamenti 13.50, 13.51, 13.52, 13.53 e 13.54, che dovrebbe essere riformulato nel senso di ritenere sufficiente il riferimento alle aree senza specificare che si tratta di aree industriali interne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale, e per l'emendamento 13.60, che andrebbe riformulato precisando che le regioni possono adottare la procedura di cui all'articolo 13 per i siti da bonificare di loro competenza. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 13.61.

Il RELATORE riformula gli emendamenti 13.49 e 13.60 recependo le indicazioni espresse dal rappresentante del Governo.

Il senatore MULAS riformula l'emendamento 13.50 recependo le indicazioni espresse dal rappresentante del Governo.

Il senatore BERGAMO chiede chiarimenti in ordine alla proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo in ordine all'emendamento 13.49, identico all'emendamento 13.51.

Il presidente NOVI fa presente che, per effetto dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, è sufficiente il riferimento soltanto alle aree, senza ulteriori precisazioni.

Il senatore BERGAMO riformula quindi l'emendamento 13.51 nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Il senatore CHINCARINI riformula l'emendamento 13.52, recependo le indicazioni formulate dal rappresentante del Governo.

La Commissione, con separate votazioni, respinge quindi gli emendamenti 13.1 – identico agli emendamenti 13.2 e 13.3 – 13.4, 13.5, 13.6 – identico agli emendamenti 13.7, 13.8. e 13.9 – 13.10, 13.11 e 13.12, approva l'emendamento 13.15, respinge gli emendamenti 13.16 e 13.17, approva l'emendamento 13.61, respinge l'emendamento 13.18, approva l'emendamento 13.19, respinge gli emendamenti 13.20. 13.21, 13.22 e 13.23.

Risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 13.15 gli emendamenti 13.13, 13.14 e 13.24.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32 – identico all'emendamento 13.33 – 13.34, 13.35, 13.36, 13.37 – identico all'emendamento 13.38 – 13.40, 13.41, 13.42, 13.44 – identico agli emendamenti 13.45 e 13.46 – 13.47 e 13.48. La Commissione approva invece l'emendamento 13.49 (nuovo testo), identico agli emendamenti 13.50 (nuovo testo), 13.51 (nuovo testo) e 13.52 (nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 13.53 e 13.54.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 13.55, 13.56, 13.58 e 13.59, mentre approva l'emendamento 13.60 (nuovo testo).

La Commissione, con separate votazioni, respinge l'ordine del giorno n. 1 ed approva l'ordine del giorno n. 4, nonché l'articolo 13 nel suo complesso, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 13.0.1, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 13.0.2.

Il sottosegretario TORTOLI si rimette alle determinazioni della Commissione sull'emendamento 13.0.1, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 13.0.2.

Posti ai voti, con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 13.0.1, mentre respinge l'emendamento 13.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi all'articolo 15.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3 e 15.0.4, mentre invita i presentatori a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 15.0.5.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti ai voti, con separate votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 16.

Il RELATORE ritira l'emendamento 16.2 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che sull'emendamento 16.12 che dovrebbe essere riformulato come soppressivo del comma 4 dell'articolo.

Il RELATORE riformula l'emendamento 16.12 nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Il senatore BERGAMO dichiara il voto favorevole del Gruppo UDC-CCD-CDU sugli emendamenti 16.7, 16.8 e 16.9, nonché sull'emendamento 16.22, identico agli emendamenti 16.23 e 16.11.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 16.3, 16.5, 16.6, 16.7 – identico agli emendamenti 16.8 e 16.9 – 16.10 e 16.22 – identico agli emendamenti 16.23 e 16.11.

Viene quindi approvato l'emendamento 16.12 (nuovo testo), risultando di conseguenza preclusi gli emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore Bergamo, la Commissione respinge l'emendamento 16.16.

Risultano respinti altresì, con separate votazioni, gli emendamenti 16.17, 16.18, 16.19, 16.20 e 16.21.

La Commissione approva poi l'articolo 16 nel suo complesso, nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16.

Il RELATORE ed il sottosegretario TORTOLI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Posti ai voti, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3.

Gli emendamenti 16.0.4 e 16.0.5 sono dichiarati inammissibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 2 del Regolamento, in quanto di contenuto identico all'emendamento 16.10, precedentemente respinto dalla Commissione.

Il RELATORE chiede di poter presentare un emendamento volto a stabilire che il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad adottare un decreto in ordine all'acquisto di autoveicoli, veicoli per il trasporto di cose e veicoli per il trasporto di persone, alimentati a metano, nonché per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione del metano per autotrazione.

Il presidente NOVI fa presente al relatore Manfredi che, come ebbe modo di precisare nella seduta antimeridiana del 21 marzo scorso, è ormai consolidata in Assemblea da diversi anni la prassi di non ammettere, di regola, la presentazione di ulteriori emendamenti, neanche da parte del relatore e del Governo, salva la facoltà del Presidente di ammettere la presentazione, in casi particolari, di un limitato numero di proposte emendative. La Presidenza della Commissione ambiente ritiene opportuno conformarsi alla richiamata prassi e pertanto dichiara di non poter ammettere la presentazione dell'emendamento, anche in considerazione del fatto che dovrebbe essere sottoposto al parere della Commissione bilancio, con conseguente sospensione dell'esame del disegno di legge in titolo.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 18.

Il RELATORE ed il sottosegretario TORTOLI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Posti ai voti, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 18.1 e 18.2, identico all'emendamento 18.3.

Risulta poi approvato l'articolo 18 nel suo complesso.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 19.

Il RELATORE chiede di poter presentare un emendamento, su richiesta della senatrice Alberti Casellati, emendamento che, per un mero disguido, non ha potuto essere presentato nei termini previsti.

Il presidente NOVI, in considerazione del fatto che l'emendamento in questione risulta essere identico all'emendamento 19.2, in via del tutto eccezionale, ne consente la presentazione ed avverte che assumerà la numerazione 19.4.

Il presidente NOVI ed i senatori SCOTTI e BERGAMO dichiarano di apporre la propria firma all'emendamento 19.2.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 19.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 19.2 e 19.4.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere contrario sull'emendamento 19.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 19.2, 19.3 e 19.4.

Posti ai voti, con votazioni separate, la Commissione respinge l'emendamento 19.1, mentre approva gli emendamenti 19.3 e 19.4, identico all'emendamento 19.2.

La Commissione approva l'articolo 19 nel suo complesso, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 20.

Il RELATORE ritira l'emendamento 20.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 20.2, 20.4 e 20.5.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere contrario sugli emendamenti 20.2, 20.4 e 20.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 20.3.

Posti ai voti, con separate votazioni, viene respinto l'emendamento 20.2, viene approvato l'emendamento 20.3 e vengono respinti gli emendamenti 20.4 e 20.5.

La Commissione approva poi l'articolo 20 nel suo complesso, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione di quello da lui presentato.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con separate votazioni, approva l'emendamento 22.1, mentre respinge gli emendamenti 22.3, 22.2, 22.4, 22.5 e 22.6.

Risulta quindi approvato l'articolo 22 nel suo complesso, nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 22.

Il RELATORE ritira l'emendamento 22.0.3 ed esprime parere contrario sull'emendamento 22.0.1000.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere contrario sull'emendamento 22.0.1000.

La Commissione respinge l'emendamento 22.0.1000.

Si passa all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 23.

Il RELATORE ed il sottosegretario TORTOLI esprimono parere contrario sull'emendamento 23.1.

La Commissione, con separate votazioni, respinge, quindi, l'emendamento 23.1 ed approva, l'articolo 23 nel suo complesso.

Si passa all'esame di un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 24.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 24.0.1.

Il sottosegretario TORTOLI sull'emendamento 24.0.1 si rimette alle determinazioni della Commissione.

Il senatore CHINCARINI dichiara il voto contrario del Gruppo Lega Padana sull'emendamento 24.0.1.

Il senatore TURRONI dichiara il voto contrario del Gruppo dei Verdi-l'Ulivo sull'emendamento 24.0.1, che di fatto introdurrebbe un condono in aree sottoposte a vincoli senza acquisire il preventivo parere delle autorità preposte alla tutela di quelle zone.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni espresse dai senatori Turroni e Chincarini, rivedendo il parere precedentemente espresso, esprime parere contrario sull'emendamento 24.0.1.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 24.0.1.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il relatore MANFREDI invita la Commissione ad approvare gli emendamenti 30.0.15/1 e 3.0.15.

Il sottosegretario TORTOLI, in considerazione dell'esigenza di approfondire le questioni ad essi sottese, invita la Commissione a respingere per il momento gli emendamenti 3.0.15/1, 3.0.15 e 3.0.16, il che consentirà ai presentatori di ripresentarli eventualmente in Assemblea.

Il relatore MANFREDI si riserva di riformulare in Assemblea l'emendamento 3.0.15.

Posti ai voti, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.0.16, 3.0.15/1 e 3.0.15.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole sul testo del disegno di legge, come risultante dalle modifiche approvate, autorizzandolo a richiedere eventualmente di poter svolgere la relazione orale e dando altresì mandato al Presidente di apportare al testo le eventuali modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il Presidente NOVI, in considerazione del fatto che si è concluso l'esame del disegno di legge n.1121, avverte che la seduta prevista per stasera alle ore 20,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1121

1.0.1

IL RELATORE

Inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Personale del Dipartimento della protezione civile)

1. Il comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

"11. Al fine di provvedere ai maggiori compiti affidati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche in relazione alla molteplicità delle situazioni emergenziali in atto, ferma restando l'applicazione delle norme di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive modificazioni, e di cui all'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 180, il contingente delle unità di personale è determinato nel numero di 70 unità"».

2.0.1

IL RELATORE

Inammissibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), a conclusione del procedimento di primo inquadramento del personale nel contratto degli enti pubblici di ricerca, al fine di uniformare le

diverse posizioni giuridico-economiche del personale confluito ai sensi della legge 27 gennaio 1994, n. 61, procederà, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, alla perequazione delle predette posizioni del personale inserito nell'organico dell'Agenzia».

2.0.2

SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS

Inammissibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, a conclusione del procedimento di primo inquadramento del personale nel contratto degli enti pubblici di ricerca, al fine di uniformare le diverse posizioni giuridico-economiche del personale confluito ai sensi della legge 27 gennaio 1994, n. 61, procederà, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, alla perequazione delle predette posizioni del personale inserito nell'organico dell'Agenzia».

3.1

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Inammissibile

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. – (*Emergenza smog nelle aree urbane e sostegno alla realizzazione di interventi di riduzione dell'impatto ambientale da traffico urbano*). 1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione di interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilità sostenibile così come previsto all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nell'ambito dei Piani urbani della mobilità di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, devono prevedere, in particolare, la realizzazione di uno o più progetti mirati a:

a) realizzare, integrare o completare sistemi di taxi collettivo ovvero di trasporti collettivi innovativi;

b) regolare il traffico nei centri urbani mediante impianti automatizzati per l'applicazione di "road e area pricing";

c) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporto pubblico o servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o alimentati a gas delle categorie M2 M3 e N2;

d) realizzare, integrare o completare flotte di biciclette e di veicoli elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e ai gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, ovvero da destinare al noleggio nelle aree urbane;

e) prevedere il progressivo divieto della circolazione all'interno delle aree urbane per i veicoli a combustione interna, con l'obiettivo di consentire la circolazione dei soli veicoli ad emissione zero entro il 31 dicembre 2015;

f) realizzare, ampliare o adeguare a modelli tecnologicamente avanzati i sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in particolare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all'articolo 2, del decreto interministeriale del 21 aprile 1999;

g) attuare progetti dimostrativi relativi a:

f1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico veicolare.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Presidente della Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Al restante onere, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e in 150 milioni di euro per il 2004 si provvede con le risorse provenienti dall'imposizione sulle successioni e donazioni. A tal fine, dal 1° giugno 2002, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato».

3.2

DETTORI, VALLONE

Inammissibile

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. – (Emergenza smog nelle aree urbane e sostegno alla realizzazione di interventi di riduzione dell'impatto ambientale da traffico urbano). – 1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione di interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilità sostenibile così come previsto all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nell'ambito dei Piani urbani della mobilità di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, devono prevedere, in particolare, la realizzazione di uno o più progetti mirati a:

a) realizzare, integrare o completare sistemi di taxi collettivo ovvero di trasporti collettivi innovativi;

b) regolare il traffico nei centri urbani mediante impianti automatizzati per l'applicazione di "road e area pricing";

c) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporto pubblico o servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o alimentati a gas delle categorie M2 M3 e N2;

d) realizzare, integrare o completare flotte di biciclette e di veicoli elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e ai gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, ovvero da destinare al noleggio nelle aree urbane;

e) prevedere il progressivo divieto della circolazione all'interno delle aree urbane per i veicoli a combustione interna, con l'obiettivo di consentire la circolazione dei soli veicoli ad emissione zero entro il 31 dicembre 2015;

f) realizzare, ampliare o adeguare a modelli tecnologicamente avanzati i sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in particolare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all'articolo 2, del decreto interministeriale del 21 aprile 1999;

g) attuare progetti dimostrativi relativi a:

f1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico veicolare.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Presidente della Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.6

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «è autorizzata la spesa», inserire le parole: «nel limite massimo».

3.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione alla promozione dei programmi relativi alle fonti rinnovabili, le risorse di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per incentivare il combustibile derivante dai rifiuti (CDR)».

3.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse finanziarie disponibili per le finalità di cui al comma 1, sono impegnate in misura non inferiore al 50 per cento, a partire dall'anno 2003, per gli interventi idonei a determinare la diminuzione

delle concentrazioni nell'aria delle sostanze di cui alla direttiva 1999/30/CE del Consiglio.

3.5

RIZZI, SCOTTI, PONZO

Al comma 2, dopo le parole: «che incentivino il trasporto sul ferro delle merci», inserire le seguenti: «, dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali e dei rifiuti speciali pericolosi,».

3.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Emergenza smog nelle aree urbane – Sostegno alla realizzazione di interventi riduzione dell'impatto ambientale da traffico urbano)

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione di interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilità sostenibile così come previsto all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è autorizzata la spesa di 150.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nell'ambito dei Piani urbani della Mobilità di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, devono prevedere, in particolare, la realizzazione di uno o più progetti mirati a:

a) realizzare, integrare o completare sistemi di taxi collettivo ovvero di trasporti collettivi innovativi;

b) regolare il traffico nei centri urbani mediante impianti automatizzati per l'applicazione di "road & area pricing";

c) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporto pubblico o servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o alimentati a gas delle categorie M2, M3 e N2;

d) realizzare, integrare o completare flotte di biciclette e di veicoli elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e ai gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, ovvero da destinare al noleggio nelle aree urbane;

e) prevedere il progressivo divieto della circolazione all'interno delle aree urbane per i veicoli a combustione interna, con l'obiettivo di consentire la circolazione dei soli veicoli ad emissione zero entro il 31 dicembre 2015;

f) realizzare, ampliare o adeguare a modelli tecnologicamente avanzati i sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in particolare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 21 aprile 1999;

g) attuare progetti dimostrativi relativi a:

f1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico veicolare.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Presidente della conferenza unificata Stato-Regioni-Enti Locali, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. Il fondo di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 30.000.000 di euro per gli anni 2002 e 2003.
 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
-

3.0.3

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25.000.000 di euro a partire dall'anno 2002.
 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
-

3.0.4

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Fondo per lo sviluppo sostenibile)*

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25.000.000 di euro a partire dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Fondo per l'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto)*

1. Il fondo per l'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 50.000.000 di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.6

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto)

1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40.000.000 di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.
 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
-

3.0.7

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto)

1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
-

3.0.8

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Veicoli a minimo impatto ambientale)

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 426 del 1998, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.9

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Veicoli a minimo impatto ambientale)

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 426 del 1998, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.16

TURRONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla ri-conversione a gas metano o a gpl dell'intera dotazione del parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilità, ovvero all'adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni inquinanti, è autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36)

1. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente "legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.11

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente "legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici")

1. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente "legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", in aggiunta agli ordinari stanziamenti rivisti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.12

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente "legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici")

1. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente "legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", è autorizzata un'ulteriore spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme di interpretazione autentica in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. La detrazione fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 2001, n. 448, si intende applicata anche agli interventi che riguardano la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati a carbone o a gasolio con altri a minore impatto ambientale, in particolare quelli che utilizzino fonti rinnovabili di energia».

3.0.15/1

ROLLANDIN, MONCADA LO GIUDICE

All'emendamento 3.0.15, al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «gli spazi confinati», con le parole: «i locali chiusi». Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «uso privato», inserire le parole: «, esclusi i circoli privati ed i locali similari». Sopprimere il comma 3. Al comma 6, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le parole: «diciotto mesi».

3.0.15

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Divieto di fumare)

1. È vietato fumare in tutti gli spazi confinati, ad eccezione di:
 - a) quelli adibiti esclusivamente ad uso privato, non aperti al pubblico o ad utenti;
 - b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i requisiti degli spazi riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di pubblico ristoro l'area riservata ai fumatori, ai sensi del comma 1, lettera b), non può comunque eccedere il 30 per cento della superficie disponibile del locale.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le Organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni ac-

certate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli deputati a comminare le relative sanzioni, fissando altresì le modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai comuni ovvero allo Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento degli introiti è destinata all'attuazione di programmi di educazione alla salute sui danni derivanti dal fumo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non (devono) comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584».

3.0.14

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Divieto di fumare)

1. All'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«b-bis) nei locali aperti al pubblico che non siano riservati ai fumatori e non siano dotati di idoneo impianto di aerazione».

Art. 4.

4.1

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.

4.2

RIZZI, SCOTTI, PONZO

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «della certificazione» con le seguenti: «dei sistemi di certificazione».

4.3

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere la lettera a); dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conferisce all'Agenzia per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e alle ARPA le competenze previste alle lettere b), c) e d) del precedente comma. Per lo svolgimento delle attività previste alle precedenti lettere b), c) e d) è stabilita la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, alinea, di 2.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002».

4.4

SODANO, MALENTACCHI, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.5

VALLONE, DETTORI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa, nell'ambito dell'autorizza-

zione di cui al presente comma, di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002».

4.6

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, sostituire il primo periodo della lettera a) con il seguente: «a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni».

4.7

RIZZI, SCOTTI, PONZO

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e all'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».

4.8

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni».

4.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni».

4.10

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni».

4.11

SPECCHIA, MONCADA, CHINCARINI, CICOLANI, MENARDI, PEDRAZZINI, CHIRILLI, CONSOLO, KAPPLER, MASSUCCO, ZAPPACOSTA, BARELLI, GUASTI, SCARABOSIO, MULAS

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «Le modalità di organizzazione», con le seguenti: «Al fine di armonizzare la funzione degli Osservatori ambientali nel contesto della realizzazione delle opere, le modalità di organizzazione».

4.12

SPECCHIA, MONCADA, CHINCARINI, CICOLANI, MENARDI, PEDRAZZINI, CHIRILLI, CONSOLO, KAPPLER, MASSUCCO, ZAPPACOSTA, BARELLI, GUASTI, SCARABOSIO, MULAS

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «degli Osservatori ambientali» e, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

4.13

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.15

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «presente comma», inserire le parole: «e nel limite massimo». Al comma 2, dopo le parole: «apposite convenzioni», inserire le parole: «, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1,».

4.14

RIZZI, SCOTTI, PONZO

All'articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente: «(Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente)».

4.0.1

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contabilità ambientale)

1. Al fine di fornire un adeguato supporto conoscitivo sugli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, a decorrere dall'anno finanziario 2004, gli organi della decisione politica dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 100.000 abitanti approvano, contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, i documenti di contabilità ambientale intesi come documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo e di seguito così denominati.

2. I comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti effettuano, anche in forma associata, gli adempimenti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno finanziario 2007.

3. Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni adottano i documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo sulla base dei conti ambientali di rispettiva competenza, di cui all'articolo 3, tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea e secondo le disposizioni della presente legge.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 3, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi che definiscono modalità, struttura e contenuti dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, nei limiti delle risorse autorizzate all'articolo 8, comma 3, avendo riguardo ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

b) la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

c) la gradualità necessaria nel grado di specificazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo in relazione

allo stato di avanzamento, nonché alla definizione e all'attendibilità dei conti ambientali.

5. È istituita una Commissione per la contabilità ambientale con i compiti di consulenza, ricerca e supporto informativo al Governo. La Commissione è composta da tredici esperti di cui tre indicati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, quattro indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), due indicati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. e due espressi dalle associazioni ambientaliste. La Commissione è nominata, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; con il medesimo decreto sono determinati il compenso degli esperti e le spese di funzionamento della Commissione, nei limiti di 250 mila euro annue.

6. Ai fini della elaborazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, a decorrere dall'anno 2003, lo Stato, le regioni, le province e i comuni di cui all'articolo 2, comma 1, adottano un sistema di conti ambientali.

7. Ai fini dell'elaborazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, i comuni di cui all'articolo 2, comma 2, adottano un sistema di conti ambientali a decorrere dall'anno 2007.

8. Per sistema di conti ambientali si intende l'insieme delle informazioni che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, descrivono:

- a) la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale;
- b) le interazioni tra economia ed ambiente;
- c) le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino in materia ambientale.

9. Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per regolare tipologie, strutture e contenuti dei conti ambientali relativi a ciascun livello istituzionale, nei limiti delle risorse autorizzate all'articolo 8, comma 3, sulla base dei principi e dei criteri di cui all'allegato alla presente legge e tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui all'articolo 5 e delle variazioni che potranno intervenire nelle definizioni tecniche di contabilità ambientale.

10. Con i decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 3 sono altresì definiti le competenze ed i compiti in materia di contabilità e di conti ambientali in relazione ai soggetti istituzionali e tecnoscintifici strumentali in base alle disposizioni del presente articolo.

11. Lo Stato disciplina la revisione della contabilità economica nazionale, le azioni delle amministrazioni centrali di raccordo e di adeguamento degli strumenti contabili nonché di supporto alla redazione dei conti ambientali e l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale e formula indirizzi per le regioni e gli enti locali.

12. Le regioni disciplinano l'adeguamento degli strumenti contabili e l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale, assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali e formulano gli indirizzi agli enti locali.

13. Gli enti locali disciplinano l'adeguamento degli strumenti contabili e assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali.

14. L'ISTAT, in quanto centro di produzione e validazione delle statistiche ambientali e dei conti ambientali, opera quale centro di coordinamento tecnico-scientifico e di redazione dei conti ambientali.

15. L'ANPA elabora, organizza e valida le informazioni ambientali; le agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) producono ed acquisiscono le informazioni ambientali.

16. L'ENEA valida strumenti e tecnologie per la misurazione di indicatori ambientali ed esegue i relativi rilevamenti.

17. L'onere connesso alla realizzazione del sistema di contabilità ambientale è valutato in 1.870.000 euro nel 2002 e di 1.630.000 euro a decorrere dal 2003.

18. L'onere connesso all'istituzione della Commissione di cui al comma 5, è valutato in 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003».

Conseguentemente, al comma 1, all'articolo 3, sostituire i seguenti importi: «1.033.000» con: «500.000» e «1.953.000» con: «1.500.000»; al comma 1, dell'articolo 4, sostituire il seguente importo: «4.900.000» con: «4.000.000»; al comma 1, all'articolo 6, sostituire i seguenti importi: «3.437.000» con: «3.000.000» e «2.677.000» con: «2.000.000»; all'articolo 6 sopprimere i commi 4 e 5.

Art. 5.

5.12

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

5.1

DETTORI, VALLONE

Sopprimere l'articolo.
_____**5.2**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere l'articolo.*
_____**5.3**

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.
_____**5.4**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.
_____**5.5**

MARANO

Inammissibile*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – (Soppressione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare). – 1. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), disciplinato dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, è soppresso.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ICRAM sono trasferite all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni ad essa assegnate dall'articolo 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

5.6

BATTAGLIA ANTONIO, MULAS, SPECCHIA, ZAPPACOSTA

Inammissibile*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – (Trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare). – 1. Al fine di corrispondere alle necessità di gestione e tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono estese le competenze dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) ai settori della gestione integrata della fascia costiera, del traffico marittimo e della produzione ittica.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio sono ridefinite l'organizzazione ed il funzionamento dell'ICRAM secondo le seguenti indicazioni:

a) il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed è composto dal presidente, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da due rappresentanti designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, da un rappresentante indicato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) l'istituto implementa e potenzia i centri di ricerca territoriali al fine di garantire un più efficace supporto ed intervento a livello periferico».

5.7

MARANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare all'APAT). – 1. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è trasferito all'APAT, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ICRAM, nel rispetto delle specifiche professionalità ed autonomie tecniche,

scientifiche ed amministrative, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di supporto tecnico e di ricerca applicata nel campo marino, valorizzando, anche organizzativamente, gli aspetti unitari della funzione di tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse e, in particolare:

- a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;
 - b) gli studi di supporto allo sviluppo sostenibile delle attività produttive in mare con particolare riferimento alla pesca, all'acquicoltura ed al turismo;
 - c) la tutela della biodiversità e salvaguardia degli *habitat* marini anche attraverso la comprensione dei cambiamenti globali in corso;
 - d) l'elaborazione di criteri e la sperimentazione di metodologie per il monitoraggio e la valutazione della qualità dell'ambiente marino;
 - e) la prevenzione, valutazione e mitigazione degli impatti connessi alle attività antropiche in mare e al ripristino ambientale;
 - f) gli studi di supporto alla gestione integrata della fascia costiera;
 - g) la pubblicazione e divulgazione dei risultati scientifici e tecnologici e le attività di formazione inerenti i settori di competenza dell'I-CRAM».
-

5.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c), d) con le seguenti:

- «a) sviluppare conoscenze scientifiche e metodologiche finalizzate alla definizione di piani di monitoraggio nell'ambiente marino su scala nazionale;
 - b) elaborare criteri per mitigare gli impianti nei settori dei dragaggi portuali, dei ripascimenti di spiagge in erosione e sviluppare criteri scientifici ai fini della caratterizzazione e ripristino di siti marino-costieri e lagunari da sottoporre a bonifica;
 - c) definire strategie e criteri atti a prevenire incidenti nei trasporti marittimi e ad attivare azioni di pronto intervento;
 - d) sviluppare attività scientifiche volte a tutelare la biodiversità e salvaguardare specie ed *habitat* minacciati, anche attraverso l'istituzione di aree marine protette;
 - e) sperimentare interventi tecnici idonei a proteggere ed a migliorare la qualità delle acque ai fini di un esercizio responsabile della pesca e della maricoltura;
 - f) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti le competenze proprie dell'I-CRAM».
-

5.9

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 2, sostituire le lettere a), d), c) e d) con le seguenti:

«a) sviluppare conoscenze scientifiche e metodologiche finalizzate alla definizione di piani di monitoraggio nell'ambiente marino su scala nazionale;

b) elaborare criteri per mitigare gli impianti nei settori dei dragaggi portuali, dei ripascimenti di spiagge in erosione e sviluppare criteri scientifici ai fini della caratterizzazione e ripristino di siti marino-costieri e lagunari da sottoporre a bonifica;

c) definire strategie e criteri atti a prevenire incidenti nei trasporti marittimi e ad attivare azioni di pronto intervento;

d) sviluppare attività scientifiche volte a tutelare la biodiversità e salvaguardare specie ed *habitat* minacciati, anche attraverso l'istituzione di aree marine protette;

e) sperimentare interventi tecnici idonei a proteggere e a migliorare la qualità delle acque ai fini di un esercizio responsabile della pesca e della maricoltura;

f) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti le competenze proprie dell'I-CRAM».

5.10

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono fatte salve le procedure concorsuali in essere».

5.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, persegue i compiti e le attività di ricerca applicata al mare ed alla fascia costiera in piena autonomia gestionale ed organizzativa».

ORDINI DEL GIORNO

0/1121/5/13

BEVILACQUA, SPECCHIA

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1121, recante disposizioni in materia ambientale,

considerato che il trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicate al mare (ICRAM) all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), rischia di comportare un sostanziale svuotamento delle attività di ricerca dell'ICRAM, che allo stato rappresenta l'unica struttura di ricerca pubblica italiana dedicata alla tutela e alla protezione dell'ambiente marino e costiero, nonché la perdita della sua autonomia scientifica,

impegna il Governo:

ad assicurare che la qualificata ed essenziale attività di ricerca e sperimentazione oggi condotta dall'ICRAM sia mantenuta ed accresciuta nell'APAT, configurando quest'ultima come un'Agenzia al cui interno si effettui anche attività di ricerca finalizzata;

ad assicurare il trasferimento all'APAT della quota di personale attualmente occupata a titolo precario presso l'ICRAM, con il mantenimento delle attuali forme di lavoro flessibili affinché, senza alcuna sanatoria o inquadramento *ope legis*, sia data al suddetto personale la possibilità di partecipare a future selezioni di reclutamento ordinario.

0/1121/6/13

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

La 13^a Commissione in sede di esame del disegno di legge: «Disposizioni in materia ambientale» ed in particolare dell'articolo 5;

premessi che:

la continua crescita di responsabilità che investe il Ministero dell'ambiente necessita di efficaci interrelazioni con le altre amministrazioni, in particolare con quello della salute e delle attività produttive;

le agenzie regionali per l'ambiente, che faticosamente stanno acquisendo un ruolo e già agiscono in forme di autonomia operativa e soggettività giuridica, perderebbero un elemento di coordinamento tecnico operativo con similarità di assetto giuridico ed operativo;

la domanda di partecipazione che emerge dall'insieme delle associazioni e organizzazioni della società civile raccoglie gli indirizzi europei in favore del superamento di sistemi regolativi burocratici e rigidi;

la disponibilità di un'Agenzia multireferenziale, tanto per le istituzioni quanto per i cittadini e tutti gli attori sociali costituisce un elemento di flessibilità e di dialettica tecnica e scientifica che aiuta l'insieme dei soggetti coinvolti nelle politiche ambientali ad avere un riferimento di forte e autorevole autonomia scientifica;

diverse associazioni sindacali ed ambientaliste come CGIL, CISL, UIL, Amici della Terra, Greenpeace, Legambiente e WWF avevano manifestato al precedente Governo la contrarietà all'applicazione delle disposizioni relative all'ANPA del decreto legislativo n. 300, allo scopo di mantenere l'autonomia, la personalità giuridica e la multireferenzialità dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed il coordinamento scientifico e regolamentare delle agenzie regionali,

impegna il Governo a:

predisporre soluzioni adeguate tese al rilancio e alla qualificazione di un forte e autorevole sistema delle agenzie sia centrale che regionale quale strumento efficiente ed efficace delle amministrazioni centrali e regionali, aperto all'interlocuzione delle espressioni organizzate della società civile, con una forte interrelazione con la comunità scientifica della ricerca e della innovazione tecnologica, aperto ai collegamenti con le agenzie internazionali dell'ambiente e strutturato per supportare le agenzie dei paesi del terzo e del quarto mondo;

rivedere la struttura direzionale dell'Agenzia in modo da poter contare sulla collegialità di rappresentanza del Governo centrale e periferico tramite la nomina da parte del Presidente del Consiglio di tre rappresentanti dei dicasteri ambiente, sanità e attività produttive e di due rappresentanti delle regioni;

far affiancare il consiglio tecnico scientifico da una camera o consiglio delle agenzie regionali per le attività di coordinamento e di indirizzo tecnico operativo;

studiare una forma di consulta o verifica dei programmi con le parti sociali e organizzazioni della società civile, come in parte già previsto dalla legge n. 61 del 1994;

garantire per alcune funzioni necessarie all'Agenzia il ruolo di terzietà con particolare riferimento alla raccolta, elaborazione e diffusione dei dati ambientali, come avviene ad esempio per i dati socio economici dell'ISTAT, per favorire un corretto e trasparente rapporto delle istituzioni con i cittadini in un clima di proficua fiducia in un campo delicatissimo oggetto a volte di facili allarmismi, strumentalizzazioni o equivocate reticenze e silenzi;

considerare successivamente, nel corso della legislatura, l'eventuale integrazione dell'ICRAM, che al momento – vista la specificità della missione – è opportuno e utile mantenere nella sua originaria struttura operativa.

EMENDAMENTI

5.0.1

CORTIANA, TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è autorizzato ad esperire un concorso interno per soli titoli riservato al proprio personale che svolge lavoro impiegatizio assunto anteriormente al 31 dicembre 1999, al fine di confermare la presenza del medesimo personale nei posti della pianta organica già approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero del tesoro, con conservazione di diritti acquisiti.

2. I beni immobili strumentali, ancora gestiti ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e tuttora nel patrimonio della gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali di Sondrio, sono trasferiti nel patrimonio del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993».

Art. 6.

6.1

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.

6.2

DETTORI, VALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (*Programma di comunicazione ambientale sull'applicazione del protocollo di Kyoto*). – 1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze, alle politiche ed ai problemi relativi all'applicazione del protocollo di Kyoto, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro, per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 1 vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) la informazione e la promozione in modo continuativo di programmi di educazione ambientale sugli obiettivi da raggiungere al fine di rispettare il protocollo di Kyoto;

b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative tese a realizzare le finalità del protocollo di Kyoto, sviluppando il coordinamento funzionale con soggetti privati, con altri Ministeri, con Enti Pubblici territoriali, con altri Enti sia pubblici che privati, Agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, Università, organizzazioni e associazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali; tali obiettivi devono essere attuati mediante la stipula di protocolli anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sul protocollo di Kyoto, di cui al comma 1, sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti, le modalità e la durata.

4. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6. – (*Programma di comunicazione ambientale sul protocollo di Kyoto e l'inquinamento delle aree urbane*). – 1. È autorizzata la spesa di 3.437.000 euro, per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003 ai fini della predisposizione di un programma di comunicazione ambientale sull'attuazione del protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni dei gas serra e sul tema dell'inquinamento nelle aree urbane sviluppando il coordinamento funzionale tra ministeri, enti pubblici territoriali, altri enti ed agenzie, soggetti pubblici e privati, scuole, università, organizzazioni e associazioni di volontariato, imprese ed organismi internazionali;

2. Nel programma di cui al comma 1, sono indicati i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3.437.000 euro, per l'esercizio finanziario 2002 e in 4.208.000 euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.4

GIOVANELLI, GABARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sostituire l'articolo, 6 con il seguente:

«Art. 6. – (*Agenda 21 nazionale. Programma strategico di concertazione ambientale*). – 1. All'interno dell'Agenda 21 nazionale è inserito il programma strategico di concertazione ambientale. Per l'attuazione del programma strategico di concertazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali e politiche e azioni mirate allo Sviluppo sostenibile, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado università, organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;

c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.

3. Nel programma strategico di concertazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari (le autorità regionali e locali, le imprese, la comunità scientifica, i sindacati, le organizzazioni non governative), le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti Internet».

6.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «l'attuazione» inserire le seguenti: «da svolgere in collaborazione con le regioni e le associazioni di protezione ambientale».

6.6

RIZZI, SCOTTI, PONZO

Al comma 1, dopo le parole: «Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale» inserire le seguenti: «concertata con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del pro-

gramma Informazione, formazione e educazione ambientale (INFEA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

6.7

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «le linee fondamentali», inserire le seguenti: «concertate con le regioni».

6.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 4 e 5.

6.9

SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA

Sopprimere i commi 4 e 5.

6.10

DETTORI, VALLONE

Sopprimere i commi 4 e 5.

6.11

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sopprimere i commi 4 e 5.

6.18

IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere le parole da: «i cui componenti» fino alla fine.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole da: «Il numero» a: «i compiti» con le seguenti: «Il numero dei componenti, al cui reclutamento si provvede mediante pubblico concorso, non deve superare le sette unità».

6.300

MARANO

Al comma 4, sostituire le parole: «sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente», con le seguenti: «Sono nominati con decreto del Ministero dell'ambiente».

Al comma 5, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

6.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «i cui componenti sono nominati» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

6.13

SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA

Al comma 4, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

6.19

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'istituzione ed il funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002».

6.14

MARANO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «i compensi» fino a: «spettanti».

6.15

SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA, BATTAGLIA Antonio

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

6.16

SCOTTI, RIZZI, PONZO

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

6.17

TREU, VALLONE, DETTORI

Inammissibile

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 2 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139 "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna" è così modificato: "Per la

realizzazione di un progetto sperimentale pilota a valenza internazionale anche per la sperimentazione e l'adozione di tecniche innovative di restauro conservativo e di nuove edificazioni in rispetto alle norme urbanistiche, rivolto al recupero dell'isola di San Giorgio in Alga e per la realizzazione di un Osservatorio Euro-Mediterraneo/Mar Nero su informazione e partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale". A proseguimento, potenziamento e integrazione della rete SEAM di cui alle leggi: 8 ottobre 1997, n. 344, Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale articolo 3; 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi in campo ambientale, articolo 3; 23 marzo 2001, n. 93, Disposizioni in campo ambientale, articolo 1 note 1 e 17, è destinata una quota pari a 2 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2002, 2003, 2004 di cui alle voci indicate all'articolo 78, tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) Interventi per la Salvaguardia di Venezia: l'intervento di recupero dell'isola di San Giorgio in Alga e la realizzazione e gestione dell'Osservatorio verranno affidati ad un'apposita Fondazione di partecipazione, disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice civile, istituita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge tra i Ministeri dell'ambiente, Infrastrutture, regione Veneto, provincia di Venezia, comune di Venezia, il soggetto coordinatore internazionale della rete SEAM che ne curerà anche il progetto esecutivo secondo le norme di legge e trasferirà al patrimonio della Fondazione le sue risorse e le sue strutture tecniche e professionali ad altri Enti o imprese pubbliche o private.

5-ter. Per le attività di costituzione e gestione dell'Osservatorio di cui al comma precedente è autorizzata una spesa pari a 250.000 euro per l'esercizio finanziario 2003 di cui alle somme indicate al primo comma del presente articolo».

6.0.1

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di inquinamento acustico)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *h*) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: «e nei pubblici esercizi» sono soppresse».

6.0.2

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di inquinamento acustico)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *h*) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: «e nei pubblici esercizi» sono soppresse».

6.0.3

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *h*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, dopo le parole: "e nei pubblici esercizi" sono aggiunte le seguenti: "che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora simili a quelli impiegati nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante"».

6.0.4

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di inquinamento acustico)

1. Alla lettera *h*), comma 1, dell'articolo 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: "nonché dei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora",

sono aggiunte le seguenti: "similari a quelli impiegati nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante"».

6.0.5

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Conferenza di preparazione al Vertice di Johannesburg)

1. In vista del prossimo Vertice Mondiale sullo sviluppo sostenibile (Rio + 10) che si terrà dal 2 all'11 settembre 2002 a Johannesburg (Sudafrica), il cui scopo è quello di riesaminare i risultati a dieci anni dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED), è convocata, entro il 30 giugno 2002 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, una Conferenza di preparazione al Vertice di Johannesburg.

2. Alla Conferenza di preparazione al Vertice di Johannesburg sono invitati a partecipare dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio le autorità regionali e locali, le imprese, la comunità scientifica, i sindacati, le organizzazioni non governative allo scopo di approvare un documento che identifichi obiettivi più specifici in materia di sviluppo sostenibile per il programma internazionale e nazionale.

3. Il documento di cui al comma 2 è inviato alle competenti Commissioni permanenti ai fini dell'espressione del parere.

4. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 50.000 per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.0.6

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Premi per città sostenibili delle bambine e dei bambini)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, per gli anni 2002 e 2003, i premi "Miglior progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini" e "Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini" da attribuire ai comuni italiani. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il 30 maggio 2002 definisce con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione dei premi nonché le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Gli oneri connessi all'attuazione delle attività previste dal presente comma sono determinati in 620.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.7

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Premi per città sostenibili delle bambine e dei bambini)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, per gli anni 2002 e 2003, i premi "Miglior progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini" e "Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini" da attribuire ai comuni italiani, Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il 30 maggio 2002 definisce con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione dei premi nonché le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Gli

oneri connessi all'attuazione delle attività previste dal presente comma sono determinati in 620.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

Conseguentemente all'articolo 6 sopprimere i commi 4 e 5.

Art. 7.

7.1

SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere le parole: «minima».

7.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Sopprimere il comma 3 e conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «in caso di particolari e contingenti necessità».

7.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, sostituire le parole: «un biennio complessivo» con le seguenti: «un quadriennio complessivo».

7.4

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

Al comma 6, sostituire la parola: «biennio» con la seguente: «trienio».

Di conseguenza, al comma 8, sostituire l'importo: «1 milione» con il seguente: «1 milione e cinquecentomila».

7.5

ROTONDO, GARRAFFA

Inammissibile

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È data altresì facoltà ai soggetti gestori di utilizzare, per le spese per il personale, una quota non superiore al 50 per cento delle risorse eventualmente derivanti dallo svolgimento di attività promosse nelle predette aree marine protette».

7.8

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «determinati in», con le seguenti: «fissati nella misura massima di».

7.6

ROTONDO, GARRAFFA

Al comma 8, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «3 milioni e 500 mila».

7.7

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004», con le parole: «a decorrere dal 2002». Sopprimere l'ultimo periodo del comma 8.

Art. 8.**8.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2 sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» con le seguenti: «medesimo Ministero».

8.0.1

MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso)

1. Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (*Lutra lutra*) comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.5

MARANO

Inammissibile

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso)

1. Al fine di realizzare un centro per la riqualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie Lontra (*Lutra lutra*) comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

8.0.6

MASSUCCO, MULAS, SPECCHIA, ZAPPACOSTA

Inammissibile

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso)

1. Al fine di realizzare un centro per la riqualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie Lontra (*Lutra lutra*) comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

8.0.7

VALLONE, DETTORI

Inammissibile

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso)

1. Al fine di realizzare un centro per la riqualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie Lontra (*Lutra lutra*) comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere che deriva dal comma 1 si prevede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

8.0.2

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Strutture delle aree marine protette)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio contribuisce all'acquisto di immobili o beni mobili durevoli da parte degli enti locali ricadenti all'interno di aree marine protette da destinare ad attività istituzionali delle aree marine protette stesse.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 10 milioni annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.3

MARANO

Inammissibile

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tutela, difesa e promozione dell'ambiente marino)

1. Le risorse finanziarie allocate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 389 sull'unità previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (attuale unità previsionale di base 5.1.5.1 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) non impegnate al 31 dicembre 2001 possono essere impiegate nel corso dell'esercizio finanziario 2002 per attività anche operative di sorveglianza e protezione dell'ambiente marino, per iniziative di conoscenza e salvaguardia della posidonia oceanica, per programmi svolti congiuntamente con il Ministero delle politiche agricole e forestali miranti al coinvolgimento delle marine in attività di tutela e valorizzazione del mare e delle sue risorse».

8.0.4

TAROLLI, BERGAMO, MONCADA

Inammissibile limitatamente ai commi 2 e 3

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizione in materia di personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio)

1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.

2. Al fine di un effettivo coordinamento dell'organizzazione dell'attività di sorveglianza, la dipendenza funzionale del personale addetto è posta in capo ai dirigenti dei comitati di gestione che, nell'espletamento di tali mansioni, assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è autorizzato ad esperire un concorso interno per soli titoli, riservato al proprio personale assunto anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, al fine di confermare la permanenza del medesimo personale nei posti della pianta organica dell'ente approvata con decreto del Ministro dell'ambiente del 2 ottobre 1998».

Art. 9.

9.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata» con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

9.2

SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata» con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

9.3

VALLONE, DETTORI

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata» con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

9.4

BERGAMO, MOCADA LO GIUDICE

Al comma 1 sostituire le parole: «sentita la Regione interessata» con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

9.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata», con
le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».*

9.6

ROLLANDIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata», con
le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».*

9.7

MARANO

Inammissibile

Sopprimere il comma 2.

9.8

VALLONE, DETTORI

Inammissibile

Sopprimere il comma 2.

9.9

MASSUCCO, MULAS, SPECCHIA, ZAPPACOSTA

Inammissibile

Sopprimere il comma 2.

Art. 10.**10.1**

CHINCARINI

Sopprimere l'articolo.
_____**10.3**

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.
_____**10.2**

CHINCARINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come successivamente integrate ai sensi della normativa vigente, sono attribuite alla regione Calabria per programmi di forestazione».

_____**Art. 11.****11.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera p-septies), aggiungere la seguente:**«p-octies) Serravalle Scrivia».*
_____**11.1 (nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera p-septies), aggiungere le seguenti:**«p-octies) Serravalle Scrivia;*

p-nonies) Laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex-SITOCO».

11.2

FLORINO, SPECCHIA, PONTONE, BOBBIO LUIGI, MULAS, ZAPPACOSTA

Al comma 1, dopo la lettera p-septies), aggiungere la seguente:

«*p-octies*) aree del litorale vesuviano».

11.3

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, dopo la lettera p-septies), aggiungere la seguente:

«*p-octies*) aree industriali di Porto Torres».

11.4

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera p-septies), aggiungere la seguente:

«*p-octies*) area industriale della Val Basento».

ORDINE DEL GIORNO

0/1121/10/13

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 1121
«Disposizioni in materia ambientale»,

premesso che:

il comune di Sarmato è stato oggetto di uno studio dell'Arpa, concluso nel dicembre 2001;

i risultati sono stati drammatici: i valori di qualità dell'acqua sono pessimi ed evidenziano una contaminazione generalizzata delle acque, il suolo presenta un'alta concentrazione di metalli (nicel), anche l'aria presenta una quantità di prodotti della combustione industriale è superiore alla capacità di smaltimento;

tale situazione danneggia gravemente la salute dei cittadini,

impegna il Governo:

ad inserire il comune di Sarmato tra i luoghi di interesse nazionale nel piano delle bonifiche.

EMENDAMENTI

11.0.1

MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO, RIZZI, SCOTTI, PONZO, MARANO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive)

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, l'ultimo periodo è soppresso».

11.0.3

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Provvidenze per la difesa del suolo)

1. Per le finalità di difesa del suolo, da perseguire con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.4

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico)

1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico)

1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 12.

12.0.1

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito di Porto Torres)

1. Al fine di realizzare il ripristino ambientale del sito inquinato di Porto Torres e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito Laghi di Mantova e polo chimico)

1. Per l'attuazione della bonifica del sito "Laghi di Mantova e polo chimico", dando priorità agli interventi nell'aria "Laghi di Mantova", è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.3

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito Laghi di Mantova e polo chimico)

1. Per l'attuazione della bonifica del sito "Laghi di Mantova e polo chimico", stabilita ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con particolare attenzione agli interventi nell'area "Laghi di Mantova", è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.4

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito Fibronit di Bari)

1. Al fine la realizzazione dei primi interventi di urgenza per il piano di bonifica e ripristino ambientale dell'area industriale dismessa della Fibronit di Bari, individuata tra gli interventi di interesse nazionale ai sensi del decreto 18 settembre 2001, n. 468, sono destinati stanziamenti aggiuntivi pari a 7.500.000 euro per l'anno 2002;

2. Gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale di cui al comma 1 sono realizzati con le modalità di cui al decreto 18 settembre 2001, n. 468;

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito Cengio-Saliceto)

1. Per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale "Cengio-Saliceto", di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed al fine di garantire la compatibilità del sito con la normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 2002-2004, nell'ambito dell'unicità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.6

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito Cengio-Saliceto)

1. Per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale "Cengio-Saliceto", di cui all'articolo 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

13.1

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.

13.2

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

13.3TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere l'articolo.*

13.4TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito dei siti di importanza nazionale di cui al decreto dello stesso Ministro 18 settembre 2001, n. 468, esclusi quelli per i quali siano stati avviati interventi di bonifica, determina i criteri per i quali è possibile affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate a soggetti terzi. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti come sopra determinati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, sulla base di un progetto di massima integrato di bonifica e sviluppo, e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate, ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 5, commi 2, lettere *a)* e *b)*, e 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, senza oneri a carico dello Stato».

13.5TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «legge 9 dicembre 1998, n. 426» inserire le seguenti: «limitatamente alle aree per le quali il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario o altro soggetto interessato».

13.6

RIZZI, SCOTTI, PONZO

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «d'intesa con la regione e gli enti locali interessati».

13.7

ZAPPACOSTA, SPECCHIA, MULAS

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «d'intesa con la regione e gli enti locali interessati».

13.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «d'intesa con la regione e gli enti locali interessati».

13.9

VALLONE, DETTORI

Al comma 1, dopo la parola: «individua» inserire le seguenti: «d'intesa con la regione e gli enti locali interessati».

13.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «evidenza pubblica», aggiungere le seguenti: «attraverso una gara europea».

13.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: e nel rispetto» aggiungere la seguente: «integrale».

13.12

MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «aree industriali interessate.» inserire il seguente periodo: «L'individuazione con procedura di evidenza pubblica di cui al primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di inerzia del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare, che abbiano avviato o assunto impegni nell'ambito del programma di attuazione degli interventi di bonifica».

13.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) piano economico e finanziario dell'investimento».

10Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «piano di sviluppo urbanistico dell'area» aggiungere le seguenti: «piano economico e finanziario dell'investimento».

13.13

SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) piano economico e finanziario dell'investimento».

13.14

VALLONE, DETTORI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) piano economico e finanziario dell'investimento».

13.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalla procedura di cui al presente comma i proprietari delle aree interessate all'esproprio nonché i soggetti partecipati dagli stessi proprietari. Gli affidatari non acquisiscono in ogni caso la proprietà dell'area».

13.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi i proprietari delle aree cedute allo Stato o agli enti territoriali competenti e i soggetti partecipati dai proprietari della aree cedute allo Stato o agli enti territoriali competenti».

13.61

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «stipula, con i Ministri» *inserire le seguenti:* «dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile».

13.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e l'approvazione delle eventuali», *fino a:* «d'emergenza».

13.19

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «gli interventi di bonifica», inserire le seguenti: «o di messa in sicurezza definitiva».

13.20

CHINCARINI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «gli interventi di bonifica», inserire le seguenti: «, la definizione dei requisiti dei progetti definitivi ed esecutivi, l'individuazione delle amministrazioni responsabili cui affidare le attività di monitoraggio e di controllo».

13.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e l'approvazione del progetto di valorizzazione», fino alla fine del comma.

13.22

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «gli interventi di bonifica e», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali e storico-artistici.».

13.23

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sviluppo urbanistico dell'area», aggiungere le seguenti: «approvato dal consiglio comunale».

13.24

SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «piano di sviluppo urbanistico dell'area», inserire le seguenti: «e il piano economico-finanziario dell'investimento».

13.25

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fermo restando il pieno rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni in materia».

13.26

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Il piano di messa in sicurezza d'emergenza ed i piani di bonifica o di messa in sicurezza definitiva conseguono ad una valutazione di impatto ambientale comparata».

13.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

13.28

PONZO, SCOTTI, RIZZI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può cedere

le aree bonificate a terzi con procedure di evidenza pubblica secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico».

13.29

VALLONE, DETTORI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre in proprio delle aree bonificate, cedendole a terzi con procedure di evidenza pubblica secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico».

13.30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del presente articolo, gli accordi di programma di cui al comma 2 prevedono l'acquisizione, attraverso procedure di espropriazione delle aree inquinate da bonificare, al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti, con oneri integralmente a carico del soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree interessate».

13.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nonché il congruo utile di impresa».

13.32

DETTORI, VALLONE

Al comma 3, sopprimere le parole: «o cedendole a terzi».

13.33TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «o cedendole a terzi».

13.34TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «a terzi» inserire le seguenti: «con procedura di evidenza pubblica».

13.35TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, come approvato dal consiglio comunale del comune interessato».

13.36

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nel caso di cessione totale o parziale delle aree bonificate il comune territorialmente competente, o in subordine la provincia o la regione o entrambe, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territoriali, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Nel caso di alienazione a terzi delle aree interessate, è fatto obbligo di notifica al comune territorialmente competente e agli altri enti pubblici territoriali della proposta di alienazione indicando il prezzo di vendita.

3-ter. I comuni territorialmente competenti e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 3-bis), entro sei mesi dall'avvenuta notifica,

possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari alla richiesta per la cessione delle aree.

3-quater. In mancanza della notificazione, il comune territorialmente competente e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 3-bis) hanno diritto di riscattare le aree dedute dagli acquirenti e loro aventi causa alle condizioni di cui ai commi 3-bis) e 3-ter).

3-quinquies. Le aree acquisite dal comune territorialmente competente e dagli altri enti pubblici territoriali, nelle forme di cui al comma 3-bis), fanno parte del relativo patrimonio indisponibile».

13.37

CHINCARINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sulle responsabilità di chi ha causato l'inquinamento del sito da bonificare».

13.38

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sulle responsabilità di chi ha causato l'inquinamento del sito da bonificare».

13.39

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le finalità indicate dal presente articolo sono assicurate mediante l'acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare. I costi dell'esproprio saranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate».

13.40

VALLONE, DETTORI

Al comma 4, le parole: «patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «patrimonio disponibile degli enti territoriali».

13.41

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere la parola: «disponibile».

13.42

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «dello Stato o».

13.43

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «sentite le regioni ed i comuni interessati.».

13.44

SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS, BATTAGLIA ANTONIO

Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti parole: «sentite le regioni ed i comuni interessati.».

13.45

VALLONE, DETTORI

Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti parole: «sentite le regioni ed i comuni interessati».

13.46

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti parole: «sentite le regioni ed i comuni interessati».

13.47

DETTORI, VALLONE

Al comma 6, sopprimere, in fine, le parole: «il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente articolo».

13.48

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un fondo finalizzato a sostenere gli interventi di bonifica nei siti minori non rientranti nel programma nazionale di Bonifica e Ripristino ambientale. A favore del fondo è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza.

6-ter. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'industria e dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell'1 per cento del fatturato;

b) applicazione all'imposta di cui alla lettera *a)* di un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all'adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto sull'ambiente;

c) versamento dei proventi dell'imposta di cui alla lettera *a)* nel fondo di sicurezza di cui al comma *6-bis*, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;

d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dall'urgenza dell'intervento di messa in sicurezza.

6-quater. Il decreto legislativo di cui al comma *6-ter* è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

6-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma *6-bis* nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma *6-quater*, disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo.

6-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma *6-bis*, valutato in 50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

13.49

IL RELATORE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis.* Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree qualora detti accordi comprendano, tra l'altro, interventi di risanamento

delle aree industriali interne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito».

13.49 (nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree qualora detti accordi comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo».

13.50

SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree qualora detti Accordi comprendano, tra l'altro, interventi di risanamento delle aree industriali interne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione, le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito».

13.50 (nuovo testo)

SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree qualora detti accordi comprendano interventi di risanamento delle aree,

il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo».

13.51

MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree qualora detti Accordi comprendano, tra l'altro, interventi di risanamento delle aree industriali interne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione, le procedure per l'approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito».

13.51 (nuovo testo)

MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree qualora detti accordi comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo».

13.52

CHINCARINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree qualora detti Accordi comprendano, tra l'altro, interventi di risanamento delle aree industriali interne alla perimetrazione del sito di interesse nazio-

nale, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione, le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito».

13.52 (nuovo testo)

CHINCARINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree qualora detti accordi comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo».

13.53

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente articolo quei siti sui quali sono vigenti Accordi di programma recepiti da decreti del Presidente del Consiglio, sottoscritti dalle stesse Amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti Accordi comprendano, tra l'altro, interventi di risanamento delle aree industriali interne alla perimetrazione, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione, le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con il piano generale del sito».

13.54

VALLONE, DETTORI, TREU

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente articolo quei siti sui quali sono vigenti Accordi di programma recepiti da decreti del Presidente del Consiglio, sottoscritti dalle stesse Amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti Accordi com-

prendano, tra l'altro, interventi di risanamento delle aree industriali interne alla perimetrazione, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione, le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con il piano generale del sito».

13.55

VALLONE, DETTORI

Al comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità, ai soggetti che hanno causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1 è applicata una sanzione amministrativa ulteriore di entità non inferiore al valore di esproprio delle aree».

13.56

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, premettere il seguente periodo: «Per raggiungere le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il soggetto affidatario di cui al comma 3, a processo di bonifica avvenuto, verserà allo Stato una somma pari al 15 per cento del valore dell'area, determinato attraverso perizia giurata».

13.58

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Il presente articolo non si applica ai siti contaminati con estensione inferiore ai 150.000 metri quadrati di superficie».

13.59

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Il presente articolo non si applica ai siti contaminati da amianto».

13.60

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Le regioni possono adottare per i siti da bonificare di interesse non nazionale la stessa procedura alternativa di cui al presente articolo».

13.60 (nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Le regioni possono adottare per i siti da bonificare di loro competenza la procedura di cui al presente articolo».

ORDINI DEL GIORNO

0/1121/1/13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1121, recante: Disposizioni in materia ambientale;

premesso che l'articolo 13 del disegno di legge in esame contiene innovazioni in materia di attuazione degli interventi nelle aree da bonificare,

impegna il Governo:

ad interpretare ed applicare le disposizioni di cui a tale articolo nel senso di escludere che le imprese affidatarie possano acquisire la proprietà dell'area bonificata e che la stessa, qualora sia area demaniale, possa essere successivamente ceduta a privati.

0/1121/4/13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1121;

considerato che appare estremamente importante assicurare la tutela delle popolazioni residenti nei pressi dei siti inquinati, con particolare riferimento ai siti caratterizzati da significative esposizioni all'amianto, che presentano rilevanti problemi sotto il profilo sanitario;

valutata anche la presenza all'interno del disegno di legge di un articolo recante norme per la bonifica dei siti inquinanti,

impegna il Governo:

a dare priorità, nell'attuazione dell'articolo 13 del provvedimento, in particolare ad interventi di bonifica dei siti ad alta concentrazione di amianto ai fini di una efficace tutela e salvaguardia della salute dei cittadini e dei lavoratori esposti.

EMENDAMENTI

13.0.1

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati)

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti, comunque non superiori a due anni, e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali».

13.0.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti caratterizzati da inquinamento pregresso)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente

norme relative all'istituzione di un fondo di sicurezza finalizzato alla bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell'1 per cento del fatturato;

b) applicazione all'imposta di cui alla lettera *a)* di un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all'adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto sull'ambiente;

c) versamento dei proventi dell'imposta di cui alla lettera *a)* nel fondo di sicurezza, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;

d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dall'urgenza dell'intervento di messa in sicurezza;

e) modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

f) trasferimento delle aree bonificate e ripristinate al patrimonio dello Stato, delle regioni o degli enti locali a seconda dell'importanza del sito e dell'entità della spesa sostenuta per l'intervento di bonifica e ripristino ambientale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta».

15.0.7

IL RELATORE

Inammissibile

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Impatto sull'ambiente marino degli impianti di approvvigionamento di fonti di energia)

1. Al fine di minimizzarne l'impatto sull'ambiente marino e costiero, è consentito il rilascio di concessioni di zone del mare territoriale per finalità di ricerca, di esplorazione e di sfruttamento di fonti di energia ad una distanza non inferiore alle cinque miglia dalla linea di costa e dai confini esterni delle aree marine protette e dei parchi marini.

2. Alla conclusione dello sfruttamento delle fonti energetiche tratte dai fondali marini, il concessionario provvede con la massima tempestività a ripristinare lo stato dei luoghi e a rimuovere per intero la struttura posta in opera per le predette attività di sfruttamento, ai fini del conseguente smaltimento a terra, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, la Capitaneria di porto competente dopo aver diffidato il concessionario provvede alle predette operazioni ponendo i relativi oneri a carico del medesimo concessionario inadempiente, cui per almeno dieci anni non possono essere rilasciate nuove concessioni di zone del mare territoriale».

15.0.1

IOVENE, GIOVANELLI, GABARRI, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Impatti sull'ambiente marino degli impianti di maricoltura)

1. Per le problematiche connesse alla tutela dell'ambiente marino e costiero, al fine di prevenire pregiudizi per le risorse e gli ecosistemi marini, nell'istruttoria per il rilascio di concessioni di zone del mare territoriale per finalità di maricoltura l'Autorità competente acquisisce il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o, qualora non istituita, di altro istituto pubblico universitario o dell'Agenzia nazio-

nale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) così come integrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, senza ulteriori aggravii di spesa».

15.0.2

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Stanziamiento fondi per la sostituzione dei parchi veicoli a propulsione tradizionale per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità)

1. Per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione dei parchi veicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale da parte di regioni, enti locali e gestori di servizi di pubblica utilità, ed in continuità con quanto disposto all'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all'articolo 145, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

15.0.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Tutela della fascia costiera)

1. Nel triennio 2002-2004 sono stati stanziati 50.000.000 di euro annui per opere di tutela della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione, al recupero degli ambiti fluviali e co-

stieri, al ripristino dei livelli di naturalità degli ecosistemi costieri ed alla protezione delle specie animali e vegetali minacciate.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.4

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di designazione dei presidenti degli Enti parco)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto di seguito il comma:

"3-bis. Qualora l'area di estensione dell'Ente parco coincida con il territorio di un solo comune, o sia integralmente compresa entro di esso, il Presidente dell'Ente parco è di diritto il sindaco del comune medesimo ovvero un suo designato. La cessazione, a qualsiasi titolo, dalla carica di sindaco comporta la decadenza immediata dall'incarico di Presidente dell'Ente parco e il conseguente rinnovo della designazione, con le modalità di cui al presente articolo"».

15.0.5

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.6

DETTORI, VALLONE

Inammissibile

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati».

Art. 16.**16.1**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n.22, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Nei casi in cui vengono importati materiali dai Paesi membri dell'Unione europea non destinati ad impianti italiani e che questi non sono classificati come rifiuti dal Paese di provenienza, ma che ai sensi dell'articolo 8 della presente norma lo sono a tutti gli effetti, gli stessi, previa verifica dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, sono soggetti alle disposizioni previste dalla normativa nazionale per la categoria dei rifiuti.

5-ter. Ai materiali di cui al precedente comma 6 si applica il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche quando gli stessi sono destinati ad operazioni di recupero."».

16.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e di cui agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95"».

16.3

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47, 48 e di cui agli articoli 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95"».

16.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Al personale dipendente delle province destinato all'esercizio dell'attività di controllo, cui sono conferite le funzioni di agente di polizia giudiziaria, è riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria. Gli stessi possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi anche fuori l'orario di servizio".».

16.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

16.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati allo stoccaggio come definito dalla lettera l) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997, la responsabilità del produttore iniziale per il corretto smaltimento o recupero è esclusa solo a condizione che il produttore iniziale stesso, oltre al formulario di trasporto, di cui alla lettera b), abbia ricevuto, entro 30 giorni dalla data di arrivo dei rifiuti allo stoccaggio, il certificato di avvenuto smaltimento o recupero rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni indicate rispettivamente dai punti D1

e D12 e da R1 e R11 degli allegati *b*) e *c*) al decreto legislativo n. 22 del 1997».

16.7

BATTAGLIA ANTONIO, SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».

16.8

PONZO, SCOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».

16.9

DETTORI, VALLONE

Al comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».

16.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, è abrogato».

16.22

SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA, BATTAGLIA ANTONIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 3, lettera *l-bis*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tutela ambientale"».

16.23

RIZZI, PONZO, SCOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 3, lettera *l-bis*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tutela ambientale"».

16.11

DETTORI, VALLONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 3, lettera *l-bis*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tutela ambientale"».

16.12

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso 17-bis, le parole: «di cui agli articoli 40 e 41» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».

16.12 (nuovo testo)

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

16.13

SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS, BATTAGLIA ANTONIO

Al comma 4, capoverso 17-bis, le parole: «di cui agli articoli 40 e 41» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».

16.14

DETTORI, VALLONE

Al comma 4, capoverso 17-bis, le parole: «di cui agli articoli 40 e 41» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».

16.15

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 4, capoverso 17-bis, le parole: «di cui agli articoli 40 e 41» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».

16.16

RIZZI, PONZO, SCOTTI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95«.

10 4-ter. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 38, comma 2, dopo la parola "imballaggi" sono soppresse le seguenti: «primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo».

4-quater. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 39, comma 2, la parola "primari" è soppressa.

4-quinquies. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 41, comma 2, lettera h) le parole: "primari, o comunque" sono soppresse».

16.17

BATTAGLIA ANTONIO, SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95".».

16.18

DETTORI, VALLONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui

all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95".».

16.19

RIZZI, SCOTTI, PONZO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, la lettera *l-bis*) è sostituita dalla seguente:

"1-*bis*) il combustibile derivato dai rifiuti (CDR)".».

16.20

MULAS, SPECCHIA, ZAPPACOSTA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dagli articoli 7, comma 3, lettera *l-bis*), e 33, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificati dall'articolo 7, comma 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16».

16.21

VALLONE, DETTORI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato».

16.0.1

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Inammissibile limitatamente al comma 7*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.***(Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Modifiche al medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997)*

1. Le parole: «si disfi», «abbia deciso di disfarsi» o «abbia l'obbligo di disfarsi» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 22» si interpretano come segue:

a=6> a) «si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;

b) «abbia deciso di disfarsi»: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n.22, sostanze, materiali o beni;

c) «abbia l'obbligo di disfarsi»: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n.22.

3. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381».

4. All'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo n. 22, le parole: «dei consorzi e delle società di cui all'articolo 22» sono sostituite dalle seguenti: «delle società e dei consorzi di cui agli articoli 22 e 25».

5. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. In deroga alle disposizioni che disciplinano l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381, che operano, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n.381 del 1991, nell'ambito del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base a convenzione con i comuni o loro consorzi o con i gestori del servizio, l'iscrizione medesima è effettuata su semplice comunicazione dei comuni o dei consorzi o dei gestori del servizio, che ne attesta l'idoneità allo svolgimento delle specifiche operazioni oggetto della convenzione. L'iscrizione è efficace solo per le attività svolte per conto del soggetto responsabile del servizio».

6. Al comma 7-*quater* dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 22, introdotto dall'articolo 4, comma 27, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed al territorio del comune che ha rilasciato l'abilitazione».

7. Nell'ambito della segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 22, può essere utilizzato, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 5 del medesimo articolo 26, un contingente di personale comandato anche da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici anche economici, nonché da società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico, ovvero proveniente da amministrazioni o enti in base alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia; possono essere altresì utilizzati soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni.

8. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 22, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero:

a) i produttori di materiali di imballaggio e di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni e vuoti e di materiali di imballaggio comunicano annualmente all'ANPA i dati relativi alla quantità di materiale di imballaggio e di imballaggi, riutilizzabili e non riutilizzabili, immessi sul mercato nazionale;

b) il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 41 e i Consorzi di cui all'articolo 40 comunicano annualmente all'ANPA i dati relativi alla quantità di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

2-bis. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dall'anno 1999 per i materiali di

imballaggio prodotti e per gli imballaggi importati riutilizzati, riciclati e recuperati nell'anno 1998».

9. Per l'anno 1999 la comunicazione di cui all'articolo 37, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 22, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, è effettuata entro il 31 dicembre 1999.

10. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I produttori e gli importatori di beni durevoli di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio, stipulano con le amministrazioni interessate accordi di programma che ne regolano le modalità. I produttori e importatori di beni durevoli che non aderiscono a tali accordi di programma entro il 1° ottobre 1999 sono assoggettati alla corresponsione di un contributo di riciclaggio pari al 10 per cento del prezzo del prodotto di prima cessione e comunque non inferiore a 15 euro. Detto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e le relative somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione e il riciclaggio dei beni durevoli oggetto degli accordi di programma suddetti».

11. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti»;

b) al comma 5, la parola «Partecipano» è sostituita dalle seguenti: «Sono obbligate a partecipare».

12. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene».

3. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 22, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene e di polipropilene destinati allo smaltimento, è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole, sono individuate le ulteriori tipologie di materiali esclusi o eventualmente da includere.

1-bis. Per i beni in polietilene e polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime vergini polietilene e polipropilene.

2. Al Consorzio di cui al comma 1 sono obbligati a partecipare, anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:

- a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;
- b) produttori e importatori di beni in polietilene e in polipropilene;
- c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene;
- d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene».

14. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 22, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 6-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«6-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi a decorrere dal 1 gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-*quater*. Le imprese di cui all'articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1 euro a 6 euro per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.

6-*quinquies*. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-*sexies*. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a 50 euro, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

- a) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 euro a 30 euro per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno;
- b) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 centesimi di euro a 30

centesimi di euro per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene gestiti.».

16.0.6

IL RELATORE

Inammissibile

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Gestione telematica dei rifiuti)

1. Al fine di rendere completa e razionale la semplificazione delle procedure in materia di rifiuti, tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, per produttori di rifiuti, trasportatori, gestori di impianti di recupero e di smaltimento, comprese le attività di intermediazione con o senza detenzione di rifiuti, sono assolti con procedure telematiche tese ad eliminare gli aspetti burocratici, ridurre i tempi di compilazione e contrarre i costi amministrativi per le imprese. Le procedure sono disciplinate con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è attivata la sperimentazione delle nuove procedure telematiche».

16.0.2

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda di auto-

rizzazione all'esercizio delle attività di raccolta o di eliminazione degli oli usati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono tenute a presentare nuova domanda di autorizzazione o iscrizione ai sensi, rispettivamente degli articoli 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla predetta data; le Sezioni regionali dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e le Regioni si devono pronunciare sulla domanda, completa di tutta la documentazione prevista, entro i successivi novanta giorni. Le imprese per le quali non è intervenuto un provvedimento espresso entro il predetto termine di novanta giorni possono continuare a svolgere le attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento oggetto della domanda presentata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva la responsabilità dell'autorità competente.

2. Le autorizzazioni alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di oli usati a base minerale e sintetica già rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed efficaci per dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre la loro scadenza. Entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le suddette autorizzazioni su domanda dell'impresa interessata.

3. Il comma 2-bis) dell'articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è abrogato».

16.0.3

PONZO, SCOTTI, RIZZI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 ottobre 1999, n. 490)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 163 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comporta l'estinzione dei reati di cui al comma 1";

b) all'articolo 164, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. L'azione penale e gli atti esecutivi relativi alle violazioni di cui al comma

I rimangono sospesi finché non siamo esauriti i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria"».

16.0.4

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Abrogazioni)

1. Il comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, è abrogato».

16.0.5

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, è abrogato».

Art. 17.**17.0.1**

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

Inammissibile*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Rottamazione e smaltimento delle navi poste sotto sequestro dall'autorità giudiziaria per il trasporto degli immigrati clandestini)*

1. Al fine di provvedere alle operazioni necessarie alla bonifica, alla rottamazione e allo smaltimento delle navi approdate e poste sotto sequestro per trasporto di immigrati clandestini e per affrontare la conseguente emergenza in atto lungo il litorale marino e in particolare in quello della Calabria, Puglia e Sicilia è autorizzato lo stanziamento di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. Lo stanziamento previsto per il 2002 è utilizzato dalle capitanerie di porto della regione Calabria per la rottamazione delle imbarcazioni di cui al comma 1.

3. Le fasi della rottamazione sono gestite direttamente dalle Capitanerie di porto. Nei casi in cui le condizioni delle imbarcazioni poste sotto sequestro sono tali da consentirne l'utilizzo, dopo verifica e rilascio di certificato di conformità alla navigazione, le stesse sono poste in vendita all'incanto ai sensi della normativa vigente.

4. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 300 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 18.**18.1**

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

18.2

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

Sopprimere il comma 2.

18.3TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere il comma 2.*

Art. 19.**19.1**

DETTORI, VALLONE, TREU

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Disposizioni relative a Venezia e Chioggia*). – 1. Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n.206 e come modificato dall'articolo 29 della legge 30 aprile 1999, n.136, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Venezia e Chioggia*). – 1. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura che presentino ai comuni entro il 31 marzo 2002 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 marzo 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

a) alle attività esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, di cui al comma 3, che abbiano presentato ai Comuni entro il 31 marzo 2002 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al comma 3 che iniziano l'attività dopo la data di pubblicazione della presente legge"».

19.3

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

«a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 marzo 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che inizino l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».

19.4

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po"».

19.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po"».

Art. 20.**20.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Piano straordinario di telerilevamento*). – 1. Per consentire la verifica e il monitoraggio della aree ad elevato rischio idrogeologico, è elaborato un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione e di creazione di archivi geografici, da realizzare a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministero della difesa, del Dipartimento di protezione civile e delle regioni, sulla base di uno specifico accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

20.2

DETTORI, VALLONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per consentire la verifica e il monitoraggio della aree ad elevato rischio idrogeologico, viene realizzato un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione e di creazione di archivi geografici, da realizzarsi a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministero della difesa e delle regioni, sulla base di uno specifico accordo in sede di conferenza unificata Stato, regioni ed enti locali, nell'ambito delle procedure previste dall'intesa Stato, regioni ed enti locali per la realizzazione di sistemi informativi geografici di interesse generale».

20.3

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministero della difesa» inserire le seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile».

20.4

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa con la Conferenza unificata Stato, regioni ed enti locali».

20.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole da: «nell'ambito dell'unità» fino alla fine del comma con le seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 22.**22.1**

IL RELATORE

Al comma 3, capoverso 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,».

22.3

MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO

Al comma 3, capoverso 3, sostituire le parole: «delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati» con le seguenti: «, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dai sindaci, il cui territorio è interessato dal bacino idrografico».

22.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «assessori dagli stessi delegati» inserire le seguenti: «e dai sindaci il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero dai presidenti delle associazioni regionali ANCI territorialmente interessate».

22.4

DETTORI, VALLONE

Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «ovvero da assessori dagli stessi delegati» aggiungere le seguenti: «ovvero dai presidenti delle associazioni regionali ANCI i cui territori sono interessati dal bacino idrografico, ovvero dai sindaci dagli stessi delegati».

22.5

ROLLANDIN

Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «ovvero da assessori dagli stessi delegati» aggiungere le seguenti: «dai presidenti delle associazioni regionali ANCI il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero dai sindaci dagli stessi delegati».

22.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, nel capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile».

22.0.1

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, BATTAGLIA GIOVANNI,
GARRAFFA, MONTALBANO

Inammissibile

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Istituzione di un Centro per la prevenzione e la diagnosi delle patologie da inquinamento)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito il Centro per la prevenzione e la diagnosi delle patologie da inquinamento, gestito direttamente dalla provincia di Siracusa, con sede nella città di Siracusa.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro della salute e il presidente della regione Sicilia, provvede ad emanare i decreti necessari per la realizzazione e la gestione del Centro di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

22.0.2

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Inammissibile

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per incentivi e detrazioni per veicoli a combustione alternativa alla benzina)

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di sistemi alternativi e meno inquinanti della benzina tesi alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico derivante dallo smog emesso dagli autoveicoli, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle

finanze e il Ministero delle attività produttive, è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto che preveda un sistema di incentivi e detrazioni per i possessori di veicoli dotati congiuntamente di impianto a benzina e a gpl o metano dotati di dispositivo per la circolazione conforme alla direttiva 91/441/CEE e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE e successive modificazioni. In particolare, il decreto prevede:

a) una riduzione del 35 per cento sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e autovetture che abbiano le caratteristiche di cui al presente comma;

b) una riduzione delle accise sul gpl e sul metano fino al 2 per cento.

2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

22.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di disalveo di corsi d'acqua)

1. Per il disalveo di un corso d'acqua in situazioni di rischio per sovralluvionamento, l'Autorità di bacino competente può individuare, sulla base di un progetto preliminare integrato di sistemazione dell'alveo presentato da soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare le attività di sistemazione idraulica dell'intero corso d'acqua o di un tratto di esso.

2. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:

a) garanzia da parte del soggetto affidatario dell'integrale assunzione dei costi della sistemazione idraulica;

b) durata del programma.

3. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, l'Autorità di bacino stipula con i presidenti delle giunte regionali, con i presidenti delle province e con i sindaci e con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di sistemazione ambientale dell'area interessata.

4. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell'area, l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza e gli interventi di disalveo.

5. Al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi d'intervento e messa in sicurezza dell'alveo, nonché un congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre del materiale escavato utilizzando in proprio o cedendolo a terzi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alle modalità di esecuzione delle procedure di disalveo delle aree interessate.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.

8. Le regioni possono adottare la procedura alternativa, di cui al presente articolo, per i corsi d'acqua di loro competenza.

22.0.1000

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, BATTAGLIA GIOVANNI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito il Centro per la prevenzione e la diagnosi delle patologie da inquinamento, gestito direttamente dall'ARPA, con sede nella città di Siracusa. È pertanto autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro a decorrere dal 2002 per provvedere all'istituzione ed al funzionamento del predetto Centro.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro della salute ed il presidente della regione Sicilia, provvede ad emanare i decreti necessari per la realizzazione e la gestione del Centro di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.000 migliaia di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito

dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

Art. 23.

23.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 17, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e lo comunica con una relazione annuale alle competenti Commissioni parlamentari».

23.0.1

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Inammissibile

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Agevolazioni ed incentivi per le attività imprenditoriali e produttive che utilizzano materiali ecologici alternativi)

1. Al fine di favorire e incrementare l'utilizzo di materiali ecologici alternativi provenienti da attività di recupero di rifiuti, che possono trovare molteplici applicazioni nel mercato edilizio, industriale, artigianale e commerciale, e che nel contempo garantiscono il 100 per cento del loro riciclaggio per fini medesimi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vengono estesi i benefici e gli incentivi previsti dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, alle imprese che decidono di utilizzare detti materiali per le loro attività di costruzione e produzione. Gli oneri connessi all'attuazione del presente comma sono determinati in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».

Conseguentemente:

al comma 1 dell'articolo 3, sostituire i seguenti importi: «1.033.000» con: «500.000» e: «1.953.000 con: «1.500.000»;

al comma 1 dell'articolo 4, sostituire il seguente importo: «4.900.000» con: «4.000.000»;

al comma 1 dell'articolo 6, sostituire i seguenti importi: «3.437.000» con: «3.000.000» e: «2.677.000» con: «2.000.000»;

all'articolo 6, sopprimere i commi 4 e 5.

Al restante onere determinato in 7.700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 24.

24.0.1

GRILLO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47)

1. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve interpretarsi nel senso che i pareri ivi richiesti non vanno acquisiti in relazione a vincoli imposti successivamente all'ultimazione dell'abuso o che, se preesistenti, siano comunque divenuti inefficaci».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

30ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CAPARINI

indi del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono il dottor Pier Umberto Ferrero, presidente CORECOM Piemonte, il dottor Massimo Duranti, dirigente CORECOM Umbria e il dottor Pier Luigi Camilli, vice direttore Tribune Accesso e Servizi Parlamentari della RAI.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, deputato CAPARINI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione di una rappresentanza dei Comitati Regionali per le Comunicazioni e dei Comitati Regionali per le Radiotrasmissioni in merito alla disciplina delle tribune tematiche regionali e dell'accesso regionale

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il presidente CAPARINI dà inizio all'audizione.

Il dottor Massimo DURANTI, dirigente del CORECOM dell'Umbria, svolge in primo luogo alcune considerazioni sulle problematiche delle tribune politiche tematiche regionali, esprimendo l'opinione che sia opportuno unificare in un nuovo regolamento le due delibere che attualmente

disciplinano la materia, il cui combinato disposto può dar luogo a delle difficoltà di interpretazione.

In particolare egli ritiene che l'attuale sistema dell'individuazione delle tematiche, che quasi presuppone una sorta di contrapposizione tra le sedi regionali della RAI e il CORECOM, debba essere superato a favore di un sistema di individuazione consensuale, che riconosca però un ruolo preminente al CORECOM, più vicino all'attività dei Consigli regionali e quindi più aggiornato sulle problematiche politiche di interesse regionale.

In secondo luogo egli ritiene che anche per le regioni, così come per le tribune politiche tematiche nazionali, vi sia il problema di superare una interpretazione troppo rigorosa del principio del pluralismo che rende difficile la fruibilità delle trasmissioni.

Infine sottolinea la necessità di una buona collocazione delle tribune nel palinsesto, preferibilmente a seguito delle edizioni regionali dei telegiornali.

Il dottor FERRERO, presidente del CORECOM Piemonte, condivide le osservazioni del dottor Duranti, soffermandosi in particolare sulla questione dell'applicazione del pluralismo e della *par condicio*, e rileva come durante il ciclo sperimentale di trasmissioni si sia stati contratti ad effettuare una ripartizione minuziosa dei tempi degli interventi fra decine di partecipanti alle tribune, con risultati sconfortanti.

Il dottor CAMILLI, vice direttore Tribune Accesso Servizi Parlamentari della RAI, dopo alcune precisazioni sulla procedura attualmente prevista dalla delibera per la individuazione dei temi delle tribune, esprime qualche perplessità sulle affermazioni del dottor Duranti ritenendo che affidare la responsabilità dell'individuazione dei temi principalmente alle redazioni regionali della RAI, consentirebbe una scelta effettuata secondo criteri giornalistici, e quindi con una maggiore sensibilità verso i temi al momento socialmente più rilevanti.

Egli concorda poi, rinviando a quanto già avuto modo di dire nell'audizione del 28 novembre scorso, sulla necessità di individuare criteri per l'attuazione dei principi del pluralismo e della *par condicio* più elastici e attenti alle esigenze degli ascoltatori.

Il presidente CAPARINI chiede una serie di chiarimenti, in particolare sui problemi che incontra l'avviamento di una stabile programmazione dell'accesso regionale.

Il dottor DURANTI ricorda come proprio l'Umbria sia stata, all'epoca dell'approvazione della riforma dei sistemi radiotelevisivi, una delle regioni più attive ed attente a promuovere l'accesso radiofonico, che è stato poi progressivamente ridimensionato, anche in relazione allo sviluppo del l'emittenza locale.

Resta il problema di avviare finalmente l'accesso televisivo, rendendosi peraltro conto di quanto sia difficile interessare le associazioni ad utilizzare spazi di palinsesto di bassissima *audience* come quelli che vengono attualmente concessi alle poche regioni che trasmettono attualmente i programmi dell'accesso.

Assume la presidenza il presidente PETRUCCIOLI.

Il senatore PESSINA osserva come dagli interventi dei rappresentanti dei CORECOM sia emersa una richiesta di maggiori spazi per il dibattito politico e sociale sulle problematiche regionali, una richiesta che a suo parere risponde in pieno al bisogno di aumento della partecipazione civile locale determinato dal processo di devoluzione in atto.

Condivide il dottor FERRERO, il quale sottolinea l'opportunità che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi promuova un coordinamento tra le regioni per un avvio più proficuo della programmazione dell'accesso regionale.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il dottor Ferrero, il dottor Duranti e il dottor Camilli e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Sulle iniziative in vista della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in materia di infanzia (New York, maggio 2002)

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

51^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo in parte favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore PASTORE illustra gli emendamenti deferiti proponendo di esprimere parere non ostativo salvo che per quanto concerne l'emendamento 3.0.101, sui dipendenti delle società sportive, in relazione al quale osserva che vi si potrebbero configurare riferimenti, oltre che a materie di esclusiva competenza statale, come la previdenza sociale, a materie di competenza concorrente, come l'ordinamento sportivo, nel qual caso le relative disposizioni andrebbero riformulate in termini di principi fondamentali, lasciando adeguato spazio alla potestà legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del Presidente relatore.

(1182) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER riferisce sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo. Osserva tuttavia che l'emendamento 2.100 contempla contributi per alcune Comunità montane che potrebbero implicare, riguardando investimenti nel settore turistico-alberghiero, profili di contrasto con le competenze regionali. Analoghi problemi si potrebbero configurare in relazione all'articolo 2-ter introdotto dall'emendamento 2.0.100, che attiene all'esenzione da imposte su insegne, targhe e simili.

Concorda la Sottocommissione conferendo mandato al relatore a redigere un parere in parte non ostativo in parte favorevole con le osservazioni esposte.

(1212) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore MAFFIOLI la Sottocommissione conviene di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

(891-B) Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE illustra il disegno di legge in titolo non riscontrando profili di contrasto con le disposizioni costituzionali nelle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo licenziato dal Senato. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1218) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE riferisce sul disegno di legge n. 1218 proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1122) ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

(Parere su testo ed emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MAFFIOLI illustra il provvedimento in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti osservando che le procedure concorsuali per l'immissione in ruolo di personale già assunto a tempo determinato, di cui all'articolo 1, comma 1, potrebbero porsi in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Analogamente, si possono riscontrare dei profili di contrasto con le norme costituzionali sull'accesso alle pubbliche amministrazioni mediante concorso nelle disposizioni recate dagli emendamenti 1.1 e 1.3.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini proposti.

(255) BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.

(379) MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale.

(623) TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.

(640) CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

(658) CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale.

(660) MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

(Parere su nuovo testo unificato ed emendamenti alla 12ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni sul testo, non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BATTISTI illustra il nuovo testo unificato definito dalla Commissione di merito sui provvedimenti in titolo recependo la maggior

parte dei rilievi espressi dalla prima Commissione lo scorso 12 febbraio. Esprimendo quindi apprezzamento per le modificazioni apportate al testo unificato precedentemente elaborato il relatore osserva tuttavia che permangono motivi di perplessità sulle disposizioni in materia di esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, comma 7, che sarebbe opportuno riformulare in termini conformi con quanto previsto in tema di rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione dall'articolo 120, comma secondo, della Costituzione. Evidenzia inoltre che sarebbe preferibile sopprimere, all'articolo 18, comma 3, lettera *a* le parole «e regionale», in conformità con quanto previsto dall'emendamento 18.5 nonché prevedere, all'articolo 19, comma 2, che il decreto del Ministro della Salute inerente all'istituzione di un'apposita struttura presso l'Istituto superiore di sanità sia emanato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, analogamente a quanto indicato dall'emendamento 19.1. Appaiono altresì condivisibili gli emendamenti volti a precisare che le disposizioni del disegno di legge in titolo si applicano alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

L'oratore propone infine di esprimere parere non ostativo sui rimanenti emendamenti riferiti al suddetto testo.

La Sottocommissione conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere in parte favorevole con osservazioni sul testo e, non ostativo, sugli emendamenti.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

22^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente Zancan, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 12^a Commissione:

(108) **TOMASSINI.** – *Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario:* parere su testo ed emendamenti in parte favorevole condizionato e in parte favorevole con osservazioni;

(255) **BASTIANONI.** – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati:* parere favorevole su emendamenti;

(379) **MULAS ed altri.** – *Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale;* parere favorevole su emendamenti;

(623) **TOMASSINI.** – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati:* parere favorevole su emendamenti;

(640) **CARELLA.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati:* parere favorevole su emendamenti;

(658) **CARELLA.** – *Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale:* parere favorevole su emendamenti;

(660) **MASCIONI ed altri.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati:* parere favorevole su emendamenti.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

8^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1271) *Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*: rinvio dell'esame;

alla 7^a Commissione:

(1146) *GIARETTA ed altri. – Istituzione dell'istituto internazionale di ricerca per la pace e sui conflitti*: parere favorevole con osservazioni;

alla 8^a Commissione:

(1246) *Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*: rinvio dell'esame.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

62^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 3.0.103 che sembra suscettibile di comportare minori entrate per il bilancio dello Stato senza una adeguata copertura. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.101, 3.100 (testo 2), 3.102 (per il quale occorre, anche, acquisire indicazioni sulla quantificazione degli oneri contenuta nel comma 1-*quater* che, ove, confermata sarebbe priva di una adeguata copertura) e 3.0.101. In merito, infine, all'emendamento 3.0.102 fa presente che, su un emendamento analogo la Commissione ha espresso parere contrario. Nella nuova formulazione viene aumentata la valutazione degli oneri connessi all'emendamento. Occorre acquisire indicazioni sulla quantificazione da ultimo riportata che, ove confermata, sarebbe comunque priva di una adeguata copertura. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Con riferimento all'emendamento 3.0.103 il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO segnala che dallo stesso non derivano effetti sul gettito.

Il senatore RIPAMONTI fa presente che, a suo avviso, sull'emendamento 3.0.103 si dovrebbe esprimere parere contrario.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 3.102, 3.0.101 e 3.0.102, mentre sull'emendamento 1.101 si esprime in senso favorevole in quanto si prevede per tutti i soggetti interessati l'assoggettamento all'aliquota più elevata fra quelle previste. Con riferimento, infine, all'emendamento 3.100 (testo 2), esprime l'avviso favorevole del Governo perché dall'ampliamento delle agevolazioni, ed in particolare da una più lunga rateizzazione, il Governo ritiene che possa concretamente realizzarsi una maggiore adesione, tale da compensare, in termini di gettito atteso, le predette agevolazioni.

Il senatore RIPAMONTI, con riferimento all'emendamento 3.100 (testo 2), ritiene che il Governo dovrebbe dimostrare attraverso la relazione tecnica gli effetti compensativi testé enunciati dal sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO.

Il senatore MICHELINI osserva che l'emendamento 3.100 (testo 2) attribuisce ai comuni nuove funzioni per l'espletamento delle quali appare necessario che tali enti si dotino di una adeguata struttura. L'emendamento, pertanto, sembra comportare a carico dei comuni maggiori oneri che, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, andrebbero quantificati e coperti.

Il relatore FERRARA, sulla base del dibattito svolto e degli elementi forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti in esame, ad eccezione dell'emendamento 3.0.101, sul quale propone di esprimere parere contrario, e degli emendamenti 3.102 e 3.0.102 sui quali propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Tale proposta, posta quindi ai voti, è approvata a maggioranza.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 15,25.

(1182) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, concernente disposizioni per assicurare la funzionalità degli enti locali. Per

quanto di competenza, segnala gli emendamenti 2.6, 2.1, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.9, 3.10, 3.19, 3.20, 3.21 e 3.27 identici o analoghi a quelli sui quali la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala poi gli emendamenti 2.0.100 (limitatamente all'articolo 2-ter), 3.500, 3.101, 3.104, 3.105 e 3.106, che sembrano comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati, né coperti. Peraltro, con riferimento agli emendamenti che prevedono coperture a carico dell'accantonamento di parte corrente del fondo speciale relativo al ministero dell'economia, fa presente che esso non presenta risorse finanziarie sufficienti. Occorre inoltre valutare gli effetti degli emendamenti 3.100, 3.102 e 3.103 e avere, altresì, conferma della quantificazione degli oneri connessi all'emendamento 3.0.101 (che peraltro andrebbe riformulato trattandosi di onere permanente e prevedendo i conseguenti trasferimenti agli enti locali interessati). Con riferimento all'emendamento 2.0.101 (analogo all'emendamento 2.0.2 sul quale la Commissione ha reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), ritiene necessario valutare, rispetto alla nuova formulazione, la congruità della quantificazione dell'onere ivi indicato. Per quanto concerne, infine, l'emendamento 3.0.20 (testo 2) (analogo all'emendamento 3.0.2 sul quale la Commissione aveva reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), occorre valutare se sussistano o meno profili finanziari negativi rispetto alla nuova formulazione del comma 4, anche acquisendo elementi informativi circa la procedura anticipata cui vengono fatti carico gli oneri relativi ai compensi dei commissari ivi previsti. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 3.0.20. Sull'emendamento 2.0.101 segnala che negli accantonamenti dei fondi speciali non vi sono finalizzazioni preordinate allo scopo.

I senatori PASQUINI e MICHELINI si pronunciano per l'espressione di un parere favorevole sugli emendamenti 3.104, 3.105 e 3.106.

Il relatore ZORZOLI propone quindi di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati, ad eccezione dell'emendamento 2.0.101 su cui propone di esprimere parere di nulla osta e sull'emendamento 3.0.20 (testo 2) su cui propone di esprimere parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri relativi al compenso dei commissari siano a carico e nei limiti delle risorse della procedura anticipata.

Posta quindi ai voti, la proposta del relatore è approvata.

(1212) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al decreto-legge recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.101 (che sembra comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti) e 3.100 (analogo all'emendamento 3.1, sul quale la Commissione ha espresso parere di nulla osta, nel presupposto che agli oneri connessi si provveda nel limite delle risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.101 e 3.100.

Il relatore ZORZOLI propone quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione dell'emendamento 1.101, sul quale propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e dell'emendamento 3.100 sul quale propone di esprimere parere di nulla osta nel presupposto che agli oneri connessi si provveda nel limite delle risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La proposta del relatore, posta quindi ai voti, è approvata.

Schema di decreto legislativo concernente disciplina del servizio civile nazionale (n. 85)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo concernente disciplina del servizio civile nazionale. Per quanto di competenza, segnala che la relazione tecnica afferma che il provvedimento trova copertura nelle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e non comporta oneri ulteriori rispetto alle predette disponibilità. Non vengono tuttavia fornite indicazioni sulla consistenza complessiva e sulla ripartizione dei predetti oneri, fermo restando che le norme si configurano come un tetto di spesa, in quanto l'onere annuale dovrà essere limitato all'entità dei relativi stanziamenti, attraverso il previsto meccanismo della programmazione di cui agli articoli 4 e 7.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole, in quanto gli oneri dovranno comunque essere contenuti, attraverso il citato meccanismo di cui agli articoli 4 e 7, entro i limiti degli stanziamenti relativi al fondo nazionale del servizio civile.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione delibera quindi di esprimere parere di nulla osta.

(1211) Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del disegno di legge recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, segnala che occorre valutare gli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 2 in quanto viene elevato (da due a quattro salva comprovata impossibilità logistica) il numero delle cabine elettorali. Come segnalato dal Servizio del bilancio, alcune disposizioni, non quantificate nella relazione tecnica, sembrano suscettibili di determinare ulteriori oneri: l'aggiornamento triennale degli onorari rapportato alle variazioni delle retribuzioni contrattuali degli impiegati civili dello Stato e l'incremento dell'onere per l'elezione del Parlamento europeo. Occorre, a tal proposito, acquisire indicazioni. Posto che il provvedimento sembra comportare maggiori oneri sia per il bilancio dello Stato, sia per i bilanci degli enti locali, occorre chiarire se la copertura, a valere sul «Fondo per le spese elettorali», è riferita esclusivamente ai maggiori oneri a carico del bilancio statale. In questo caso, sembra opportuno acquisire indicazioni in merito alla modalità di copertura degli oneri a carico degli enti locali. In ogni caso, fa presente che, seppure già utilizzato per la copertura di analoghi provvedimenti in materia elettorale, il «Fondo per le spese elettorali» è attualmente commisurato in relazione alla legislazione vigente. Occorre, dunque, valutare l'opportunità di adeguare le dotazioni del Fondo al fine di tener conto degli effetti finanziari delle modifiche legislative proposte. In relazione al parere sul testo, ritiene necessario valutare se gli effetti connessi all'emendamento 1.2 possano trovare capienza nelle risorse del Fondo utilizzato per la copertura del provvedimento, nonché verificare gli effetti finanziari connessi agli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sul disegno di legge e sugli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.2 che comporta oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento alle osservazioni relative ai maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti locali, rileva che sarebbe opportuno un rinvio dell'esame al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

Su proposta del relatore TAROLLI, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(735) PELLICINI ed altri: Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del tribunale di Varese nella città di Luino

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore VIZZINI fa presente che si tratta del testo, proposto dalla 2ª Commissione, per il disegno di legge recante l'istituzione, nella città di Luino, di una sezione distaccata del tribunale di Varese. Per quanto di competenza, segnala che il testo proposto provvede all'istituzione presso Luino di una sezione distaccata del tribunale di Varese, sopprimendo contestualmente l'attuale sezione di Gavirate. Per quanto riguarda i profili finanziari, ritiene necessario verificare se tali disposizioni possano avere effetti compensativi, e quindi non determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel presupposto che non sussistano riflessi retributivi (anche accessori) sul personale in servizio e che non sussistano altri oneri amministrativi. In particolare, occorre valutare se non si debba comunque prevedere esplicitamente che, da un lato, l'istituenda sezione possa avvalersi di locali e attrezzature già utilizzati dalla pretura di Luino e, dall'altro, che le strutture attualmente utilizzate dalla sezione di Gavirate possano essere impiegate per altri uffici giudiziari.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO segnala di non avere osservazioni da formulare.

Il presidente AZZOLLINI rileva che sarebbe opportuno introdurre una clausola di invarianza degli oneri.

Il relatore VIZZINI propone quindi di esprimere un parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia aggiunto infine un articolo del seguente tenore: «1-ter. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

La proposta del relatore, posta quindi ai voti, è approvata.

Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (90)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta dello schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 (finanziaria per il 2002) tali contributi sono iscritti nell'Unità previsionale di base (U.P.B.) 2.1.2.2 (capitolo 1163) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e quantificati nella tabella C della legge finanziaria. Per quanto di competenza, fa presente che le osservazioni da trasmettere alla Commissione di merito hanno ad oggetto esclusivamente la congruità dell'ammontare complessivo dei contributi assegnati al relativo dicastero rispetto a quanto indicato nella suddetta tabella. A tal proposito l'importo di tali contributi (pari a euro 10.797.678) risulta conforme a quanto indicato nella tabella C della legge finanziaria da ultimo approvata, sebbene l'importo risulti inferiore rispetto a quello ottenuto dalla riduzione del 10,43 per cento dei contributi complessivamente indicati nella tabella 1 (pari ad euro 11.081.600) allegata alla legge finanziaria per il 2002.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che, relativamente alla determinazione dello stanziamento del capitolo 1163 si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3, della legge finanziaria 2002, anche degli emendamenti discussi ed approvati dalla Camera dei deputati.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(1218) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CICCANTI fa presente che si tratta della ratifica dell'accordo con la Russia sulla cooperazione spaziale. Per quanto di competenza, segnala che l'accordo impegna gli Stati contraenti a garantire l'esenzione dalla tariffa doganale per i beni introdotti nei rispettivi territori per esservi utilizzati nell'ambito della suddetta cooperazione (articolo 12). Nella relazione tecnica si afferma che «tale impegno è di carattere reciproco, per cui non si verificano effetti negativi sul bilancio dello

Stato». A tale riguardo, occorre avere conferma della neutralità finanziaria dell'accordo che, pur seguendo la logica di quelli sulle doppie imposizioni fiscali, sembra avere presupposti diversi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo, in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore CICCANTI fa presente che si tratta del disegno di legge concernente il deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico. Per quanto di competenza, non formula osservazioni sul testo e sugli emendamenti, tranne che per l'emendamento 5.0.1 che, istituendo una apposita commissione (che può – tra l'altro – avvalersi di esperti e tecnici), sembra comportare nuovi e maggiori oneri non coperti, né quantificati.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara il parere contrario sugli emendamenti 1.6 e 5.0.1, mentre sull'emendamento 2.1 esprime avviso favorevole a condizione che sia introdotta una clausola di invarianza degli oneri.

Il relatore CICCANTI, sulla base delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 5.0.1 sul quale propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e dell'emendamento 2.1, sul quale propone di esprimere parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Tale proposta di parere, posta quindi ai voti, è approvata.

Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministro della salute relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 89)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta dello schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 (finanziaria per il 2002) tali contributi sono iscritti nell'Unità previsionale di base (U.P.B.) 2.1.2.9 (capitolo 2390) dello stato di previsione del Ministero della sanità e quantificati nella tabella C della legge finanziaria. Per quanto di competenza, fa presente che le osservazioni da trasmettere alla Commissione di merito hanno ad oggetto esclusivamente la congruità dell'ammontare complessivo dei contributi assegnati al relativo dicastero rispetto a quanto indicato nella suddetta tabella. A tal proposito, l'importo di tali contributi (pari a euro 6.648.534) risulta conforme a quanto indicato nella tabella C della legge finanziaria da ultimo approvata, sebbene l'importo risulti inferiore rispetto a quello ottenuto dalla riduzione del 10,43 per cento dei contributi complessivamente indicati nella tabella 1 (pari ad euro 6.822.547) allegata alla legge finanziaria per il 2002.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che relativamente alla determinazione dello stanziamento del capitolo n. 2390 si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3, della legge finanziaria 2002, anche degli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati.

Il relatore ZORZOLI, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere di nulla osta.

La proposta del relatore, posta ai voti, è approvata.

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione

(Parere sugli emendamenti alla 13^a Commissione. Esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge in materia di utilizzazione del coke da petrolio negli impianti di combustione. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.2, 1.0.1, 2.2, 2.5, 2.18 e 2.24 rispetto ai quali, anche se fosse confermata la quantificazione dei relativi oneri, non sussistono risorse finanziarie ne-

gli accantonamenti utilizzati. Mentre segnala poi che l'emendamento 1.3 sembra comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati, né coperti, ritiene invece necessario acquisire conferma della quantificazione degli oneri recati dall'emendamento 2.25 (che peraltro sembra configurare oneri di natura permanente).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il relatore FERRARA propone quindi di esprimere sugli emendamenti in esame parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La proposta del relatore, posta ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

9^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della senatrice Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1218) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000:* parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(1246) *Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(1214) *Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione:* parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 MARZO 2002

12^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Novi, ha adottato la seguente deliberazione sul seguente disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(1218) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 27 marzo 2002, ore 14

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.

VERIFICA DEI POTERI

I. Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Campania.

II. Seguito dell'esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Toscana.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 27 marzo 2002, ore 8,30, 14,30 e 20,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48-*bis* del Regolamento, sullo stato di attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).
- e del voto regionale n. 30 ad esso attinente.
- Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale (1211).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (9) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità (36).
- CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (203).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).
- RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse (1017).

- MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi (1174).
- ANGIUS ed altri. – Istituzione dell’Autorità garante dell’etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi (1250).
- VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica (1255).

III. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell’articolo 117 della Costituzione (1187).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica dell’articolo 51 della Costituzione (1213) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell’articolo 58 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 27 marzo 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- BUCCIERO ed altri. – Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione (82).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione (1217).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la tratta di persone (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).
 - DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (505).
 - TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 27 marzo 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Programma pluriennale di A/R dello Stato maggiore della Marina n. 1/2002 relativo all'acquisizione di 10 Fregate di nuova generazione (n. 91).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 27 marzo 2002, ore 9,15 e 14,15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame di ulteriori emendamenti al disegno di legge:

- Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 27 marzo 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: seguito dell'audizione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Piano per l'ulteriore ripartizione di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 92).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ASCIUTTI. – Istituzione sperimentale del Servizio di psicologia scolastica (998).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ZAVOLI ed altri. – Riconoscimento di un contributo annuo, per il triennio 2001-2003, al Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati ed al Centro Internazionale Eugenio Montale di Roma (746).
- BEVILACQUA. – Interventi per la realizzazione di un teatro nel comune di Vibo Valentia (1021).
- COLLINO ed altri. – Interventi per le Universiadi invernali «Tarvisio 2003» (1042).
- ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport (1270).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA. – Interventi per l'espansione dell'Università di Messina nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo (1019).

- TOFANI. – Interventi per l'espansione dell'Università di Cassino nelle città di Sora e nella provincia di Frosinone (1020).
- PEDRIZZI e FORTE. – Interventi a favore dell'Università pontina (1175).

IV Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FLORINO. – Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (86).
- EUFEMI. – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali (169).
- ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (1122).
- D'ANDREA ed altri. – Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali (1123).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANIERI. – Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce (32).
- GUZZANTI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (491).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).
- ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Verifica dell'attuazione del Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 27 marzo 2002, ore 9 e 14

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto (1268).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 27 marzo 2002, ore 15,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).
- BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524).

- RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 27 marzo 2002, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (1242).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
- RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (122).
- RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (266).
- MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (422).
- COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (870).
- BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (924).
- TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro (986).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 27 marzo 2002, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 89).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: predisposizione del programma dell'indagine.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (108).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
 - COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 27 marzo 2002, ore 8,30 e 13,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione (1214).
-

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia e di minori**

Mercoledì 27 marzo 2002, ore 13,30

Costituzione della Commissione

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 27 marzo 2002, ore 13,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 27 marzo 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2001 (Doc. LXXXVII, n. 2).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto (1268).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 27 marzo 2002, ore 14

Esame dei seguenti documenti:

- Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alle elezioni regionali e alle elezioni provinciali e comunali previste per il 19 e il 26 maggio 2002.
- Relazione bimestrale del Consiglio di amministrazione RAI sull'attuazione del Piano editoriale (novembre-dicembre 2001).

